

Oggetto: I: Controversie Soranno, Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 14/02/2019 8.23

A: <amat@amat.ta.it>

Da protocollare.

Grazie

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47

A: Dott.ssa Fabiola Menenti

Oggetto: Re: Controversie Soranno, Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.

Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5032/2016:**

"Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima

precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto

di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c.

5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella

misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad

un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione

globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".

A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.

Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,

in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.

Tanto onde la questione possa essere sottoposta agli organi aziendali competenti per le determinazioni successive.

Resto in attesa di un suo cortese riscontro ed invio cordiali saluti

Taranto,

avv.everardozililo@pec.it
demartinis.donato@oravia.legalmail.it

Egr. Avvocati
Everardo Zillo
Donato De Martinis
Via Minniti, 64
TARANTO

Al Sigg.
Scarnera Giuseppe
Soranno Francesco
Mariano Cataldo
tutti elettivamente domiciliati c/o Studio legale Zillo

e p.c.

robertobarberio@legalmail.it

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

" "
" "

Area Contabilità
Area Personale
SEDE

OGGETTO: Controversie diritto di precedenza - dispositivi emessi in data 12 settembre 2018 dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto: **liquidazione somme.**

Si fa seguito alla corrispondenza già intercorsa in merito, per comunicare che, avendo ricevuto dal nostro legale le deleghe in originale dei vostri assistiti (Sigg. Soranno Francesco, Mariano Cataldo e Scarnera Giuseppe), per il titolo in oggetto a breve la scrivente Società erogherà le somme loro liquidate dalla Corte di Appello in data 12 settembre 2018 con le modalità di seguito indicate:

- **Sig. Soranno Francesco:**
importo netto dovuto € 6.891,88, di cui € 2.891,88 direttamente a favore del Sig. Soranno ed € 4.000,00 a vostro favore;
- **Sig. Mariano Cataldo:**
importo netto dovuto € 6.891,88, di cui € 2.891,88 direttamente a favore del Sig. Mariano ed € 4.000,00 a vostro favore;
- **Sig. Scarnera Giuseppe:**
importo netto dovuto € 6.891,88, di cui € 2.891,88 direttamente a favore del Sig. Scarnera ed € 4.000,00 a vostro favore.

Pertanto, viste le deleghe dei vostri assistiti, a vostro favore sarà versata la somma complessiva di € 12.000,00, secondo le note pro forma inviateci con pec del 1° febbraio scorso.

Relativamente alle somme dovute ai Sigg. Scarnera Giuseppe e Soranno Francesco, le stesse saranno accreditate direttamente sulle coordinate bancarie indicate nella vostra richiamata pec del 1° febbraio, mentre per il Sig. Mariano Cataldo, secondo le indicazioni ricevute, sarà emesso un assegno circolare non trasferibile inviato direttamente presso il vostro studio.

Per quanto riguarda la verifica ex art. 48bis del DPR n. 602/1973, si fa presente che nel caso di specie la stessa non sarà effettuata in quanto trattasi di liquidazione di somme di importo inferiore ad € 5.000,00, limite minimo per il quale è prevista l'obbligatorietà della verifica in esame.

Si precisa, infine, che gli importi come sopra quantificati saranno liquidati al sol fine di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dalla Corte di Appello, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso gli stessi.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Leggi Messaggio

Da: Ufficio Retribuzioni <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>

A: robertobarberio@legalmail.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:07 PM

Oggetto: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[sharp_amatmail_net_20190305_145034_0029_332bb21d0027.pdf\(53539\)](#)

- **Azioni ▼**

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Buongiorno, si trasmette in allegato la nota inerente quanto in oggetto. Distinti saluti Ufficio Personale AMAT

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:07 PM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[dati-cert.xml](#)(841)

[smime.p7s](#)(5869)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:07:06 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: ACC0668C-FA24-60CE-166B-F495F07D85F4@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:07 PM

Oggetto: CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[postacert.eml\(84436\)](#)

[dati-cert.xml\(1130\)](#)

[smime.p7s\(6054\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:07:09 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: ACC0668C-FA24-60CE-166B-F495F07D85F4@telecompost.it ----- Delivery receipt The message "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 05/03/2019 at 14:07:09 (+0100) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: ACC0668C-FA24-60CE-166B-F495F07D85F4@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: Ufficio Retribuzioni <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>

A: avv.everardozilio@pec.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 01:58 PM

Oggetto: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[sharp_amatmail_net_20190305_145034_0029_332bb21d0027.pdf\(53539\)](#)

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Buongiorno, Si trasmette in allegato la nota inerente quanto in oggetto. Distinti saluti Ufficio Personale AMAT

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 01:58 PM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(838\)](#)

[smime.p7s\(5869\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 05/03/2019 alle ore 13:58:52 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: avv.everardo zilio@pec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 61A7F8DE-ECCE-E6C6-00DA-7F7DDA9F60C7@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 01:58 PM

Oggetto: CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(871\)](#)

[postacert.eml\(84417\)](#)

[smime.p7s\(6033\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.everardozilio@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 05/03/2019 alle ore 13:58:54 (+0100) il messaggio con Oggetto "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" inviato da ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it ed indirizzato a avv.everardozilio@pec.it è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: 61A7F8DE-ECCE-E6C6-00DA-7F7DDA9F60C7@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: <http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Leggi Messaggio

Da: Ufficio Retribuzioni <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>

A: demartinis.donato@oravta.legalmail.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:03 PM

Oggetto: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[sharp amatmail net 20190305 145034 0029 332bb21d0027.pdf\(53539\)](#)

- **Azioni ▼**

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Buongiorno, si trasmette in allegato la nota inerente quanto in oggetto. Distinti saluti Ufficio Personale AMAT

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:03 PM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(852\)](#)

[smime.p7s\(5869\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:03:26 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: demartinis.donato@oravta.legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 68343892-A127-68B3-A0E8-8572A306FAC1@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:03 PM

Oggetto: CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[postacert.eml\(84475\)](#)

[dati-cert.xml\(1150\)](#)

[smime.p7s\(6054\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:03:29 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: 68343892-A127-68B3-A0E8-8572A306FAC1@telecompost.it

----- Delivery receipt The message "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 05/03/2019 at 14:03:29 (+0100) and addressed to "demartinis.donato@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: 68343892-A127-68B3-A0E8-8572A306FAC1@telecompost.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto

Mittente: "Per conto di: marcobarberio@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 28/02/2019 9.31

A: "Avv. De Martinis Donato" <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>, amat@pec.amat.ta.it

CC: avv.everardozililio@pec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/02/2019 alle ore 09:31:02 (+0100) il messaggio "Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto" è stato inviato da "marcobarberio@legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

demartinis.donato@oravta.legalmail.it

avv.everardozililio@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A92FEE20.00747547.333A73FA.1670C63A.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 28/02/2019 at 09:31:02 (+0100) the message "Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto" was sent by "marcobarberio@legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

demartinis.donato@oravta.legalmail.it

avv.everardozililio@pec.it

The original message is attached.

Message ID: A92FEE20.00747547.333A73FA.1670C63A.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto

Mittente: MARCO BARBERIO <marcobarberio@legalmail.it>

Data: 28/02/2019 9.31

A: "Avv. De Martinis Donato" <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>, amat@pec.amat.ta.it

CC: avv.everardozililio@pec.it

Confermo la ricezione, in data odierna, dei documenti in questione.

Cordiali saluti

Marco Barberio

Il 22/02/2019 12:27, Avv. De Martinis Donato ha scritto:

Spett.le Amat Spa,
con riferimento alla pratica indicata in oggetto, Vi comunico che nei prossimi giorni provvederò a consegnare *brevi manu* all'Avv. Barberio gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai clienti unitamente a copia dei loro documenti di identità (di cui allego scansione).
Vi invito, pertanto, a provvedere al tempestivo pagamento degli importi dovuti secondo le modalità indicate nella pec del 1.2.2019.

Cordiali saluti

Avv. Donato De Martinis

Da: Avv. De Martinis Donato [<mailto:demartinis.donato@oravta.legalmail.it>]

Inviato: venerdì 1 febbraio 2019 19:43

A: amat@pec.amat.ta.it

Cc: robertobarberio@legalmail.it; avv.everardozilio@pec.it

Oggetto: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto

Con riferimento alle posizioni dei signori Scarnera Giuseppe, Soranno Francesco e Mariano Cataldo Vi allego la lettera dell'1.02.2019, sottoscritta anche dall'Avv. Everardo J. Zilio, nonché l'ulteriore documentazione ivi richiamata.

Cordialmente

Avv. Donato De Martinis

Allegati:

postacert.eml

7,6 kB

daticert.xml

1,1 kB

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019 13:11
A: 'Marco Barberio'
Cc: 'tursi'
Oggetto: R: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Gentile Avvocato buongiorno,
esaminato il parere reso, il Presidente della Società, Avvocato Gira, ha autorizzato la non proposizione del ricorso in cassazione nell'ambito delle controversie in oggetto.
Al riguardo le faccio presente che non sono ancora pervenute in Aziende le deleghe, in originale, dei ricorrenti, onde poter procedere al pagamento delle somme dovute agli stessi in esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte di Appello in data 09/10/2018.
Cordiali saluti
MF Menenti

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Re: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.

Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5032/2016**:

"Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo

determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c. 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".

A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.
Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,

in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.

1433

Oggetto: I: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 14/02/2019 8.23

A: <amat@amat.ta.it>

Da protocollare.

Grazie

20/2/2019

Visto si annulla
e non produce
eff.

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47

A: Dott.ssa Fabiola Menenti

Oggetto: Re: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.

Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle

Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5032/2016:

"Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo

determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima

precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto

di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c.

5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella

misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad

un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione

globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".

A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.

Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,

in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.

Tanto onde la questione possa essere sottoposta agli organi aziendali competenti per le determinazioni successive.

Resto in attesa di un suo cortese riscontro ed invio cordiali saluti

MF Menenti

Allegati:

massima sent. 5032-2016.pdf

84,4 kB

Corte di Appello di Roma, 22.11.2018.pdf

138 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

Oggetto: I: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 14/02/2019 8.23

A: <amat@amat.ta.it>

Da protocollare.

Grazie

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47

A: Dott.ssa Fabiola Menenti

Oggetto: Re: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018) (433)

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.

Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5032/2016:**

"Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo

determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima

precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto

di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs.-30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c.

5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella

misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad

un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione

globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".

A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.

Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,

in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.

Tanto onde la questione possa essere sottoposta agli organi aziendali competenti per le determinazioni successive.

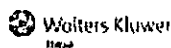
Resto in attesa di un suo cortese riscontro ed invio cordiali saluti

MF Menenti

—Allegati: _____

massima sent. 5032-2016.pdf 84,4 kB

Corte di Appello di Roma, 22.11.2018.pdf 138 kB

Pluris**Repertorio****Cass. civ. Sez. Unite, 15/03/2016, n. 5072**

Azienda Ospedaliera Universitaria (Omissis) c. S.G.

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

Danno

In genere

IMPIEGO PUBBLICO

Rapporto a tempo determinato

Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c. 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8.

FONTI

Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2016

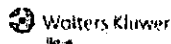
Giur. It., 2016, 5, 1169 nota di TOSI

Raglusan, 2016, 387-388-389, 265

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Pluris

Giurisprudenza di
Merito

Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 22-11-2018

Fatto - Diritto P.Q.M.

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)

Contratto a tempo determinato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai magistrati:

DI SARIO dott.ssa Vittoria - Presidente rel.

SELMI dott. Vincenzo - Consigliere

BONANNI dott. Roberto - Consigliere

alla udienza pubblica del 25.10.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1237 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

A.V. ed altri elett.me domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 138 presso lo studio dell'Avv. Barbara Izzo che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo

APPELLANTI

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, elett.me domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 158/2017 del Tribunale di Civitavecchia depositata il 16/03/2017

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato in data 17.11.2011 A.V. ed altri, in funzione di Giudice del lavoro e, assumendo di aver lavorato per il Ministero convenuto come insegnanti di religione in forza di molteplici contratti a tempo determinato succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità, chiedevano: i) in via principale, l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità, inefficacia e/o annullabilità e/o nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti con conseguente riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso come subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data della prima assunzione; ii) ancora in via principale, l'accertamento e la declaratoria del diritto alla riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'avvenuto superamento del periodo di 36 mesi ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 art. 5, comma 4 bis; iii) la condanna del Miur alla riqualificazione del rapporto di lavoro con i ricorrenti a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione oltre al risarcimento da quantificarsi in 12,5 mensilità ex artt. 30 e 32 L. n. 183 del 2010; iv) in via graduata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dover riqualificare i rapporti di lavoro dei ricorrenti, la condanna del Ministero al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per ogni lavoratore. Il tutto con vittoria di spese.

1.1. Si costituiva in giudizio il Miur contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.

1.2. Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dagli insegnanti, con compensazione delle spese di lite.

In particolare, il giudice del primo grado ha ritenuto che:

- ai rapporti a termine dedotti in giudizio non trovasse applicazione il D.Lgs. n. 368 del 2001 bensì la speciale disciplina dettata dalla L. n. 186 del 2003;

- la piena conformità di detta speciale disciplina con l'art. 3 della Costituzione e con il diritto comunitario, più in particolare, con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla CGUE;

- l'inaccogliabilità delle domande delle ricorrenti stante la mancata deduzione da parte delle medesime del superamento del limite di legge del 30% della dotazione organica per il quale la speciale disciplina posta dalla L. n. 186 del 2003 consente la stipula di molteplici contratti a tempo determinato, senza limite di numero e tempo.

2. Avverso tale pronuncia hanno proposto tempestivo appello A.V. ed altri lamentando l'erroneità della gravata sentenza della quale hanno chiesto la riforma riproponendo tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nel primo grado di giudizio.

2.1. Con il medesimo atto ha proposto appello anche A.A. (in pensione dal 1.9.2014) impugnando la sentenza limitatamente alla parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla tutela risarcitoria.

2.2. Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

2.3. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

3. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.

4. In primo luogo, l'exkursus normativo che si riporta di seguito, porta ad escludere l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE, invocata dagli insegnanti in quanto il conferimento dei contratti a termine per l'insegnamento della religione è soggetto ad un regime specifico dettato dalla L. 18 luglio 2003, n. 186.

4.1. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento deve prendere le mosse dall'art. 36 dei cd. Patti Lateranensi, ratificati con L. n. 810 del 1929, conclusi in attuazione dell'art. 7 Cost..

Il citato art. 36 prevede che "L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare...".

L'art. 9, secondo comma, di cd. Accordi di Villa Madama, modificativi del Concordato del 1929, ratificati con L. n. 121 del 1985, stabilisce che "...La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado."

Nel Protocollo addizionale allegato si legge che "5. In relazione all'articolo 9: a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati: 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; 2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; 3) i criteri per la scelta dei libri di testo; 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari."

L'art. 2.6 bis del D.P.R. n. 751 del 1985, con il quale è stata recepita l'intesa in materia tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, così come modificato dal D.P.R. n. 202 del 1990, stabilisce che "Il riconoscimento di

idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinamento diocesano".

L'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994 così disponeva:

"1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).

2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di Istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1...".

Tale assetto è stato profondamente innovato dalla L. n. 186 del 2003, recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli Istituti e delle scuole di ogni ordine e grado".

L'art. 1 dispone, infatti, quanto segue:

"1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della L. 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo."

Il successivo art. 2 dispone:

"1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge." L'art. 3 stabilisce:

"1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono

l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un Ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da Insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio."

5. Dal suesposto quadro normativo emerge che gli insegnanti di religione cattolica hanno uno "statuto" in larga parte autonomo rispetto agli altri docenti in ragione delle esigenze del tutto peculiari che stanno alla base dell'insegnamento della loro disciplina. Tale "statuto" ha il suo tratto più qualificante nelle incisive prerogative attribuite all'autorità ecclesiastica, atteso che il riconoscimento di idoneità proveniente da quest'ultima è requisito di partecipazione al concorso per l'assunzione nell'apposito ruolo regionale e presupposto indispensabile per la stipula di tutte le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato), il cui venir meno integra una condizione risolutiva del rapporto di lavoro eventualmente instaurato.

6. Ad avviso del Collegio, la L. n. 186 del 2003, così come in precedenza l'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, detta per i docenti di religione, così come la L. n. 124 del 1999 rispetto agli altri insegnanti, giusta quanto di recente ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass., 7.11.2016, nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556 e 22557), una disciplina relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità, cui non si estendono le disposizioni del D.Lgs. n. 368 del 2001.

6.1. Ne consegue che, trasponendo i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze in precedenza richiamate per il contiguo ambito delle supplenze conferiti agli altri insegnanti del settore scolastico, non sussisteva la necessità di munire i contratti a termine conclusi con gli appellanti di specifica motivazione, poiché il sistema come sopra delineato è tale da rendere ipso iure giustificata l'assunzione a tempo determinato per il completamento annuale dei fabbisogni di organico nella materia.

Rileva, inoltre, il Collegio che tale sistema, fermo restando il rispetto della soglia legale del 30%, neppure prevede alcun limite di tempo o di numero alla successione dei contratti a tempo determinato.

7. Analogo deficit vi era nel sistema scolastico generale, tant'è che con la sentenza n. 187 del 2016, la Corte Costituzionale, prendendo atto del pronunciamento della CGUE (v. sentenza 26.11.2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".

Il Giudice della legge è pervenuto al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale.

8. La CGUE nella sentenza citata ha affermato che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del

Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".

La CGUE ha, inoltre, ribadito che il rinnovo dei contratti a termine per rispondere ad una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a) dell'accordo quadro deve servire a soddisfare esigenze di carattere provvisorio.

Si legge ai punti 100 e 101 della sentenza:

"100. Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata)

101 L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della L. n. 124 del 1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)".

9. Ad avviso del Collegio, non vi è necessità di sottoporre anche la disciplina inerente gli insegnanti di religione al medesimo scrutinio di legittimità costituzionale, in considerazione del fondamentale principio del primato del diritto comunitario e dell'obbligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria, in forza del quale, nel caso di conflitto tra le disposizioni interne e quelle europee, occorra adottare una lettura delle prime che sia coerente con la fonte comunitaria, nel significato attribuitole dalla Corte di Giustizia Europea, cui è riservata l'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 234 (ex art. 177) del Trattato CEE (oggi art. 267 TFUE), venendo così a svolgere una funzione nomofilattica nei confronti degli organi giurisdizionali dei singoli Stati.

10. Rileva, d'altro canto, il Collegio che, a fronte di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, il Ministero appellato ha aggiunto a tale carenza una propria inadempnza, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo causale) all'indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell'aver omesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo stabilita dall'art. 3, co. 2, L. n. 186 del 2003.

10.1. Dunque, partendo pur da premesse corrette, erra il giudice del primo grado nel ritenere che - stante, per espressa previsione dettata dal L. n. 186 del 2003, la legittimità della stipula di molteplici contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica contenuta nel limite legale del 30% della dotazione organica - gli insegnanti avrebbero dovuto dedurre il superamento di detta soglia da parte del Miur e non limitarsi a lamentare la reiterazione dei contratti a termine.

Al contrario, questo Collegio ritiene che dal dedotto numero di contratti a termine succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità - numero di contratti e anni scolastici non contestati dal Miur - emerga pacificamente come dopo un primo concorso svolto dopo l'entrata in vigore della L. n. 186 del 2003, nel 2004, non siano stati più indetti i concorsi a cadenza triennale previsti dalla normativa da ultimo richiamata.

La mancata indizione dei concorsi per un periodo che, rispetto alla scadenza del triennio successivo al primo concorso, assomma a circa cinque anni già alla data del ricorso di primo grado e ad oggi ormai a circa 14 anni, ha certamente comportato il verificarsi di vacanze, anche rispetto al ruolo organico, fissato per legge, come si è visto, nel 70 % dei posti.

I contratti a tempo determinato stipulati da ciascuno degli appellanti hanno nel loro complesso ampiamente superato il menzionato triennio di ipotetico (legale) svolgimento dei concorsi, in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, anche dopo la legge di riforma del 2003, tutti hanno ricevuto incarichi annuali di insegnamento negli anni scolastici successivi e sino all'anno scolastico 2011/2012.

10. Può, quindi, ritenersi integrata la fattispecie di abuso, applicando i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui "Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del

ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 15 luglio 1966, n. 604"

"In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito" (v. Cass., Sez. un, 15.3.2016, n.5072).

Dunque, vertendosi in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, pur dovendosi escludere per espressa previsione dell'art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 la possibilità di riqualificazione dei dedotti rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, deve certamente riconoscersi il diritto degli insegnanti al risarcimento del danno subito per la precarizzazione cui sono stati sottoposti.

Nel caso di specie ricorre, in sostanza, l'indebita precarizzazione in cui consiste il c.d. danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine e da ciò deriva, secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite, l'esonero dalla prova del concreto pregiudizio.

11. Dalle argomentazioni e dai rilievi sviluppati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte emerge, che, nel caso in cui lo stesso lavoratore sia stato destinatario di plurime assunzioni a termine illegittime, non è possibile ipotizzare la liquidazione di una somma ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 per ogni contratto illegittimo, in quanto il danno provocato dall'illegittima assunzione a tempo determinato è assistito da presunzione proprio perché si identifica nel pregiudizio consistito nell'esser stato il lavoratore "confinato in una situazione di precarizzazione". Il che comporta necessariamente una valutazione unitaria dell'illegittima condotta posta in essere dalla P.A.

Benché l'art. 32, comma 5, cit. richiami i criteri indicati nell'articolo 8 della L. n. 604 del 1966, ritiene il Collegio che il numero e la durata dei singoli contratti a tempo determinato siano le circostanze di fatto cui soprattutto deve aversi riguardo nella liquidazione del danno in questione, sia pure entro il limite minimo di 2,5 ed il limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: tali circostanze, infatti, appaiono gli indici più significativi della "situazione di precarizzazione".

D'altro canto, esse valgono a specificare taluni dei criteri enunciati dall'art. della L. n. 604 del 1966, ossia quelli dell'anzianità di servizio, del comportamento delle parti e delle loro condizioni.

In conclusione, tenuto conto di tali criteri e degli ulteriori criteri indicati dalla norma del 1966 richiamata, questo Collegio ritiene che il danno subito da ciascuno degli appellanti sia in via equitativa quantificabile nelle rispettive mensilità per ciascuno così indicate: A. 6 mensilità, A. 6 mensilità, C. 8 mensilità, D.M. 8 mensilità, F. 8 mensilità, G. 12 mensilità, P. M. 10 mensilità, P. R. 10 mensilità, R. 10 mensilità, S. 4 mensilità, U. 8 mensilità.

Tali mensilità andranno maggiorate di accessori nei limiti di cui all'art. 22/36 comma L. n. 724 del 1994 dalla presente pronuncia al saldo (Cass. n.3062/2016 e successive).

I contrasti interpretativi in materia, risolti alla luce della giurisprudenza di legittimità e comunitaria consolidatisi in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna il Miur a corrispondere agli appellanti l'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183 del 2010 pari all'ultima retribuzione globale di fatto nelle mensilità di seguito indicate:

A. 6 mensilità, A. 6 mensilità, C. 8 mensilità, D.M. 8 mensilità, F. 8 mensilità, G. 12 mensilità, P. M. 10 mensilità, P. R. 10 mensilità, R. 10 mensilità, S. 4 mensilità, U. 8 mensilità, oltre accessori nei limiti di cui all'art. 22/36 comma L. n. 724 del 1994 dalla presente pronuncia al saldo;

dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

21 DIC. 2018

Prot. az. n. /UP 22988

Taranto,

avv.everardozilio@pec.it

Egr. Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO

Ai Sigg.
Scarnera Giuseppe
Soranno Francesco
Mariano Cataldo
tutti elettivamente domiciliati c/o studio
Avvocato Everardo Zilio

e p.c.

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

robertobarberio@legalmail.it

OGGETTO: Controversie diritto di precedenza: dispositivi emessi il 12 settembre 2018 dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto. Liquidazione somme.

Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa, ed in particolare alla sua pec del 6 dicembre 2018, per confermare che a favore dei suoi assistiti (Sigg. Soranno Francesco, Mariano Cataldo e Scarnera Giuseppe) per il titolo in oggetto sarà erogato, individualmente, l'importo netto di € 6.891,88, previa esito positivo della verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che gli importi come sopra quantificati saranno liquidati al sol fine di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dalla Corte di Appello, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso gli stessi.

Si resta in attesa di un suo cortese riscontro, circa le modalità di accredito delle somme, per procedere agli adempimenti successivi.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 21/12/2018 02:20 PM

Oggetto: CONSEGNA: Controversie diritto di precedenza

Priorità: normale

[dati-cert.xml](#) (893)

[postacert.eml](#) (55850)

[smime.p7s](#) (6033)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS SENT ITEMS](#)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.everardozilio@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 21/12/2018 alle ore 14:20:13 (+0100) il messaggio con Oggetto "Controversie diritto di precedenza" inviato da ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it ed indirizzato a avv.everardozilio@pec.it è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: <http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Leggi Messaggio

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 21/12/2018 02:20 PM

Oggetto: CONSEGNA: Controversie diritto di precedenza

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(1175\)](#)

[smime.p7s\(6054\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 21/12/2018 alle ore 14:20:14 (+0100) il messaggio "Controversie diritto di precedenza" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it ----- Delivery receipt The message "Controversie diritto di precedenza" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 21/12/2018 at 14:20:14 (+0100) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 21/12/2018 02:20 PM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversie diritto di precedenza

Priorità: normale

[dati-cert.xml](#)(860)

[smime.p7s](#)(5869)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS SENT](#) [ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 21/12/2018 alle ore 14:20:09 (+0100) il messaggio "Controversie diritto di precedenza" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") avv.everardo zilio@pec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sentenze nn. 326/2018, 327/2018 e 329/2018 Corte di Appello di Lecce (S.D. di Taranto) - liquidazione danno

Mittente: "Per conto di: avv.everardozilio@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 05/12/2018 20.43

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <areapersonale@pec.amat.ta.it>, <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>,&br/><robertobarberio@legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/12/2018 alle ore 20:43:09 (+0100) il messaggio

"Sentenze nn. 326/2018, 327/2018 e 329/2018 Corte di Appello di Lecce (S.D. di Taranto) - liquidazione danno" è stato inviato da "avv.everardozilio@pec.it"

indirizzato a:

robertobarberio@legalmail.it amat@pec.amat.ta.it areapersonale@pec.amat.ta.it

ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20181205204309.11340.08.1.66@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: Sentenze nn. 326/2018, 327/2018 e 329/2018 Corte di Appello di Lecce (S.D. di Taranto) - liquidazione danno

Mittente: "Avv. Everardo Zilio" <avv.everardozilio@pec.it>

Data: 05/12/2018 20.43

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <areapersonale@pec.amat.ta.it>, <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>,&br/><robertobarberio@legalmail.it>

Riscontro la Vs. nota del 24 settembre 2018, con la quale sono state messe a disposizione dei miei clienti, i signori Mariano Cataldo, Scarnera Giuseppe e Soranno Francesco, le somme liquidate nelle sentenze in oggetto, per significare che da una verifica effettuata per il tramite del nostro consulente del lavoro, risulta che la somma lorda dovuta singolarmente per ogni lavoratore è pari a €.8.950,44, che al netto della ritenuta del 23%, è di €.6.891,83.

Il Vs. calcolo non comprendeva il rateo di 13^a e 14^a mensilità (pari a €.106,55 ciascuno, da considerarsi quale parte non occasionale della retribuzione). Pertanto, alla paga base di €.1.278,64 deve sommarsi anche la somma di €.213,10, per un totale di €.1.491,74, da moltiplicare per le mensilità stabilite dal giudice d'appello. Tale criterio di calcolo è stato peraltro confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Infine, si segnala che l'attuale formulazione dell'indennità risarcitoria, prevista dall'art. 18 D.lg. 23/2015, prevede espressamente che il calcolo debba essere effettuato tenendo conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., tanto a fugare eventuali dubbi interpretativi del passato. Peraltro, Vi anticipo che i miei clienti Vi autorizzeranno ad effettuare parte del pagamento in favore del sottoscritto e dell'Avv. Donato De Martinis, come da dichiarazione che Vi inoltrerò quanto prima. La restante parte in loro favore potrà essere bonificata alle coordinate bancarie che Vi indicherò.

Infine, dando riscontro alla Vs. ulteriore nota del 31.10.2018, mi permetto di segnalare che la mia precedente richiesta di avere copia degli ultimi cedolini paga dei lavoratori, tesa alla verifica dei conteggi,

non necessitava di essere trattata come accesso agli atti amministrativi aziendali, tenuto conto che i documenti richiesti riguardano i diretti interessati (ex lavoratori) e che lo scrivente agisce quale procuratore in virtù di mandato negli atti processuali.

In attesa di Vs. riscontro porgo cordiali saluti.

Avv. Everardo J. Zilio

Studio Legale Zilio

Avv. Everardo J. Zilio

Via Minniti, 64 – Taranto (74121)

Tel. e fax n. 0997329959

Cell. 3389037322

Sito web: www.studiolegalezilio.com

E-mail: avv.everardozilio@oravta.it

PEC: avv.everardozilio@pec.it

Non stampare questa e-mail - Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.
Please don't print this e-mail - Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

Allegati:

dati-cert.xml	1,1 kB
postacert.eml	14,8 kB

SORANNO - MARIANO - SCARNERA

Ultima retribuzione	1.278,64
Ratei 13/14	213,11
Totale mensile	1.491,75

Totale 6 mensilità	8.950,50
--------------------	----------

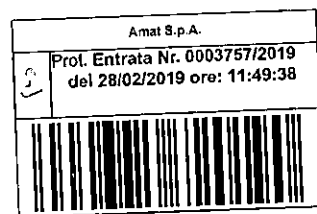
Irpef T.S. 23%	2.058,62
----------------	----------

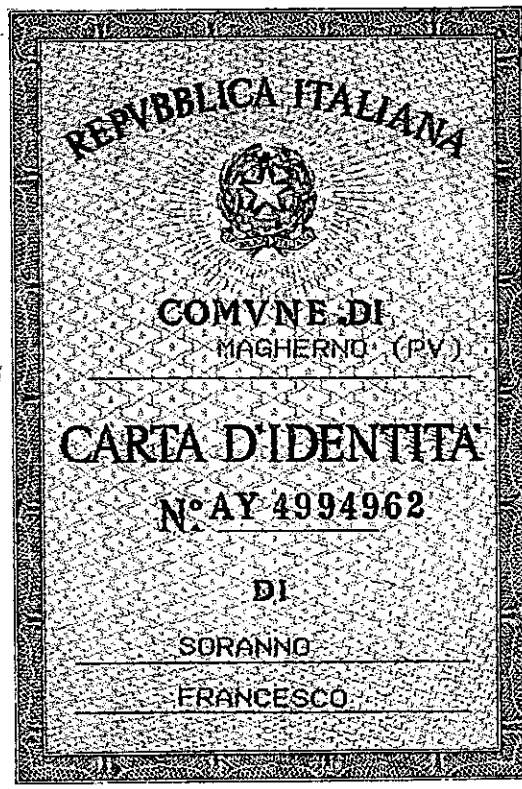
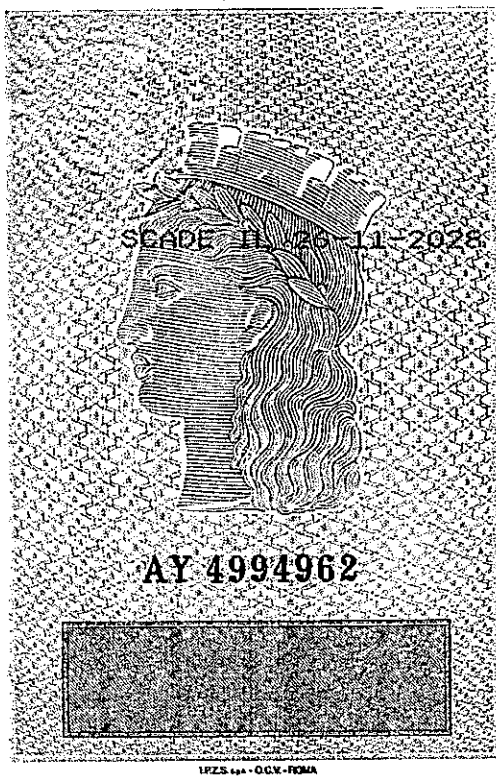
Importo Netto	6.891,88
---------------	----------

Il sottoscritto SORANNO Francesco, nato a Ginosa (TA) il 26.11.1964, c.f. SRNFNC64S26E036R, residente in Magherno (PV) alla Via Gioietta, 18/3, con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 327/2018, resa a definizione della causa intentata, per il tramite degli avvocati Zilio Everardo e De Martinis Donato, contro l'AMAT S.p.a., autorizza la stessa AMAT S.p.a. a corrispondere dall'importo dovuto in forza della richiamata sentenza la somma di €. 4.000,00, somma che sarà trattenuta dagli avvocati Zilio e De Martinis a titolo di spese e competenze legali.

Taranto, il 04-12-2018

Sorano Francesco



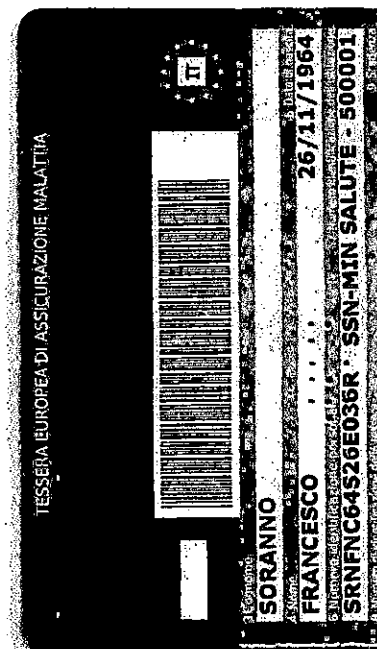


IN FEDE

Sorano Fran

Cognome.....SORANNO
 Nome.....FRANCESCO
 nato il.....26-11-1964
 (atto n. 319 P 1 S A)
 a.....GINOSA (TA)
 Cittadinanza.....ITALIANA
 Residenza.....MAGHERNO (PV)
 Via.....VIA GIOIETTA, 18 int. 3
 Stato civile.....
 Professione.....AUTISTA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,70
 Capelli.....CASTANI
 Occhi.....CASTANI
 Segni particolari.....

Firma del titolare.....*Sorano Fran*
 MAGHERNO il 15-11-2018
 Impronta del dito indice sinistro.....
 IL SINDACO.....*Sorano Fran*
 COMUNE DI MAGHERNO - Prov. di Pavia



Sorano Francesco

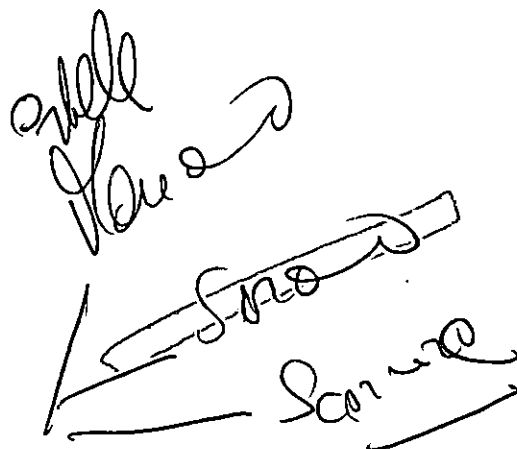
Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: giovedì 7 febbraio 2019 12:11
A: 'Marco Barberio'
Oggetto: R: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)

Grazie,
resto in attesa per procedere ai relativi pagamenti.
Un saluto

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: giovedì 7 febbraio 2019 12:02
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Cc: roberto barberio
Oggetto: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)

Faccio seguito al colloquio intercorso.
Ho chiesto all'avv. Zilio di consegnarci le deleghe in originale con copia dei documenti dei soggetti interessati.
Per quanto concerne l'indicazione dei codici IBAN non sussistono problemi.
Cordiali saluti
Marco



----- Forwarded message -----

From: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Date: mar 5 feb 2019 alle ore 13:05
Subject: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)
To: <robertobarberio43@gmail.com>

Gentile Avvocato buongiorno,

le scrivo con riferimento alla pec del 1° febbraio u.s. dell'Avvocato De Martinis, a Lei inviata per conoscenza.

Come ha potuto rilevare, le deleghe con cui i ricorrenti autorizzano l'AMAT a versare a titolo di spese legali € 4.000,00 cadauno, a fronte dei 6.891,88 € loro dovuti in esecuzione delle relative sentenze, non sono pervenute in originale, né recano, in allegato, la copia del documento di identità né, in maniera espressa, i dati del codice IBAN nel corpo della dichiarazione (i dati dell'IBAN, infatti, sono indicati per Scarna e Soranno direttamente dai legali nella pec).

Nel caso di specie, prima di provvedere al pagamento devo richiedere ai legali, quanto meno, di far pervenire in Azienda le deleghe in originale, unitamente al documento di identità ?

Ovvero, può essere sufficiente che invii una Raccomandata A/R a ciascuna delle parti preannunciando il pagamento delle somme secondo le modalità e nei termini indicati con la pec in esame ?

Peraltro, con le deleghe le parti hanno indicato che le somme devono essere versate agli Avvocati Zilio e De Martinis, a titolo di spese legali, mentre secondo il contenuto della pec la somma dovrebbe essere versata

soltanto all'Avvocato De Martinis (ciò in realtà dovrebbe essere sanato dal fatto che la stessa è controfirmata anche dall'Avvocato Zilio).

Resto in attesa di un suo cortese riscontro.

Cordialmente

MF Menenti

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: martedì 5 febbraio 2019 13:05
A: 'robertobarberio43@gmail.com'
Oggetto: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)

Gentile Avvocato buongiorno,

le scrivo con riferimento alla pec del 1° febbraio u.s. dell'Avvocato De Martinis, a Lei inviata per conoscenza. Come ha potuto rilevare, le deleghe con cui i ricorrenti autorizzano l'AMAT a versare a titolo di spese legali € 4.000,00 cadauno, a fronte dei 6.891,88 € loro dovuti in esecuzione delle relative sentenze, non sono pervenute in originale, né recano, in allegato, la copia del documento di identità né, in maniera espressa, i dati del codice IBAN nel corpo della dichiarazione (i dati dell'IBAN, infatti, sono indicati per Scarnera e Soranno direttamente dai legali nella pec).

Nel caso di specie, prima di provvedere al pagamento devo richiedere ai legali, quanto meno, di far pervenire in Azienda le deleghe in originale, unitamente al documento di identità ?

Ovvero, può essere sufficiente che invii una Raccomandata A/R a ciascuna delle parti preannunciando il pagamento delle somme secondo le modalità e nei termini indicati con la pec in esame ?

Peraltro, con le deleghe le parti hanno indicato che le somme devono essere versate agli Avvocati Zilio e De Martinis, a titolo di spese legali, mentre secondo il contenuto della pec la somma dovrebbe essere versata soltanto all'Avvocato De Martinis (ciò in realtà dovrebbe essere sanato dal fatto che la stessa è controfirmata anche dall'Avvocato Zilio).

Resto in attesa di un suo cortese riscontro.

Cordialmente

MF Menenti

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@smtp1.messcube.it>
Inviato: martedì 5 febbraio 2019 13:06
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Successful Mail Delivery Report
Allegati: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host smtp1.messcube.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<robertobarberio43@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.140.26]:25: 250 2.0.0 OK 1549368345
k8si92386wrx.139 - gsmtp



Studio Legale Zilio

Avv. Everardo J. ZILIO

Avv. Donato De Martinis

Via Minniti, 64 - tel. e fax 099/7329959 - 74121 TARANTO

Avv. Edgardo ZILIO
Avv. Everardo J. ZILIO
Avv. Fabio Valeriano ZILIO
Avv. Ivano ZILIO
Avv. Donato DE MARTINIS

Spett.le
AMAT S.P.A.
P.I. 00146330733
Via Cesare Battisti n. 657
74121 Taranto

Comunicazione a mezzo p.e.c.

Dall'indirizzo demartinis.donato@oravta.legalmail.it
all'indirizzo amat@pec.amat.ta.it
e p.c. all'indirizzo avv.everardozilio@pec.it; robertobarberio@legalmail.it;

Oggetto: riscontro pec del 21.12.2018 - Indicazione modalità di pagamento contenziosi Scarnera G./ Soranno F./ Mariano C. c/ A.m.a.t. S.p.a.

Spett.le Amat S.p.A.,

con riferimento alla pratiche indicate in oggetto ed in riscontro alla Vs pregiata del 21.12.2018, Vi significhiamo che per accordo intervenuto con i clienti, le somme da Voi dovute dovranno essere corrisposte in parte ai signori Scarnera, Soranno e Mariano e per la restante parte direttamente allo scrivente Avv. Donato De Martinis, come da dichiarazioni sottoscritte dai Clienti che si allegano.

Per essere più precisi, per ogni singola posizione, dell'importo netto dovuto, pari a € 6.891,88, la somma di € 2.891,88 dovrà essere corrisposta ai Clienti, la somma di € 4.000,00 pagata direttamente allo scrivente.

Le coordinate bancarie dei sigg.ri Giuseppe Scarnera e Francesco Soranno su cui effettuare l'accredito di parte della sorte capitale sono le seguenti: IT36M07600115800000023801723 (Scarnera Giuseppe) e IT45H0760115800000070774518 (Soranno Francesco). Quanto al sig. Cataldo Mariano, che non dispone di alcun rapporto bancario, il pagamento potrà essere effettuato per mezzo di assegno bancario o circolare intestato al predetto Mariano Cataldo, sempre dell'importo di € 2.891,88, da inviarsi presso questo studio legale.

Si trasmettono, altresì, n. 3 note pro forma con le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento degli importi indicati a titolo di spese legali dovuta dai clienti.

Infine, con riferimento alle verifiche di cui all'art. 48bis DPR n. 602/1973, da verifiche effettuate direttamente dai Clienti non risultano cartelle di pagamento insolute. Ad ogni modo, Vorrete darcene preventiva comunicazione anche ai fini di esercitare il diritto d'impugnazione.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti

Taranto, lì 1 febbraio 2019

(Avv. Everardo J. ZILIO)

(Avv. Donato DE MARTINIS)

Si riceve solo per appuntamento il lunedì, il mercoledì e giovedì, dalle ore 17.00 alle 20.00

Studio Legale

Avv. Donato DE MARTINIS

Studio: Via Minniti, 64 74121 TARANTO

Domicilio fiscale: via Lago di Nemi 86/a 74121 TARANTO

Tel. e fax: 099/7329959 – cell. 347/7502604

C.F. DMRDNT77H18C136U

P.I. 02889650731

Egregio Signore
SORANNO Francesco
Via Gioietta, 18/3
27010 Maghenro (PV)

Parcella proforma

Rif. pratica: Amat S.p.a c/ Soranno Francesco

Motivo: competenze per causa lavoro I e II grado (N. 10123/2011 e N. 263/2013 R.G.)
c/o Tribunale di Taranto e Corte D'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto

Competenze professionali	€	3.344,48
+ Spese generali 15%	€	501,67
+ C.A.P. 4%	€	153,85

Totale dovuto	€	4.000,00

"Prestazione svolta in regime fiscale forfettario art. 1 comma da 54 a 89, Legge 190/2014 e pertanto non soggetta ad IVA, né a ritenuta d'acconto".

Il pagamento sarà effettuato dall'AMAT S.p.a., per accordo tra il cliente ed il professionista, alle seguenti coordinate bancarie:

Istituto bancario: Banca Fideuram S.p.a.
C/C intestato a DE MARTINIS Donato
IBAN: IT12Y0329601601000067166245

Una volta ricevuto il pagamento di quanto dovuto verrà emessa regolare fattura.

Il sottoscritto SQRANNO Francesco, nato a Ginosa (TA) il 26.11.1964, c.f. SRNENC64526E036R, residente in Maghermo (PV) alla Via Giopetta, 18/3, con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 327/2018, resa a definizione della causa intentata, per il tramite degli avvocati Zilio Everardo e De Martinis Donato, contro l'AMAT S.p.a., autorizza la stessa AMAT S.p.a. a corrispondere dall'importo dovuto in forza della richiamata sentenza la somma di €. 4.000,00, somma che sarà trattenuta dagli avvocati Zilio e De Martinis a titolo di spese e competenze legali.

Taranto, il 04-12-2018

Sqranno Francesco

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto

Mittente: "Per conto di: demartinis.donato@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 01/02/2019 19.42

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <avv.everardozilio@pec.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/02/2019 alle ore 19:42:45 (+0100) il messaggio "Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto " è stato inviato da "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

robertobarberio@legalmail.it

avv.everardozilio@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A92FB645.0002AA1C.AA5EC955.AB3375AE.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 01/02/2019 at 19:42:45 (+0100) the message "Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto " was sent by "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

robertobarberio@legalmail.it

avv.everardozilio@pec.it

The original message is attached.

Message ID: A92FB645.0002AA1C.AA5EC955.AB3375AE.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggetto: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto

Mittente: "Avv. De Martinis Donato" <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>

Data: 01/02/2019 19.42

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <avv.everardozilio@pec.it>

Con riferimento alle posizioni dei signori Scarnera Giuseppe, Soranno Francesco e Mariano Cataldo Vi allego la lettera dell'1.02.2019, sottoscritta anche dall'Avv. Everardo J. Zilio, nonché l'ulteriore

documentazione ivi richiamata.
Cordialmente
Avv. Donato De Martinis

Allegati:

postacert.eml	256 kB
Lett. Avv.ti.Zilio.DeMartinis.1.2.2019.pdf	47,1 kB
N. 3 autorizzazioni al pagamento.pdf	66,8 kB
Parcella.proforma.Mariano.pdf	23,1 kB
Parcella.proforma.Scarnera.pdf	23,5 kB
Parcella.proforma.Soranno.pdf	22,9 kB
dati-cert.xml	1,1 kB

1633

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: lunedì 12 novembre 2018 14:45
A: 'robertobarberio43@gmail.com'
Oggetto: I: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: Avvocato Zilio (richiesta cedolini paga).pdf

Gentile Avvocato buongiorno,
ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla mia pec del 31 ottobre scorso (né direttamente da parte dell'Avvocato Zilio né specifiche richieste di copia dei cedolini da parte dei 3 ricorrenti).
Come mi devo comportare ?
Devo ancora attendere per la liquidazione delle somme ?
Cordiali saluti
MF Menenti

Da: PEC AreaPersonale [<mailto:areapersonale@pec.amat.ta.it>]
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:54
A: 'avv.everardozilio@pec.it'
Cc: 'robertobarberio@legalmail.it'
Oggetto: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.

A riscontro della sua pec dello scorso 3 ottobre si invia, in allegato, la nota AMAT del 31/10/2018, prot. n. 19.421, a firma del Direttore Generale, Ing. Dicecca.
Distinti saluti

Il Capo Area Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

*capo
Soranno*

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@smtp1.messcube.it>
Inviato: lunedì 12 novembre 2018 14:46
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Successful Mail Delivery Report
Allegati: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host smtp1.messcube.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<robertobarberio43@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.71.26]:25: 250 2.0.0 OK 1542030362
o10-v6si13946871wrm.251 - gsmtip

Prot. az. n. 19421/UP

Taranto, 31/10/2018

avv.everardozilio@pec.it

Egr. Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO

e p.c.

robertobarberio@legalmail.it

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

OGGETTO: Richiesta cedolini paga Sigg. Soranno Francesco, Mariano Cataldo e Scarnera Giuseppe: precisazioni.

Si riscontra la sua pec del 3 ottobre scorso, per far presente preliminarmente che i cedolini paga richiesti sono già in possesso dei suoi assistiti.

Ad ogni buon conto, al fine di rilasciarne copia, gli stessi dovranno essere richiesti per iscritto direttamente dagli interessati, utilizzando la modulistica contenuta nel vigente Regolamento di accesso, pubblicato sul nostro sito nella sezione "Azienda" - sottosezione "Regolamenti".

I cedolini paga saranno rilasciati previo pagamento delle somme di cui all'art. 14 del richiamato Regolamento (€ 10,15 per ogni documento, oltre costi di riproduzione).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

PEC AreaPersonale

Da: PEC AreaPersonale <areapersonale@pec.amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:54
A: 'avv.everardozilio@pec.it'
Cc: 'robertobarberio@legalmail.it'
Oggetto: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: Avvocato Zilio (richiesta cedolini paga).pdf

A riscontro della sua pec dello scorso 3 ottobre si invia, in allegato, la nota AMAT del 31/10/2018, prot. n. 19.421, a firma del Direttore Generale, Ing. Dicecca.
Distinti saluti

Il Capo Area Risorse Umane
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

PEC AreaPersonale

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:54
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 31/10/2018 alle ore 13:54:28 (+0100) il messaggio

"Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." proveniente da "areapersonale@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a:

robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata")

avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: [15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it](#)

PEC Area Personale

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:55
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: CONSEGNA: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (156 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/10/2018 alle ore 13:54:30 (+0100) il messaggio
"Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." proveniente da
"areapersonale@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "avv.everardozilio@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:55
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: CONSEGNA: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/10/2018 alle ore 13:54:32 (+0100) il messaggio "Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." proveniente da "areapersonale@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." sent by "areapersonale@pec.amat.ta.it", on 31/10/2018 at 13:54:32 (+0100) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: avv.everardozilio@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC: robertobarberio@legalmail.it

Ricevuto il: 03/10/2018-09:41 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Scarnera - Mariano - Soranno c/ Amat

Priorità: normale

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▾

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Con riferimento alle cause in oggetto, preso atto della Vs. volontà di procedere alla liquidazione delle somme stabilite nei dispositivi delle tre cause d'appello, devo cortesemente chiederVi di avere copia dell'ultimo cedolino paga dei dipendenti, tanto al fine di verificare l'importo dovuto. In attesa di un Vs. riscontro, porgo cordiali saluti. Avv. Everardo J. Zilio Studio Legale Zilio Avv. Everardo J. Zilio Via Minniti, 64 – Taranto (74121) Tel. e fax n. 0997329959 Cell. 3389037322 www.studiolegalezilio.com E-mail: avv.everardozilio@oravta.it PEC: avv.everardozilio@pec.it

~~Amat~~
Prot. n. 17612
del 03 OTT 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari / CUP / PRR / SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stat. Qualità	☐
MC	Mercato Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Oggetto: Re: controversie c./ MARIANO Cataldo, SORANNO Francesco, SCARNERA Giuseppe - Corte di Appello
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 10/10/2018 18.17
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Cara Tiziana,
allego le sentenze.

Possono essere impugnate nel termine di 6 mesi a decorrere dalla pubblicazione (9.10.2018)

Ciao
Marco

Il giorno mer 12 set 2018 alle ore 17:28 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

Cara Tiziana,
allego n. 3 dispositivi con cui la Corte ha accolto (per quanto di ragione) l'appello promosso dai sigg. r. Mariano, Soranno e Scarnera, con condanna dell'AMAT a pagare agli appellanti un'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Le spese di lite sono state compensate.

Con i provvedimenti in questione la Corte ha scelto una via intermedia tra i precedenti del 2014 (LOCHI - risarcimento parametrato su 12 mensilità) e del 2018 (SOLITO - in cui non è stato liquidato alcun risarcimento).

Ciao
Marco

—Allegati:—

AMAT-soranno (sent. 327-2018 c. app.).pdf	1,2 MB
AMAT-scarnera (sent. 326-2018 c. app.).pdf	1,2 MB
AMAT-mariano (sent. 329-2018 c. app.).pdf	1,6 MB

~~Amat~~
Prot. n. 18161
del 11 OTT. 2018

PR	Presidente	☒
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata
di Taranto - Sezione Lavoro - composta dai
Signori:

- 1) Dott. Virginia MAISANO -Presidente REL.
2) Dott. Marina C. COSENZA -Consigliere
3) Dott. Maria F. LEONE -Giudice Ausiliario
- ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro in grado di appello
iscritta al N. 263 del Ruolo Generale delle cause
dell'anno 2013, discussa e decisa all'udienza di
discussione del 12/9/2018

T R A

SORANNO Francesco, nato a Ginosa (TA) il
26.11.1964, residente in San Giorgio J. (TA) alla
via Donizetti n. 12, rappresentato e difeso,
giusta procura rilasciata a margine del ricorso
in appello dagli Avv.ti Everardo J. Zilio e
Donato De Martinis, presso il cui studio in
Taranto, alla via T. Minniti n. 64 è
elettivamente domiciliato - APPELLANTE -

ANNO 2018

N. 327 SENT.

N. 263/2013 R.G.

N. 1530/2018 CRON.

Sentenza depositata
in minuta in data
24-9-2018

OGGETTO:

Contratto a
termine e di
formazione e
lavoro.

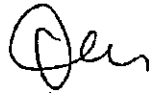
Dei

E

AMAT Spa - Azienda per la Mobilità nell'Area di
Taranto - (C.F./P.I. 00146330733), in persona del
Presidente e legale rappresentante pro-tempore
dott. Francesco Walter Poggi, con sede in Taranto
alla via Cesare Battisti n. 657, rappresentata e
difesa dai componenti dello Studio Associato
Barberio, avv.ti Roberto Barberio, Luca Barberio
e Marco Barberio con domicilio eletto presso il
loro studio in Taranto, corso Italia n. 254,
giusta mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta

- APPELLATA -

I procuratori delle parti precisano le
conclusioni come da verbale dell'udienza di
discussione del 12/9/2018.



SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con la sentenza appellata (n.645/13) il Tribunale di Taranto, adito da Soranno Francesco per sentir dichiarare l'avvenuta costituzione di un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 14.6.03 (data della sottoscrizione del primo contratto a termine cui erano seguiti altri contratti di somministrazione sino al 30.6.05) con l'Amat spa e comunque per ottenere il risarcimento del danno ex art.2059 c.c. , rigettava le domande e compensava fra le parti le spese del giudizio.

Avverso tale decisione proponeva appello il Soranno, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.

Resisteva l'Amat, concludendo per la conferma.

La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, mediante lettura del separato dispositivo.

MOTIVI della DECISIONE

Il primo Giudice ha motivato il rigetto della domanda di conversione del rapporto di lavoro proposta dal Soranno sulla base della qualificazione dell'azienda resistente , che non ha ritenuto "privata" in quanto "società per azioni", ininfluenza restando, ai fini della disciplina chiamata a regolare i rapporti di lavoro, la forma di sovvenzionamento dell'attività sociale, nella specie connessa all'essere l'Amat spa destinataria ,da parte del Comune di Taranto, del servizio di trasporto urbano.

Ritiene la Corte di esaminare la vicenda dedotta in giudizio prendendo le mosse proprio dall'argomentazione sopra riassunta e ,ciò, per ragioni di economia nell'esposizione dei motivi della decisione, costituendo - la valutazione del primo Giudice circa la natura pubblicistica dell'odierna appellata - elemento assorbente.

Premessa l'esattezza degli altri rilievi contenuti nella sentenza impugnata , quali la valutazione del comportamento del lavoratore e l'esclusione del suo significato di consenso alla risoluzione del contratto, invocata dall'azienda ex art.1372 c.c. e la ritenuta applicabilità, in astratto, dell'art.36 comma 2 d.lgs. 165/01 per l'ipotesi di abusivo utilizzo dei contratti a tempo determinato, deve affermarsi che la conseguenza che può trarsi dalla ritenuta nullità del termine di durata non è quella invocata dall'appellante sulla base dell'esclusione, almeno quanto ai rapporti di lavoro coi dipendenti, dell'assimilazione dell'Amat al Comune di Taranto, ente pubblico affidante il servizio del trasporto urbano.

Ed infatti è pacifico che l'azienda appellata sia controllata dal Comune e che debba quindi trovare applicazione il divieto di assunzioni a tempo indeterminato attraverso la conversione di contratti di lavoro a termine.



Soccorre al riguardo la previsione di cui all'art.18 c.1 e c.2 bis d.l. 112/08 convertito nella l. 133/08, che disciplina il reclutamento del personale nelle aziende che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica ma , prima ancora, l'art.35 d.lg.vo 165/01.Tanto, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art.97, applicabile ad ogni schema organizzativo cui si conforma la P.A.

Esclusa così la sanzione della conversione in rapporto a tempo indeterminato, il solo rimedio che il sistema appresta a tutela del lavoratore è quello risarcitorio(art.36 c.2 d.lgs. 165/01), stante l'ineludibile divieto della costituzione di rapporti a tempo indeterminato con la P.A., posto dal ridetto art.35.

Nella specie il primo Giudice ha tuttavia motivato il rigetto anche della domanda risarcitoria in considerazione del fatto che i rapporti di lavoro del Soranno erano stati "regolarmente retribuiti dall'Amat spa, tanto che questa pretesa non è stata azionata in ricorso".

Dr. L'argomentazione è errata , pacifico essendo che il danno subito dal lavoratore nelle ipotesi di contratti conclusi in violazione di norme imperative non si identifica con le retribuzioni eventualmente omesse bensì con la circostanza stessa della cessazione del rapporto dovuta all'apposizione illegittima del termine.

Il risarcimento del danno consegue pertanto di diritto all'accertamento dell'illegittimità del contratto intervenuto con la pubblica amministrazione (nella specie pacifica anche per il primo Giudice) e va quantificato a norma dell'art.32 c.5 L.183/10 (Cass.21.8.13 n.19371).

Considerata l'omnicomprensività dell' indennità liquidabile a titolo risarcitorio e tutte le circostanze del caso concreto , pare equo alla Corte attribuirle al Soranno nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.

P.Q.M.

Dr.

m. aut. 327/18
con. 1391/18

263/13 PG

Corte di Appello di Lecce - Sez. Itri. di Taranto
Sez. Lavoro

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

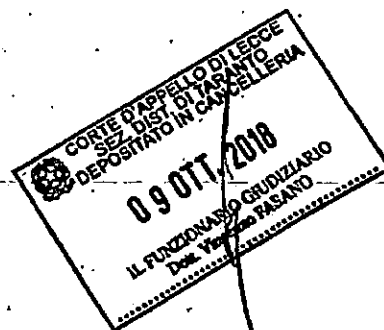
Dispositivo di Sentenza

nelle cause fra:

Serauno Francesco

e

AMAT spa



eccetto che l'Appello per quanto di natura e
per l'effetto, in quanto riforma della sen-
tenza in favore, condanna l'Amat spa al
pagamento, in favore di Serauno Francesco,
dell'indennità morale di cui all'art.
32 c. V l. 183/10 nella misura di sei mesi
netti dell'ultima retribuzione mensile di
lavoro percepita. Spese compensate.

Taranto, 12.9.18

5

Il Presidente
Og. Maria



100

100

100

100

100

1 - 3

Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto Spa

7803355359

MATRICOLA/COD. MECC

DIPENDENTE

0000387831\ 387831 SORANNO FRANCESCO

VIA DONIZZETTI, 12 - 74027 - SAN GIORGIO JONICO

MANSIONE LIVELLO

Codifica INPS : 1 -

OPERAT. DI ESERCIZIO - 140

20 - 71021230/20

DATA NASCITA

DATA ASSUNZIONE

DATA LICENZIAMENTO

CODICE FISCALE

CODICI COSTO

26/11/1964 3/01/2004 SRNFNC64S26E036R 04.02.12:01.00.00.00.00.

DATA EMISSIONE

PERIODO COMPETENZA

ORE LAV.

GG LAV

GG RETR.

SETT.

DIFF MIN.

27/06/2005 06/2005 - Giugno 195,00 30 26 4

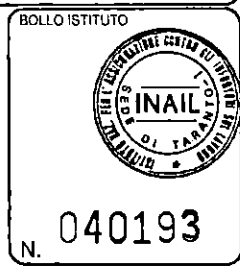
PAGA BASE : 648,62

CONTINGENZA : 533,58

COMP. ACC. UNIFICATE : 38,59

INDENNITA' DI MENSA : 16,53

T.D.R. : 41,32



Paga oraria : 6,55713

Paga giorn. : 42,62133

Totale : 1.278,64

COD.	DESCRIZIONE	ORE / GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	30,00		42,62133		1.278,64
380	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ			2,58228	2,58	
123	FESTIVITA' INFRAS.20%	13,00	20,00	8,71100		113,24
112	STRAORD.FERIALE 10%	2,40	10,00	7,98508		19,16
110	MAGGIOR.LAV.NOTT.20%	19,17	20,00	1,50127		28,78
101	LAVORO DOMENICALE	3,00		5,81014		17,43
6	ORE DI SCIOPERO	1,00		6,43405	6,43	
31	FERIE GODUTE	3,00				
174	STR.FERIALE 10% TFR	20,00	10,00	7,98508		159,70
103	INDENNITA' DI TURNO	23,00		0,52000		11,96
163	IND.VEND.BIGLIETTI			54,51000		54,51
167	ORE GUIDA x IND.BIGL	169,30				
168	BIGLIETTI VENDUTI	200,00				
169	INDENNITA' ORARIA			17,16000		17,16
290	ADDEBITO BIGLIETTI			200,00000	200,00	
545	CONG.STRUTTURALE NEG	2,00				

	Premio Ris./EET mese		71,67			
	Decontribuzione mese		71,24			
1	CONTRIBUTO F.P.L.D.	8,8900	1.623,00		144,28	
6	IMPON. INPS TARANTO		1.623,00			
	Tot. rit. sociali		144,28			
	Imponibile Fiscale		1.549,87			
	Ded. no tax family		602,85			
	Ded. ex Art.11 TUIR		235,23			
	di cui ded.Base mese		94,09			
	Impon. fiscale netto		711,79			
	Rit. Fis. mese lorda		163,71			
	Rit. Fis. mese netta				163,71	
	SINDACATO 2	1,0000	1.182,20		11,82	

NOTE

Acc. c.c. n.: 958967

Data valuta : 29/06/2005

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

AGENZIAQ N. 6

TOTALE RITENUTE

TOTALE COMPETENZE

528,82

1.921,11

NETTO IN BUSTA

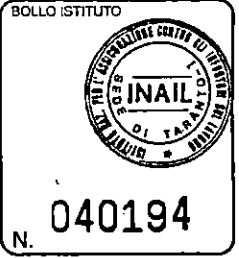
Continua su foglio numero

00000040193

SPETTANTI	GODUTE	RES DUE	SPETTANTI	GODUTE	RES DUE	SPETTANTI	GODUTE	RESIDUI
PERM AP.			FEST AP			PERM AP.		
A.C.			A.C.			A.C.		
ACCANT TFR	IMP FISC ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ EFFETTUATE					

DETRAZ

COD. AZIENDA/FILIALE 1 - 3		RAZIONE SOCIALE Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		POS. INPS 7803355359	
MATRICOLA/COD. MECC. 0000387831\		DIPENDENTE SORANNO		FRANCESCO	
INDIRIZZO VIA DONIZZETTI, 12 - 74027 - SAN GIORGIO JONICO					
Codifica INPS : 1 -		OPERAT. DI ESERCIZIO - 140		20 - 71021230/20	
DATA NASCITA 26/11/1964	DATA ASSUNZIONE 3/01/2004	DATA LICENZIAMENTO	CODICE FISCALE SRHFN64S26E036R	CODICI COSTO 04.02.12:01.00.00.00.00.	
DATA EMISSIONE 27/06/2005	PERIODO COMPETENZA 06/2005 - Giugno	ORE LAV 195,00	GG. LAV 30	GG. RETR 26	SETT. 4
				N. PROGRESSIVO 040194	



Segue da foglio numero : 00000040193

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
------	-------------	--------	---	-----------	----------	------------

ANF - Cod. tab. 11	26,00			14.474,00		220,53
--------------------	-------	--	--	-----------	--	--------

NOTE			TOTALE RITENUTE 528,82			TOTALE COMPETENZE 1.921,11		
Acc. c.c. n.: 958967			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.			NETTO IN BUSTA 1.392,00		
Data valuta : 29/06/2005			AGENZIAQ N. 6			(Lire 2.695.288)		
ARR. PRECEDENTE 0,37			ARR. ATTUALE 0,08					
SPETTANTI	GODUTE	RESIDUE	SPETTANTI	GODUTE	RESIDUE	SPETTANTI	GODUTE	RESIDUI
FEST. AP. 30,00	30,00	0,00	FEST. AP. 0,00	0,00	0,00	FEST. AP. 0,00	0,00	0,00
AC. 12,50	5,00	7,50	AC. 5,00	0,00	5,00	AC. 0,00	0,00	0,00
ACCANT. TFR	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR A1 31/12/04	No Tax Family			
107,57	9.025,36	917,47	0,00	1.063,11	3.617,10			
Confuge	Figli	!Gg. Mese						
214,35!	388,50!	30						

17012
Prof. az. n. /UP

Taranto, 24 SET. 2018

Al Sig.
Soranno Francesco
effettivamente domiciliato
presso studio
Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

robertobarberio@legalmail.it

" " Egr. Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO

avv.everardozilio@pec.it

" " Area Contabilità
" " Area Personale
SEDE

OGGETTO: Controversia diritto di precedenza: erogazione somme giusta dispositivo emesso il 12 settembre 2018 dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto.

Con il dispositivo in oggetto, la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la scrivente Società, a norma dell'art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2000, a liquidare a suo favore una indennità risarcitoria commisurata a n. 6 mensilità della sua ultima retribuzione globale di fatto percepita, con compensazione delle spese legali.

Pertanto, al sol fine di dare esecuzione al provvedimento in esame, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso il medesimo provvedimento, sarà versato a suo favore l'importo lordo di € 7.671,84 (ossia € 1.278,64, quale ultima retribuzione globale percepita, * n. 6 mensilità riconosciute dalla Corte), pari ad un netto di € 5.907,32, previa esito positivo della verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973.

Si chiede, all'uopo, di farci pervenire per iscritto le coordinate bancarie per l'accredito delle somme.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Oggetto: controversie c./ MARIANO Cataldo, SORANNO Francesco, SCARNERA Giuseppe - Corte di Appello

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 12/09/2018 17.28

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Cara Tiziana,

allego n. 3 dispositivi con cui la Corte ha accolto (per quanto di ragione) l'appello promosso dai sigg.ri Mariano, Soranno e Scarnera, con condanna dell'AMAT a pagare agli appellanti un'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Le spese di lite sono state compensate.

Con i provvedimenti in questione la Corte ha scelto una via intermedia tra i precedenti del 2014 (LOCHI - risarcimento parametrato su 12 mensilità) e del 2018 (SOLITO - in cui non è stato liquidato alcun risarcimento).

Ciao

Marco

—Allegati:

SORANNO (disp. 12.09.18).pdf	285 kB
MARIANO (disp. 12.09.18).pdf	406 kB
SCARNERA (disp. 12.09.18).pdf	338 kB

per off. soli

Prot. n. 16210
del 13 SET. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Registrazione	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.F.	☐

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Inviato: giovedì 20 settembre 2018 20:48
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Re: Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di taranto diritto di precedenza)

La lettera va bene.
Cordiali saluti
Marco

Il giorno gio 20 set 2018 alle ore 15:08 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Marco buonasera,

ti invio in allegato la nota da inviare all'avvocato Everardo Zilio per i tre giudizi in oggetto riferiti ai Sigg. Mariano, Soranno e Scarnera (gli importi sono uguali per tutti i ricorrenti).

Volevo chiedere se devo inserire comunque la clausola "salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso il medesimo provvedimento", visto che credo rimanga solo il ricorso in Cassazione.

Dammi conferma se la lettera può andare, così provvedo a farla firmare al Direttore.

Saluti

Menenti

n. aut. 327/18
con. 1391/18

263/13 p.4

Corte di Appello di Lecce. Sez. Dist. di Taranto
Sez. LavoroRepubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Dispositivo di Sentenza

nella causa fra:

Seranno Francesco

e

ATAF spa

ecco che il Nello per quanto di ragione e
per l'effetto, in favore dell'ente
che ne fu parte, condanna l'ATAF spa al
pagamento, in favore di Seranno Francesco,
dell'indennità di risarcimento di cui all'art.
32 c. V l. 183 per la somma di sei mesi
netti dell'ultima retribuzione percepita di

lordo per l'iva. Spese compensate.

Taranto, 12.9.18

Il Presidente
Oly

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il: 25/09/2018 08:10 AM
Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversia diritto di accesso
Priorità: normale
[dati-cert.xml\(777\)](#)
[smime.p7s\(5869\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:10:16 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di accesso" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: EDC40320-595E-BE3D-745C-FA4DD5C9BEAF@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 25/09/2018 08:10 AM

Oggetto: CONSEGNA: Controversia diritto di accesso

Priorità: normale

[dati-cert.xml](#)(817)

[postacert.eml](#)(62191)

[smime.p7s](#)(6033)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.everardozilio@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:10:17 (+0200) il messaggio con Oggetto "Controversia diritto di accesso" inviato da ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it ed indirizzato a avv.everardozilio@pec.it è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: EDC40320-595E-BE3D-745C-FA4DD5C9BEAF@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato; per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: <http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 25/09/2018 08:04 AM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversia diritto di accesso

Priorità: normale

[daticert.xml\(781\)](#)

[smime.p7s\(5869\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:04:17 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di accesso" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: C3B12855-26E0-9122-7EFA-E68086121DC5@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 25/09/2018 08:04 AM

Oggetto: CONSEGNA: Controversia diritto di accesso

Priorità: normale

[postacert.eml](#)(62213)

[dati-cert.xml](#)(1067)

[smime.p7s](#)(6054)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:04:19 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di accesso" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio:

C3B12855-26E0-9122-7EFA-E68086121DC5@telecompost.it -----

Delivery receipt The message "Controversia diritto di accesso" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 25/09/2018 at 08:04:19 (+0200) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: C3B12855-26E0-9122-7EFA-E68086121DC5@telecompost.it

1433

COPIA

Studio legale Zilio

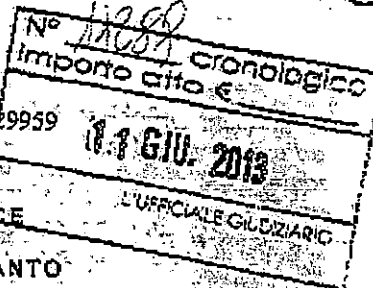
Avv. Everardo J. ZILIO

Avv. Donato DE MARTINIS

Via Tito Minniti, n. 64 - tel. e fax 0997329959
74100 - TARANTO

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

RICORSO IN APPELLO

PROCURA ALLE LMI

lo sottoscritto SORANNO

Francesco, delego gli Avv. J.

Everardo J. ZILIO e Donato

DE MARTINIS rappresentarmi

e difendermi in tutte le fasi del

presente giudizio, e quindi,

anche in quella di

impugnazione ed esecuzione,

nonché in ogni altro giudizio ad

esso conseguente, etc.

collegato con le più ampie

facoltà di legge, incluse quelle

per chiamare terzi in causa,

transigere e condurre ad ogni

condizione la controversia,

risolvere e quietanzare,

rinunciare agli atti ed

estinguere in ogni modo le

procedure, assistere anche

agli atti esecutivi, nominare

consulenti di parte, associare

e farsi sostituire da altri

avvocati e procuratori,

retificandone sin d'ora il loro

operato.

Autorizzo il trattamento dei dati

personali per le finalità e

secondo le modalità consentite

dalla vigente normativa in

materia di tutela della privacy,

ai sensi del D. L. n. 196/03.

Eleggo domicilio presso il loro

studio sito in Taranto alla via

Minniti, 64,

Taranto il 20.3.2013

(SORANNO Francesco)

Sore Fm

La firma è autografa

(Avv. Everardo J. ZILIO)

[Signature]

SORANNO Francesco, nato a Ginosa (TA) il 26.11.1964, residente in **SARE** Giorgio J. (TA) alla via Donizetti n. 12 (C.F. SRNFNC64S26E036R), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto dagli Avv. J. Everardo J. ZILIO (C.F. ZLIVRD71S01L049W) e Donato DE MARTINIS (C.F. DMRDNT77H18C136U), presso il cui studio in Taranto, alla via T. Minniti n. 64, è elettivamente domiciliato;

- APPELLANTE

contro

A.M.A.T S.p.A. (c.f. 00146330733), in persona del legale rappresentante p.r. con sede in Taranto alla via C. Battisti, n. 657, elettivamente domiciliata in Taranto, Corso Italia, 254, presso lo studio dell'Avv. Roberto BARBERIO;

- APPELLATAPROPONE APPELLO

per l'integrale riforma della sentenza n. 646 pubblicata in data 8 febbraio 2013 resa *inter partes* dal sig. Giudice del lavoro di Taranto, Dott. Sebastiano GENTILE, in data 31 gennaio 2013, pronunciata per la definizione della causa iscritta al n. 10123/2011 R.G., mai notificata.

PREMESSA

L'odierno appellante adiva il Tribunale di Taranto per sentire accogliere, in via principale, la domanda di nullità della clausola appositiva del termine dei vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione, stipulati in successione con l'A.M.A.T. S.p.a. dal 14.6.2003, con conseguente richiesta di conversione degli stessi in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riammissione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad almeno 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita (così come previsto dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183). In via subordinata, il sig. SORANNO formulava le medesime richieste di



Depositato in Cancelleria

20 MAG. 2013

L'Assistente
(Antonio BELLO)

conversione e di pagamento dell'indennità risarcitoria, in ragione dell'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001¹.

• In primo grado il ricorrente deduceva, in sintesi: a) di essere stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con un primo contratto di lavoro a termine del 13.6.2003, della durata di tre mesi, con l'attribuzione della qualifica di operatore d'esercizio, parametro 140, con decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15 settembre 2003; b) che il ricorso a tale schema contrattuale veniva motivato dal datore di lavoro per la dichiarata necessità di sostituire il "personale di guida durante il periodo di fruizione del congedo"; c) che il contratto in questione si limita ad invocare una generica necessità di sostituire i lavoratori in ferie, omettendo del tutto di indicare i nominativi di coloro che avrebbero usufruito del periodo di congedo; d) che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, l e il comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2011, la clausola appositiva del termine debba essere dichiarata considerata nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato; e) di aver continuato a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente dal 31.10.2003 al 31.12.2003 sulla base di numerosi contratti di somministrazione conclusi tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a., il ricorso ai quali veniva espressamente motivato per far fronte

¹ Le conclusioni rassegnate in ricorso sono le seguenti: 1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 14.6.2003 e 2.1.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra SORANNO Francesco e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in ordine di gradazione: a) dal primo di tali contratti e dunque dal 14.6.2003; b) dall'inizio della somministrazione (31.10.2003); c) dal secondo contratto a termine del 2.1.2004. 3) Per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SORANNO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria del di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; 4) In caso di mancato riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e di somministrazione, accertare e dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto: 5) dichiarare la conversione del contratto a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004; 6) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SORANNO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria del di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. 7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti. 8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.

alla "sostituzione di lavoratori assenti"; f) che, anche in tal caso, l'indicazione della causale appositiva del termine è del tutto generica, priva dell'indicazione dei nominativi dei lavoratori assentatamente sostituiti e senza alcuna specificazione in merito alle ragioni della loro assenza; g) che da tanto deriva il diritto alla conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, quanto meno con effetto dall'inizio della somministrazione; h) di essere stato nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 2 gennaio 2004 per un periodo pari a 6 mesi; i) che l'ennesimo ricorso a tale tipologia di contratto veniva motivato dalla necessità di far fronte alle carenze di organico "...nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato"; l) che tra la scadenza dell'ultimo dei contratti di somministrazione (31.12.2003) e l'inizio del successivo rapporto a termine (3.1.2004) è intercorso un periodo inferiore ai 10 giorni prescritti dalla legge; m) che, pertanto, non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 in tema di successione di contratti, sussiste il diritto alla conversione dell'ultimo contratto a termine in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dunque con decorrenza dal 2.1.2004); n) nelle more dell'espletamento della detta procedura di selezione il contratto individuale a termine del 2.1.2004 (con scadenza originaria fissata al 2.7.2004) veniva successivamente prorogato sino al 30.6.2005 con comunicazione A.M.A.T. (Prot. 13504/UP) del 2.7.2004; o) che, anche in tal caso, è evidente l'intento del datore di lavoro di eludere la disciplina vigente in tema di contratti a termine, atteso che, contrariamente a quanto indicato in seno al contratto del 2.1.2004, il bando di selezione era, in realtà, destinato non solo alla copertura dei posti vacanti mediante ordinari contratti a tempo indeterminato, ma anche attraverso l'ennesimo ricorso alla tipologia dei contratti a termine (*sub specie* dei contratti di inserimento); p) che da tanto debba conseguire la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine con conseguente conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

• Si costituiva l'A.M.A.T. S.p.A. che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda, la decadenza dall'impugnazione dei contratti, nonché la prescrizione dei "diritti di pagamento". Allo stesso modo contestava integralmente la domanda sostenendo, in particolare, il proprio status pubblicistico con conseguente inapplicabilità della disciplina privatistica in tema di conversione dei rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato. Nel merito, infine, sosteneva il legittimo uso delle tipologie contrattuali contestate.

• La causa veniva introdotta ed istruita solo attraverso la produzione documentale e all'udienza del 31.1.2013, previa discussione, il giudice riservava la decisione, resa in data 8.2.2013 con la pubblicazione della sentenza odiernamente gravata che, nel disattendere le istanze del ricorrente, rigettava le domande e compensava integralmente le spese.

* * *

SULL'AMMISSIBILITA' DELL'APPELLO

Con il d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, è stato introdotto un filtro processuale alla trattazione dell'appello, subordinando la decisione al preliminare superamento di un vaglio prognostico di ammissibilità dell'impugnazione, fondato sulla *"ragionevole probabilità di accoglimento"* dell'appello. Il criterio di valutazione dell'insussistenza è quello del *fumus boni iuris*, come precisato dalla Corte di Appello di Milano del 10.10.2012 (secondo cui *"In ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell'appello, la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris"*; cfr. www.IlProcessoCivile.com, 252, 2012).

Tanto premesso, la sentenza impugnata si fonda su presupposti di diritto del tutto errati, poiché il giudice di prime cure ha basato l'intera decisione partendo dalla preliminare assimilazione della società resistente con la Pubblica Amministrazione, pertanto, estendendo alla fattispecie controversa la disciplina applicabile alla P.A. in tema di assunzione e contratti di lavoro. Il giudice gravato ha ritenuto applicabile la normativa introdotta dal d.l. n. 112/2008 (convertito in l. n. 133/2008) e, in subordine, anche quella di cui al d.l. n. 702/1978 (convertito nella legge n. 3 del 1979). Per l'effetto di tale ingiusta assimilazione, il giudice del lavoro non è entrato nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro impugnati dal ricorrente, limitandosi soltanto a negare in radice il diritto del ricorrente alla conversione dei contratti, sia qualunque diritto a percepire indennità risarcitorie.

La copiosa giurisprudenza formatasi sul punto ed una corretta lettura delle norme erroneamente poste dal Tribunale a fondamento della decisione gravata, consentono di ritenere ampiamente superato, quanto meno, il limite "statistico" imposto e richiesto dall'art. 348 bis c.p.c. Non può, infatti, revocarsi in dubbio la sussistenza di una *"ragionevole probabilità di accoglimento"* del presente appello, posto che la sentenza poggia integralmente su una disciplina (quella di cui al d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008) entrata in vigore 5 anni dopo i contratti



MM

impugnati (violazione del principio di irretroattività della legge) o, peggio ancora, su una normativa (quella rinvenuta dal d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3 del 1979) abrogata, priva di portata generale e, comunque, inapplicabile al caso di specie!

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sull'individuazione di quelle parti del provvedimento impugnato da cui deriva una chiara violazione della legge. La sentenza di primo grado dovrà essere riformata per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

1) SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI NULLITA' E RELATIVA CONVERSIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO: VIZIO DELLA MOTIVAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE

1.A) IRRETROATTIVITA' DELLA NORMATIVA APPLICATA

Il giudice di prime cure ha fondando principalmente ed in modo erroneo la propria decisione sull'asserita applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008. Più precisamente, a pag. 3 della sentenza il Tribunale si è pronunciato come segue: «risulta fondata ed assorbente l'eccezione della resistente che fa leva sulla natura di azienda municipalizzata dell'A.M.A.T., partecipata e controllata dal Comune di Taranto; e da ciò desume l'applicabilità del divieto di assunzione a tempo indeterminato mediante conversione di contratti a termine, allo stesso modo che nelle pubbliche amministrazioni. Tale assimilazione è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), 1° comma, d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui, «...le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Il giudice di prime cure esclude «la natura speciale di tali disposizioni», sostenendo l'espressa «estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica». Tale applicazione normativa, che consente di ritenere applicabile a contratti del 2003 una disciplina entrata in vigore 5 anni dopo la loro stipulazione, risulta davvero di difficile comprensione e deve essere emendata!

E' bene precisare che, per le note finalità di controllo della spesa pubblica, con il comma 2 bis dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, il legislatore ha esteso in maniera generalizzata anche alle "società a partecipazione pubblica locale" i divieti e le limitazioni poste a carico della P.A. per l'assunzione del personale attraverso il d.lgs n. 165/2001. Fermo restando il principio generale di irretroattività della legge, è lo stesso dato letterale della disposizione citata (comma 1° dell'art. 18 della legge n. 133/2008) a posticipare espressamente l'efficacia della normativa a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 112/2008. Sul punto specifico della irretroattività della norma, la stessa Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con delibera prot. n. 1277/2009, con riferimento alla legge n. 113/2008, ha osservato come "il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell'ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, (...) il dato normativo precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla disposizione che lo introduce". La Corte dei Conti, in definitiva, ha ribadito che, non essendoci alcun riferimento al valore retroattivo della norma, la stessa non può essere applicata alle attività realizzate prima della sua entrata in vigore.

Per corroborare la propria decisione di applicare retroattivamente al caso di specie la normativa anzidetta, il Tribunale, chiaramente fuorviato dalla tesi della controparte, ha sostenuto, facendo proprie le difese avverse, che l'intervento nel 2008 del legislatore aveva lo scopo di *"(...) ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fine di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione"* (cfr. pag. 4 della sentenza). Consapevole della iniquità della decisione, il giudice ha letteralmente inventato l'istituto della "ratifica legislativa", non già relativa a provvedimenti normativi vigenti in altri ambiti, come quello internazionale o comunitario, ma di semplici "istanze giurisprudenziali o dottrinali".

A smentire ulteriormente l'esistenza di una norma, e non certo delle isolate e pruriginose istanze di isolate giurisprudenze o anonima dottrina, precedente all'intervento legislativo del 2008, basti pensare che se fosse vero, come ha predicato il giudice gravato, che il legislatore già in passato avesse assimilato le società a partecipazione pubblica alla P.A. con altra legge di portata generale, la normativa del 2008 avrebbe al più richiamato il contenuto precettivo



dell'altra disposizione preesistente, senza necessità di creare una disciplina *ad hoc*.

1.B) FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE

Nel pervicace tentativo di trovare un fondamento giuridico all'errata assimilazione dell'A.M.A.T. alla P.A., il giudice del lavoro ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, norma finalizzata a limitare l'assunzione di personale straordinario nel settore pubblico nel 1979, e che sarebbe applicabile anche alle società a partecipazione pubblica. Per corroborare la tesi secondo cui la norma avrebbe una portata generale, il Tribunale di Taranto ha richiamato genericamente "tesi prevalenti" e "istanze giurisprudenziali" che escluderebbero la natura speciale delle disposizioni richiamate, limitandosi invece a riportare unicamente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6699 del 2.5.2003, che affronta l'interpretazione della norma in questione, ma che si riferisce – come sarà dimostrato ampiamente – a un caso di specie differente da quello controverso e comunque antecedente alla stessa normativa del 2008.

L'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978 non può trovare applicazione nel caso di specie poiché non è una norma avente portata generale. Infatti, quantomeno prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, nell'ordinamento non era rinvenibile un principio generale di inconvertibilità dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. Singoli divieti di assunzione erano previsti per situazioni contingenti stabiliti con norme imperative di settore, quali, per l'appunto il d.l. n. 702/1978 per gli Enti locali; il D.P.R. n. 761/1979 per la Sanità, oppure dalla contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001 e dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego). Come noto, le normative di settore sono divenute inefficaci per effetto dell'entrata in vigore della contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001, con la conseguenza che, venute meno tali norme, è venuto meno anche il limite al divieto di conversione di cui al citato art. 36. Infatti, detti contratti collettivi sono stati disapplicati poi dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001. Infine, anche l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 è divenuto inefficace per una ragione interna al suo stesso dispositivo, che correla l'operatività del divieto alle norme imperative e alla loro violazione, sicché, venute meno le norme imperative, con esse cade il relativo divieto di conversione dei contratti a termine.

Peraltro, l'art. 5 del d.l. n. 702/1978 fa riferimento alla disciplina privatistica di cui alla legge n. 230/1962, espressamente abrogata e sostituita

dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, normativa di riferimento per i contratti a termine dedotti in giudizio, il quale dispone che: «*tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo*».

Con il d.l. n. 702/1978, contenente *"Disposizioni in materia di finanza locale"*, il legislatore aveva inteso garantire non solo la stabilizzazione generalizzata del personale precario assunto negli enti locali, ma anche e soprattutto chiudere legislativamente i capitoli dei disavanzi di amministrazione per l'anno 1979. Scopo dichiarato dell'art. 5 era quello di porre fine *"al capitolo dei debiti occulti o palesi accumulati dagli Enti locali dalla fine del secondo conflitto mondiale"* (cfr. relazione per la Commissione parlamentare di Vigilanza), quindi, trattavasi di una normativa approvata per far fronte ad esigenze di bilancio degli enti locali, priva di carattere generale per gli anni successivi al 1979. Tanto trova conferma sia nelle premesse della legge [*"considerata la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano agli enti locali di predisporre nei termini prescritti i bilanci di previsione per l'anno 1979 (...)"*], sia nel 1° comma dell'art. 5 del d.l. n. 702/1978, il quale precisa che *"Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale (...)"*.

Anche qualora si volesse erroneamente ritenere che il d.l. n. 702/1978 abbia portata generale e che siano, pertanto, operativi i limiti alle assunzioni introdotti *illo tempore* dalla normativa, dunque anche prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, non v'è dubbio che gli stessi limiti non potrebbero valere per il caso in esame. A tal proposito si rende opportuna una preliminare distinzione tra l'affidamento del servizio ad una organizzazione distinta da quella dell'Ente e la gestione in economia del servizio. Quest'ultima modalità di gestione risulta caratterizzata dall'affidamento del servizio ad un organo burocratico, interno alla compagine comunale, con proprio personale, al quale va necessariamente applicato il regime pubblicistico proprio degli altri dipendenti dell'Ente locale. Diversamente, nel caso di affidamento a terzi (ed è proprio in tal modo che si configurano i rapporti tra Comune di Taranto ed A.M.A.T. S.p.a.), si è in presenza di servizi (in questo caso di trasporto) la cui attività è esercitata con un'organizzazione comunque distinta da quella pubblicistica dell'Ente ed avente autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale. Ne consegue che, con riferimento ai rapporti di lavoro, ad essi è applicabile la disciplina privatistica genericamente intesa, con i relativi rinvii alla contrattazione collettiva. Quando,



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

invece, detta attività è svolta, in economia, dall'Ente locale, senza l'intermediazione di una distinta e speciale organizzazione, i relativi rapporti di lavoro restano assoggettati, ad ogni effetto, alla disciplina pubblicistica di tale Ente e alla contrattazione collettiva propria del relativo personale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6/2/2008 n. 342).

Fatta questa doverosa premessa, è ora il caso di entrare ancora una volta nel merito dell'applicabilità del d.l. n. 702/1978 ai rapporti di lavoro in analisi, sotto l'aspetto dell'estensione o meno di tale disciplina alle c.d. aziende municipalizzate, oggi divenute società in house. La risposta non può che essere negativa, non solo in virtù delle argomentazioni sopra articolate, ma anche per le seguenti ulteriori ragioni.

Non v'è dubbio, infatti, che il riferimento alle aziende operato dal richiamato art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978 (ed ai presunti limiti nelle assunzioni) non poteva che riguardare le c.d. aziende municipalizzate (disciplinate dalla legge Giolitti del 1903 e dal successivo Testo Unico n. 2578/1925), nella loro originaria veste di enti pubblici senza scopo di lucro. Nel 1978, il legislatore (e la relativa giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla normativa) non potevano che ignorare il contenuto della futura legge n. 142/1990, poi ripresa nell'art. 115 del d.lgs. 267/2000. Con questa normativa, che come noto, ha introdotto la possibilità di trasformare le aziende municipalizzate in società per azioni, è stata istituita la figura della c.d. azienda speciale, quale "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto" (cfr. art. 25, comma 1°, legge n. 142/1990).

Il dato letterale della norma trova il costante conforto della giurisprudenza, la quale ha più volte delineato la natura giuridica propria dell'azienda speciale, la quale "non può configurarsi alla stregua di una pubblica amministrazione" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 7 febbraio 2012, n. 641 e TAR Lazio - Roma, Sez. II ter, n. 931/2011). Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha sottolineato chiaramente che l'azienda speciale rientra nel novero degli "enti pubblici economici" (così come già affermato anche dalla Corte di Cassazione - cfr. Cass. nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01) e che, quindi, non può considerarsi una pubblica amministrazione. Alla stregua di tale ragionamento condiviso dalla giurisprudenza, deve ritenersi che il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, quantomeno sino al 2008, poteva essere applicabile in ogni sua

parte solo alle pubbliche amministrazioni espressamente menzionate nell'art. 1, comma 2°. Ebbene, in tale elencazione non è possibile rinvenire organizzazioni assimilabili alla forma giuridica rivestita nel 2003 dall'A.M.A.T. S.p.a.

Che al caso di specie sia applicabile *in toto* la disciplina privatistica lo si può desumere, *a contrario*, anche dalla seguente pronuncia sempre del Consiglio di Stato (Sez. V Sent., 06/02/2008, n. 340) secondo cui: *"il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali addetti al servizio di autolinee urbane, gestito dall'ente locale in economia, cioè con propria organizzazione e con proprio personale, e non "direttamente", cioè a mezzo di aziende municipalizzate o speciali, è disciplinato dagli accordi sindacali per il personale degli Enti locali"*. Se ne inferisce che, laddove l'Ente pubblico, diversamente, si avvalga di aziende "esterne", i relativi rapporti di lavoro saranno regolati, oltre che dalla disciplina ordinaria di diritto privato, anche dalla contrattazione collettiva stabilita dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza (e non da contratti collettivi o norme di pertinenza del settore pubblico). Peraltro, la personalità giuridica, che si acquisisce con l'iscrizione al registro delle imprese, fa dell'azienda speciale un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale di riferimento. Più precisamente, l'acquisto della personalità giuridica da parte dell'azienda speciale, comporta, oltre l'iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private (Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405) e, lo si ribadisce, alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272). L'azienda speciale deve, quindi, considerarsi un ente strumentale degli Enti locali, che – in quanto dotata di propria autonomia imprenditoriale, giuridica, di bilancio ed organizzativa – "vive di vita propria", ancorché intimamente collegata all'Ente di riferimento.

Sotto altro aspetto, anche qualora si volesse negare lo status di azienda speciale dell'A.M.A.T. S.p.a., affermandone il carattere di ente pubblico, le conclusioni non sarebbero differenti in ordine all'inapplicabilità del citato d.l. n. 702/1978. E' proprio il caso oggetto dell'analisi di un'importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 11-07-2006, n. 15661), del tutto trascurata dal giudice gravato. Tale pronuncia consente di distinguere in modo chiaro quale sia il confine tra un ente pubblico economico ed un ente pubblico non economico (con conseguente diversità della disciplina applicabile). L'indagine compiuta dalle SS.UU. rivela che, qualora gli scopi e le modalità operative trascendano l'attività meramente imprenditoriale, l'azienda



Handwritten signature or initials.

deve essere qualificata come ente pubblico non economico, le cui controversie concernenti i rapporti di lavoro sarebbero addirittura da intendersi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo (cioè chiaramente nella vigenza dell'art. 1 del d.l. 6 maggio 1994, n. 269, convertito in l. 4 luglio 1994, n. 432 e dunque antecedentemente al d.lgs. n. 165/2001, art. 63). Diversamente, proseguono le SS.UU., quando l'azienda è istituita successivamente, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, in sostituzione del precedente soggetto giuridico per svolgere gli stessi servizi, essa è classificabile nel novero degli enti pubblici economici, con giurisdizione del giudice ordinario. Ora, poiché l'A.M.A.T. dal gennaio 2001 (anno in cui è avvenuta la sua trasformazione in S.p.a.) rientra nel novero delle aziende speciali (o al limite degli "enti pubblici economici"), non può considerarsi alla stregua di una pubblica amministrazione, con la conseguente inapplicabilità sia della disciplina di cui al d.l. n. 702/1978, sia di quella introdotta dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che può, invero, essere applicata solo alle pubbliche amministrazioni ivi espressamente menzionate.

Si evidenzia e ribadisce ancora, quale fatto notorio, che la società resistente ha sempre avuto un proprio bilancio, una gestione economico-finanziaria autonoma, una propria dotazione organica, una sede propria, una propria gestione di cassa con autonomo servizio di tesoreria, propri organi gestionali autonomi, con evidente distinzione dall'organizzazione del Comune di Taranto. Non potrebbe essere conferito status pubblicistico all'A.M.A.T. S.p.a. per il sol fatto che la stessa svolge un'attività di interesse pubblico. Infatti, non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico, ente pubblico economico ed azienda speciale, ma la struttura giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20-10-2000, n. 1132).

In realtà, prima dell'introduzione nel 2008 della citata normativa era pacifico che la selezione del personale da parte delle società in house fosse disciplinata dalla normativa privatistica del lavoro. Del resto, era normale che così fosse, posto che l'attività di organizzazione delle risorse umane di lavoro è una prerogativa dell'attività d'impresa, esercitata a pieno titolo anche dalle società in house.

Sulla questione il Consiglio di Stato, sez. VI, con la nota sentenza n. 269 del 20 gennaio 2009, afferente ad una controversia insorta prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. 112/2008, ha correttamente rilevato che la normativa statale aveva espressamente stabilito che il rapporto di lavoro del personale

dependente dalla società fosse disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che: «*la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne possiede le azioni in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, atteso che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico*» (cir. Trib. Milano Sez. lavoro, 25/10/2010 Trib. Genova Sez. lavoro Sent., 21/10/2009). Tale orientamento è stato seguito anche dallo stesso Tribunale di Taranto, laddove, con le recenti sentenze n. 5148/2011 (già versata in atti) e n. 5794/2012, i giudici chiamati a pronunciarsi hanno così risolto la questione: «*...non potendo con tutta evidenza la forma di sovvenzionamento prescelta dalla resistente per l'esercizio della propria attività sociale (a partecipazione pubblica o meno) influire con la disciplina che regola i rapporti di lavoro con i dipendenti, chiamati a svolgere attività lavorativa in favore di una società privata (S.p.a.) e non anche di un ente pubblico; (...omissis...) indipendentemente dalla tipologia di servizio effettuato, l'AMAT è comunque una società per azioni, dunque soggetto di diritto privato, la cui disciplina (di diritto privato) regola i rapporti con il personale dipendente*». Ed era proprio attraverso la disciplina privatistica del lavoro che il Tribunale di Taranto avrebbe dovuto correttamente fondare la propria decisione, quindi, entrando nel merito della legittimità dei vari contratti stipulati, accertarne la nullità e, conseguentemente, convertire il rapporto di lavoro sulla base di un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ma anche qualora si volesse astrattamente ritenere applicabile alla società resistente la disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001, quindi aderire, per assurdo, all'errore di fondo gravante sulla sentenza impugnata, non v'è dubbio che, anche in tal caso, il giudice di prima cure avrebbe potuto ugualmente pronunciarsi in modo conforme alla legge, accogliendo la domanda del ricorrente.

Più precisamente, il Tribunale di Taranto, operata sia pure erroneamente l'assimilazione giuridica tra A.M.A.T. S.p.A. e P.A., avrebbe dovuto disapplicare il disposto di cui all'art. 36 del suddetto d.lgs. n. 165/2001, aderendo, in tal modo, alla più recente ed accorta giurisprudenza, che, prendendo a riferimento le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di principio di



PR

non discriminazione per i lavoratori a termine², ha, infatti, ritenuto applicabile la sanzione della "conversione" del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato, prevista per il settore privato, anche al lavoro pubblico, disapplicando l'art. 36, d.lgs. n. 165/2001.

E' proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia ad affermare il dovere del giudice nazionale di esercitare un controllo diffuso della normativa nazionale. Quest'ultimo, infatti, nel caso in cui riscontri delle difformità rispetto al diritto comunitario, dovrà procedere alla disapplicazione della norma interna, e ciò a prescindere dall'esercizio della facoltà di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione di tale principio (art. 267, secondo comma, TFUE).

Nel dettaglio, si porta all'attenzione dell'Ecc.ma Corte la sentenza 15 marzo 2012, n. 1545 pronunciata dal Tribunale di Trani, che ha ritenuto nei casi di accertata illegittimità del termine che " (...) non possa trovare applicazione il divieto di conversione di cui all'art. 36 d. lgs. 165/2001, alla luce della ordinanza c.d. "Affatato" del 1.10.10 della C.G.E., secondo cui la predetta norma non è ostacolata nella sua vigenza e applicabilità dalla direttiva europea cit. "quando l'ordinamento giuridico...prevede...altre misure effettive per evitare ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato...". Orbene, in quest'ottica questo G. ritiene che l'attuale ordinamento non contenga alcuna efficace sanzione idonea ad ovviare all'utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto, nel pubblico impiego, a mente della norma citata.

E valga il vero: ove si ritenesse applicabile il cit. art. 36, che prevede il solo limitato risarcimento del danno, peraltro privo di parametri determinati, non si

² Cfr. Corte di Giustizia UE 8 settembre 2011, causa C-11/10; Corte di Giustizia UE (ord.) 1 ottobre 2010, causa C-3/2010 (Affatato, punti 36-63), in *D&L - Riv. crit. dir. lav.*, 2010, 956, con nota di ZAMPIERI, *Lo stato dell'arte sull'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego contrattualizzato*; Corte di Giustizia UE 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07 (Angelidaki e altri, punti 145 e 182-190), in *Lav. giur.*, 2009, 437, con nota di M. MISCIONE, *La Corte di Giustizia sul contratto a termine e la clausola di non regresso*; Corte di Giustizia UE 7 settembre 2006, cause C-180/2004 (Vassallo, punti 33-42), e 7 settembre 2006, causa C-53/2004 (Marrosu e Sardino, punti 44-57); *ivi*, 2006, 966, con nota di M. MISCIONE, *Non trasformazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico*; Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2006, causa C-212/04 (Adeneler e altri, punti 81-105), in *Foro it.*, 2007, I, 343, con nota di DE ANGELIS, *Il contratto di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni alla luce della giurisprudenza comunitaria: spunti di riflessione*, e in *Riv. giur. lav.*, 2006, II, 602, con nota di GABRIELE, *Il meccanismo sanzionatorio per l'illegittima successione di contratti a termine alle dipendenze della P.A. al vaglio della Corte di Giustizia.*

otterrebbe (come nei fatti non si è ottenuto) alcun effetto deterrente, tant'è che il malvezzo lamentato è perdurato per oltre un decennio, dalla emanazione del provvedimento legislativo. Stesse argomentazioni valgono per l'eventuale applicazione dell'art 32 L. 183/2010, nella sola parte in cui prevede un semplice indennizzo". Secondo tale corretto orientamento, la mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell'art. 97 Cost. Anzi, secondo i giudici, avrebbe valore risolutivo la necessità di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, principio questo che sarebbe violato proprio dalla differente misura di ristoro tra il settore pubblico e quello privato³.

Alle medesime conclusioni era già gradualmente pervenuta la più recente giurisprudenza di merito; a tal proposito il Tribunale di Siena⁴ ha ritenuto che l'illegittima reiterata apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati con l'amministrazione determina la nullità dei contratti e la conversione in contratto a tempo indeterminato, dando diritto al reinserimento in servizio nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre al risarcimento del danno, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della messa in mora fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa. Anche in questo caso, seppur riferito al lavoro scolastico, ma pur sempre nell'ambito della P.A., il giudice ha disapplicato l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 a vantaggio della Direttiva 1999/70/CE e quindi dell'art. 5 del d.lgs. n. 368/01 (conformi Trib. Trani 19.09.2011, sentenze nn. 4554 e 4556).

Nella stessa direzione, seppur con riferimento ad una fattispecie parzialmente diversa, si è mossa anche una pronuncia della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 9555/10, ha affermato la piena operatività della conversione del contratto a tempo determinato per i lavoratori dipendenti da un ente di diritto pubblico.

In questa prospettiva e con riferimento al già citato criterio risarcitorio previsto dall'art. 32, commi 5-7, della legge n. 183/2010, va precisato, infine, che *"secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e comunitariamente*

³ V. Corte giust. 4 luglio 2008, causa C-212/04, *Adeneler*, cit.; Corte giust. 23 aprile 2009, causa C-378-380/2007, *Angelidaki e altri*, secondo cui «spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l'applicazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne fanno uno strumento adeguato a prevenire, e se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi». Per i primi riscontri di tale orientamento nella giurisprudenza di merito v. Trib. Pisa 13 luglio 2010, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2011, 1, p.

⁴ Trib. Siena, 27 settembre 2010, in *Il Lavoro nella giur.*, 2010, 11, 1107 e ss; nonché in *Questione Lavoro*, Anno II, 2011, I, 89 e ss.

adeguata, in linea con il principio di effettività e di adeguatezza delle sanzioni, con il principio di parità di trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele, l'indennità in questione "può ritenersi essere aggiuntiva rispetto alle tradizionali tutele (incidendo solo sulla limitazione del danno risarcibile), dovendo escludersi per converso che essa possa essere sostitutiva della conversione del rapporto (...)"⁵.

2) SULLA DOMANDA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI: MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA E/O OMESSA PRONUNCIA

Una sentenza costruita su presupposti giuridici errati, non può che pervenire a conclusioni errate. Tanto trova conferma anche nella parte finale della pronuncia gravata, che nega espressamente "il vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati" (cfr. pag. 5 sentenza) sul presupposto dell'asserita parificazione con le occupazioni temporanee presso gli enti pubblici. Percorsa ostinatamente la strada del presunto status pubblicistico dell'A.M.A.T. S.p.A., il giudice di prime cure ha dichiarato che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di risarcimento, in considerazione del fatto che la relativa indennità richiesta altro non è che una conseguenza della dichiarazione di nullità e della conversione del contratto che, in quanto non consentita, preclude ogni sbocco risarcitorio. Il Tribunale di Taranto ha erroneamente collegato il mancato riconoscimento dell'indennità risarcitoria alla circostanza che non fosse "controverso che i rapporti di lavoro siano stati regolarmente retribuiti dall'A.M.A.T. S.p.A." (sic!).

Naturalmente il percorso argomentativo persevera nel ritenere erroneamente applicabile la disciplina di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e non, come avrebbe dovuto, quella di cui agli artt. 5 del d.lgs. n. 368/2001, 1419, comma 2°, c.c. e 32 della Legge n. 183/2010. Tuttavia, anche qualora il conferimento dello status pubblicistico alla società resistente fosse stato operato correttamente, la sentenza resterebbe, come in effetti è, viziata per omessa pronuncia. Infatti, il giudice di prime cure, una volta operata la detta assimilazione tra AMAT e P.A. avrebbe dovuto, in ogni caso, entrare nel merito della legittimità dei singoli contratti impugnati e verificare la sussistenza di eventuali violazioni di disposizioni imperative; successivamente, in caso di accertamento di tali

⁵ Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione del 12 gennaio 2011, Relazione tematica n. 2; sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all'art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010, v. MENGHINI, I commi 5-7 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale, in Arg. dir. lav., 2011, p. 336 ss.; e anche DE MATTEIS, Le ordinanze di rimessione sulla nullità del termine, in Riv. giur. lav., 2011, I, p. 97 ss.

violazioni, il Tribunale, alla luce dell'operata riqualificazione giuridica dei fatti ed in virtù del noto brocardo latino "iura novit curia", comunque avrebbe dovuto riconoscere il conseguente risarcimento del danno in favore del lavoratore previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.

Tale articolo così recita: "in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (...)". Anche in seno alla P.A. il legislatore ha previsto una sanzione per l'utilizzo abusivo dei contratti di assunzione, non direttamente collegata all'eventuale mancata corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, come invece predicato dal giudice di prime cure (cfr. pag. 5 sentenza).

Appare evidente che, il danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, una volta accertato l'abusivo utilizzo dei contratti di lavoro, è sempre dovuto al lavoratore e consiste nella «mancata conversione del rapporto a termine», cioè nella perdita del posto di lavoro e di uno stabile trattamento retributivo. Pertanto, poiché il danno risarcibile deriva proprio dalla «risoluzione del contratto a termine», può affermarsi che il predetto danno, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero, la normativa che secondo il giudice di prime cure sarebbe applicabile al caso di specie), altro non è che il corrispettivo automatico della precarizzazione (o della mancata stabilizzazione del rapporto).

La legge non richiede che il lavoratore fornisca dimostrazione del danno in questione, anche perché, in tal caso, il tutto si tradurrebbe, di fatto, in una *probatio diabolica*. Se all'abuso nell'utilizzo dei contratti di lavoro da parte della P.A. non seguisse automaticamente una sanzione, la norma di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non avrebbe ragione di esistere, e consentirebbe di fatto alla P.A. di ricorrere indiscriminatamente a contratti di lavoro flessibili senza conseguenze di sorta. In altri termini, ricondurre gli aspetti risarcitori nei semplici confini del principio del *neminem ledere*, significherebbe ignorare del tutto la stessa nozione di danno fornita a livello comunitario. A tal proposito, la Corte di Giustizia europea ha precisato che il risarcimento del danno per il lavoratore: 1) deve avere effettiva efficacia dissuasiva; 2) comportare conseguenze non di minore favore rispetto al settore privato (principio di equivalenza); 3) non rendere



[Handwritten signature]

praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Se la normativa italiana in materia di ricorso abusivo a contratti a termine con la P.A. fosse aderente all'interpretazione resa dal giudice di prime cure, non sarebbe conforme alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, con la conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5 d.lgs. n. 165/01, per la violazione dell'art. 117 Cost.

Ad ogni buon conto, in assenza di indicazioni legislative (infatti, il testo dell'art. 36 nulla dice al riguardo)⁶, la migliore giurisprudenza ha comunque individuato a livello interpretativo validi e alternativi parametri da adottare per un effettivo risarcimento: 1) l'applicazione dei meccanismi sanzionatori dei commi 4 e 5 dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante i quali il legislatore ha monetizzato il posto di lavoro assistito da stabilità reale (quale è quello alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), commisurando il risarcimento del danno al valore minimo (cinque mensilità) più la misura sostitutiva della reintegra (quindici mensilità)⁷; 2) l'applicazione del meccanismo sanzionatorio dell'art. 8 della legge 15 giugno 1966, n. 604, più idoneo alle ipotesi di preclusione della prosecuzione del rapporto di lavoro, commisurando il risarcimento ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità⁸; 3) la corresponsione delle retribuzioni maturate nel tempo medio necessario per ricercare una nuova occupazione stabile, tenuto conto di una serie di parametri, quali zona geografica, età, sesso e titolo di studio⁹; 4) la corresponsione della retribuzione spettante per il periodo compreso tra la messa in mora dell'amministrazione e la pronuncia giurisdizionale¹⁰; 5) la corresponsione del

⁶ L'assenza nell'art. 36, co. 5 del d.lgs. n. 165/01 di parametri di computo del danno è stata sottolineata da Trib. Rossano, ord. 14 dicembre 2009, in Foro.it., 2010, 1656 con nota di PERRINO, Lav. prev. oggi, 2010, 252 con nota di BAVASSO.

⁷ Cfr. Trib. Genova, 14 dicembre 2006, in Dir. lav. merc., 2007, 131 con nota di SOTTILE; Trib. Genova, 14 maggio 2007, in Riv. it. dir. lav., 2007, II, 906 con nota di TEBANO, Lav. prev. oggi, 2007, 1514 con nota di VICECONTE; App. Genova, 19 settembre 2008, in Giur. merito, 2009, 2873 con nota di CIRIELLO; App. Genova, 9 gennaio 2009, in Riv. it. dir. lav., 2010, II, 133 con nota di GARATTONI; Trib. Foggia, 5 novembre 2009, in Lav. giur., 2010, 171 con nota di IRMICI; Riv. crit. dir. lav., 2010, 453 con nota di ROTA; Trib. Genova, 24 maggio 2011, in Lav. giur., 2011, 697 con nota di DE MICHELE; Trib. Torino, 31 agosto 2011, in www.dirittoscolastico.it.

⁸ Cfr. Trib. Viterbo, 4 novembre 2009, in www.dirittoscolastico.it; App. Catanzaro, 1 aprile 2010, in Foro.it., 2010, I, 1831.

⁹ Cfr.: Trib. Rossano, 4 aprile 2007, in Giust. civ., 2008, I, 2615 con nota di MANNINO; Trib. Rossano, 13 giugno 2007, in Mass. giur. lav., 2008, 166 con nota di MISCIONE; Riv. crit. dir. lav., 2008, 736 con nota di MARTINI; Riv. giur. lav., 2008, II, 446 con nota di SARACINI; Lav. prev. oggi, 2008, 653 con nota di PONTE; Trib. Terni, 2 febbraio 2010, in www.dirittoscolastico.it.

¹⁰ Cfr. Trib. Trapani, 30 gennaio 2007, in Il Lav. nelle P.A., 2007, 1154 con nota di MILITELLO.

trattamento retributivo non erogato nei periodi di intervallo tra i vari contratti a termine intercorsi con l'amministrazione¹¹; 6) il riconoscimento delle maggiorazioni retributive ex art. 5, comma 1° del D.lgs. n. 368/2001 per l'intera durata dell'illegittima prosecuzione del rapporto¹²; 7) il riconoscimento degli stessi parametri indennitari individuati dall'art. 32 della legge n. 183/2010¹³.

Sul punto si segnala anche la recente sentenza n. 428 del 25.1.2011 del Tribunale di Livorno, che sottolinea come l'attuale sistema risarcitorio nel pubblico impiego non è in grado di approntare una tutela equivalente a quella prevista per il settore privato, che riesca a compensare il lavoratore della mancata conversione.

Come è stata correttamente osservato dalla dottrina più accorta¹⁴, le soluzioni sopra riportate sono accomunate dalla riconosciuta esenzione, a carico del lavoratore, dell'onere di provare quale sia esattamente il danno subito, che può essere sempre identificato nella perdita del posto di lavoro a seguito della violazione di norme imperative sull'assunzione presso le amministrazioni pubbliche.

Nessuna delle soluzioni interpretative summenzionate è stata adottata dal giudice di prime cure, nonostante questi avrebbe potuto addirittura risolvere la questione, quanto meno sul piano risarcitorio, senza svincolarsi dai limiti imposti dall'art. 32 della legge n. 183/2010. Come ha osservato la stessa giurisprudenza, tale disposizione, è una *"norma che prevede una sanzione di portata generale per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine o di impiego abusivo del lavoro a tempo determinato"*¹⁵. Il Tribunale di Taranto, invece, si è limitato a rigettare anche le istanze risarcitorie del ricorrente collegando illogicamente tale decisione al fatto che non fosse controverso il pagamento delle retribuzioni da parte dell'A.M.A.T. S.p.A. Come a dire, che soltanto quando il datore di lavoro non retribuisca il dipendente assunto irregolarmente matura il diritto al risarcimento dai danni.

In definitiva, anche qualora venga confermata in appello l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001 ed accertata, nel merito, la violazione delle norme disciplinanti i contratti di lavoro impugnati, il

¹¹ Cfr. Trib. Catania, 19 gennaio 2007. In Foro It., 2008, I, 30 con nota di VALLEBONA.

¹² Cfr.: Trib. Bologna, 26 luglio 2007. In Arg. dir. lav., 2008, 588 con nota di NANNI; Trib. Milano, 25 maggio 2010, in Riv. crit. dir. lav., 2010, 1084 con nota di TANZARELLA.

¹³ Cfr. Tribunale di Asti, sentenza del 27.2.2013 (R.G.L. 851/2011).

¹⁴ Cfr. ROTA, Illegittimità dei contratti a termine nella PA e "originalità" delle soluzioni giurisprudenziali sulla questione della tutela risarcitoria, ivi, 2010, 453.

¹⁵ Cfr. a tal proposito la recentissima sentenza del Tribunale di Asti del 27.2.2013 in materia di lavoro nel pubblico impiego - R.G.L. 851/2011.



ricorrente avrà comunque diritto al riconoscimento di una somma risarcitoria che dovrà essere quantificata dall'Ecc.ma Corte di Appello sulla base dei criteri che riterrà più opportuni e, comunque, nei limiti della domanda proposta dal ricorrente.

PROPOSTA DI MODIFICHE DELLA SENTENZA

In sintesi, può affermarsi che la sentenza di primo grado è da riformare nella parte in cui, in accoglimento della relativa eccezione formulata da parte resistente, ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina pubblicistica propria delle P.A. Per tale ragione si insta affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia, ad integrale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto ed in applicazione della normativa privatistica vigente all'epoca del rapporto di lavoro, entrare nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro dedotti dal ricorrente negli atti di causa. Per l'effetto, accertata la nullità delle clausole contrattuali secondo l'ordine di gradazione esposto nelle conclusioni di cui al ricorso, dichiarare la conversione dei contratti impugnati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo al ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità o risarcimento.

Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorrente, come rappresentato e difeso in atti, propone tutte le allegazioni in fatto e le argomentazioni di diritto di cui al ricorso introduttivo, qui da aversi per integralmente trascritte e pertanto

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia fissare l'udienza di discussione della causa, assegnando i termini al ricorrente per la notifica del presente atto e del pedissequo decreto alla controparte, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello, e nel merito così giudicare:

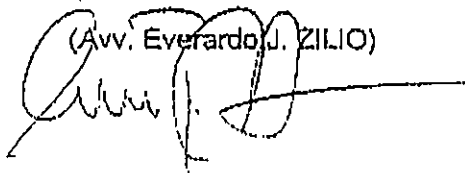
- 1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 14.6.2003 e 2.1.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intersorsi tra SORANNO Francesco e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in ordine di gradazione: a) dal primo di tali contratti e dunque dal 14.6.2003; b) dall'inizio della somministrazione

(31.10.2003); c) dal secondo contratto a termine del 2.1.2004. 3) Per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SORANNO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; 4) In caso di mancato riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e di somministrazione, accertare e dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto: 5) dichiarare la conversione del contratto a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004; 6) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SORANNO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. 7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti. 8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.

Produzione documentale - Si esibiscono i seguenti documenti: 1) sentenza in copia conforme per uso appello; 2) fascicolo di parte con indice proprio; 3) dichiarazione reddituale del ricorrente.

Si dichiara: ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa a) che le domane proposte dal ricorrente sono di valore indeterminato; b) che il ricorrente non ha goduto nel 2012 di un reddito superiore a €, 31.884,48 (come da dichiarazioni allegate); per quanto concerne le comunicazioni processuali c) che le stesse potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta certificata avv.everardozilio@pec.it - demartinis.donato@oravia.legalmail.it o al n. 0997329959 di fax.

Taranto, 11 20 marzo 2013

(Avv. Everardo J. ZILIO)


(Avv. Donato DE MARTINIS)




CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

**COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI
ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

N. R. G. 263/2013 LAV.

N. 1185/13 CRON.

IL PRESIDENTE

1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.,

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia la dott.ssa Virginia Maisano;

FISSA

L'udienza del 10/02/2016 ore 9.30 per la discussione dinanzi al collegio.

Si comunichi.

Taranto, li 27-5-13

Il Presidente

Deposito in Tribunale
il 27 MAG. 2013



SEGRETERIA
UFFICIO DI REGISTRAZIONE

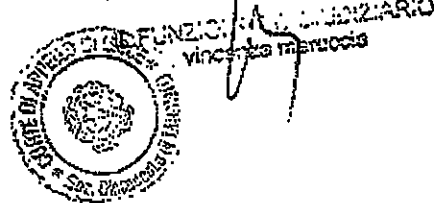
CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Distrettuale di TARANTO

Conforme al suo originale esistente presso
la Corte di Appello di Taranto, che si rilancia a
richiesta del Sig. Avv. ZILLO EVERASSO

per via notifica
Data del 11 GIU. 2013

IL CANCELLIERE



SEZIONE DISTRETTUALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte interessata in causa, la sottoscritta
Ufficiale Giudiziaria (Pos. Econ. E.C.) addetta a

quindici giorni, ha notificato il presente atto al
ATLAT
Sig. in persona del signor Avv. Roberto BARBERA, procuratore
domiciliario
abitante in Corso ITALIA n. 254

mentre il tutto è conforme all'originale

Al meo avv. Giuseppe Giammarino
Collega di studio
TA 11/6/13

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTRETTUALE DI TARANTO
IL CANCELLIERE
Dott. FRANKESCO SCIALOZI

2963

2013

1433

Del	19 FEB. 2013
P	PRESIDENTE ☒
DS	DIRETTORE GENERALE ☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

Sent. n. 646
R.G. n. 10123/11
Cron. n. 3666/13



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

☐ IL TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

In persona del Giudice Dott. Sebastiano L. Gentile, all'udienza odierna, udita la discussione; ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta in R.G. con il numero sopra indicato

TRA

SORANNO FRANCESCO (nato a Ginosa il 26.11.1964), rappresentato e difeso dall'Avv. Donato De Martinis;

RICORRENTE

E

S.p.a. AMAT, con sede in Taranto, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Barberio;

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.12.2011, il lavoratore indicato in epigrafe, esprimeva di avere svolto più rapporti di lavoro temporaneo alle dipendenze della s.p.a. AMAT, Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, il primo dei quali, con le mansioni di operatore d'esercizio, in attuazione del contratto stipulato in data 14.6.2003.

Il ricorrente deduceva la contrarietà, sia di tale negozio a termine sia dei successivi, alle disposizioni imperative applicabili (d.lgs. 368/81; art. 20 ss. d.lgs. 276/03) e, pertanto, domandava: 1) dichiararsi la nullità dei contratti, singolarmente e nella loro sequenza; 2) accertarsi per conversione l'esistenza *ab initio* di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 3) ordinarsi all'AMAT la riammissione nel posto di lavoro; 4) il risarcimento dei danni parametrato almeno a sei mensilità; 5) la condanna dell'AMAT al versamento dei contributi assicurativi.

La società convenuta resisteva.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, all'odierna udienza la causa era discussa e veniva definita mediante la pubblicazione del dispositivo, con fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sono ostative le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dall'AMAT: rinuncia tacita, decadenza e prescrizione.

Sulla questione di decadenza, in particolare, giudiziale, norma di riferimento è l'art. 32, 1° e 3°

co., l. 183/10 (c.d. collegato lavoro), che, in riforma dell'art. 6 l. 604/66 e con vigenza dal 24.11.2010: (I) ha imposto per i licenziamenti sia l'impugnativa stragiudiziale entro 60 giorni sia l'avvio della controversia entro il successivo termine perentorio di 270 giorni; (II) ha esteso la medesima disciplina all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 d.lgs. 368/01 e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza programmata del negozio e del rapporto.

La disciplina ha poi subito un ulteriore aggiustamento per effetto della l. 26.3.2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del d.l. 29.12.2010, n. 225 (c.d. decreto milleproroghe), la quale, entrata in vigore il 27.2.2011, ha introdotto nell'art. 32 l. 183/10 il comma 1 *bis*, secondo cui *in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.*

Non vi possono essere dubbi sul significato di tale disposizione nel senso di prevedere una proroga dell'efficacia del nuovo assetto normativo delle decadenze, ma la norma è poco chiara e, quindi, ha alimentato diverse interpretazioni.

Secondo una lettura la proroga riguarderebbe soltanto i licenziamenti.

Un'altra tesi assume, invece, che la proroga abbia portata generale e sia quindi applicabile non solo ai licenziamenti ma anche alle altre ipotesi previste dall'art. 32, tra cui i contratti a termine, ivi compresi quelli cessati e non impugnati entro il 23 gennaio 2011, e cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della l. 183/10.

L'interpretazione condivisibile è quest'ultima, perchè: a) l'*incipit in sede di prima applicazione* evoca e individua proprio le tipologie di impugnativa prima non connotate da termini decadenziali, mentre l'onere di impugnazione per i licenziamenti già esisteva da tempo (consistendo l'unica innovazione rispetto al passato nell'estensione, ex art. 32, 2° co., l. 183/10, della disciplina dell'impugnazione anche ai licenziamenti invalidi, prima esclusi); b) sarebbe irragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto introdurre una transitoria disparità di trattamento in situazioni ritenute analoghe e del tutto assimilate nella disciplina a regime; c) l'interpretazione letterale condurrebbe a un risultato contrario alla Costituzione, di tal che l'estensione di efficacia della proroga alle altre ipotesi previste dall'art. 32 l. 183/10 si porrebbe quale unica interpretazione costituzionalmente orientata.

La conseguenza è il differimento di operatività al 1° gennaio 2012 (con il primo termine di 60 giorni in scadenza il 1° marzo 2012) di tutto l'impianto decadenziale introdotto dall'art. 32 l. 183/10.

In concreto, ciò significa che l'impugnativa della parte ricorrente in questa controversia deve considerarsi tempestiva.

Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative –

una chiara e certa comune volontà dei contraenti di porre definitivamente fine a ogni rapporto lavorativo (Cass. 4.8.2011, n. 16932).

Invero, bisogna partire dalla premessa che l'ablazione dei diritti soggettivi per effetto soltanto del decorso del tempo è prevista dall'ordinamento, al fine di soddisfare l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici e di circoscrivere la litigabilità almeno dal punto di vista cronologico, ma nei termini ampi della prescrizione estintiva.

Pertanto – in disparte la natura imprescrittibile dell'azione di nullità negoziale, esercitata in questa controversia – rispetto alla mera inerzia dell'avente diritto, serve un *quid pluris*, per configurare il medesimo effetto cancellatorio a seguito del decorso di un tempo inferiore di quello fissato dalla legge per la prescrizione.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità precisa congruamente che l'onere di provare le circostanze a tal fine significative grava sul datore di lavoro, il quale eccepisca la risoluzione per mutuo consenso del contratto.

Con il corollario che, nelle situazioni non decifrabili con sicurezza, deve privilegiarsi la posizione del soggetto che intende far valere il diritto, piuttosto che la tesi di chi neghi la perdurante attualità dello stesso.

Alla stregua di tale canone interpretativo, la conclusione sul punto è che l'AMAT non ha indicato e comunque non ha provato fatti idonei a riscontrare la tesi della irreversibile rinuncia al diritto azionato in questa controversia.

Risulta fondata e assorbente, invece, l'eccezione della resistenza che fa leva sulla natura di azienda municipalizzata dell'AMAT, partecipata e controllata dal Comune di Taranto, e da ciò desume l'applicabilità del divieto di assunzione a tempo indeterminato mediante conversione di contratti a termine, allo stesso modo che nelle pubbliche amministrazioni.

Tale assimilazione è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), 1° comma, d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui, *le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

A proposito di questa disposizione, autorevole dottrina ha rilevato che "le nuove regole siano state imposte come reazione a pratiche non trasparenti, non pubbliche, non imparziali ... sia nelle assunzioni che nei conferimenti degli incarichi; insomma, per opporsi ad abusi che presumibilmente avevano creato anche esuberi di personale".

Successivamente è stato introdotto il comma 2 bis dell'art. 18 cit., che ha ulteriormente precisato la portata dei vincoli in parola: *le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica*

amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La tesi prevalente esclude la natura speciale di tali disposizioni, sostenendo che l'espressa estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica non innova l'ordinamento rispetto a un precedente vuoto normativo in materia di società pubbliche, ma si limita a ribadire la giusta modalità attuativa del principio costituzionale dell'art. 97 Cost. del buon andamento e dell'accesso concorsuale ai pubblici uffici, già applicabile a ogni schema organizzativo in cui si conforma la pubblica amministrazione.

"In altri termini, il legislatore è intervenuto a ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fine di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione".

Che questa sia la lettura da preferire, deriva anche dall'esistenza, prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 d.l. 112/08, nella sua prima stesura, di pronunce di legittimità ugualmente orientate, basate su norme pure preesistenti e riferite alle aziende di comuni, province e consorzi.

Cass. 2.5.2003, n. 6699, riguardante l'ATAF di Foggia: L'art. 5, commi quindicesimo e diciassettesimo, d.l. n. 702 del 1978, convertito nella legge n. 3 del 1979, nel limitare le assunzioni nel settore pubblico, stabilendo che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, comminando, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo, contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del d.l. n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980) che regola in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte di detti enti ed esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge n. 230 del 1962. Pertanto, siffatte assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, salva restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126, cod. civ., sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Questa disciplina speciale non viola l'art. 3, Cost., in quanto non realizza una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dai suddetti enti rispetto a quelli assunti da datori di lavoro privati, dato che il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, mirando a garantire esigenze di risanamento della finanza locale; inoltre, essa neppure è incompatibile con la nuova regolamentazione delle aziende municipalizzate stabilita dall'art. 23, legge n. 142 del 1990, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero escluse né la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'art. 41, comma terzo, Cost., ed eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di

introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato d.l. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.

E' sovrapponibile Cass. 18.6.2010, n. 14773, riguardante il Consorzio Comunale Bacino di Napoli, resa nella vigenza del d.l. 112/08 ma con riferimento a una vicenda anch'essa ex art. 5, 15° e 17° co., d.l. 702/78, convertito in l. 3/79.

Si deve negare, quindi, la possibilità del vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati in questa controversia, nella prospettiva, che è l'obiettivo dell'iniziativa processuale attorea, della stabilizzazione nel posto di lavoro alle dipendenze dell'AMAT, allo stesso modo che questo esito della lite viene escluso dalla giurisprudenza dominante nei casi di occupazioni temporanee presso gli enti pubblici.

Lo sbocco risarcitorio, pure sollecitato da parte ricorrente, costituisce un effetto ulteriore della dichiarazione della nullità nonché della conversione del contratto, che non è consentita, per cui rimane precluso di riflesso.

Questo Tribunale del lavoro di Taranto si è già pronunciato in tal senso, rilevando che "l'unica specifica misura, prevista dalla normativa vigente al fine di sanzionare un utilizzo eventualmente abusivo di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, è costituita dalla previsione di cui all'art. 36, co. 2, ultima parte, d. lgs. 30.3.2001, n. 165, secondo cui *"ferma restando ogni responsabilità e sanzione"* (evidentemente a carico del funzionario responsabile), *"il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave"* (sentenza resa il 6.10.2006 nei confronti dell'AMIU s.p.a.; Giudice Magazzino).

Ma nella specie non è controverso che i rapporti di lavoro temporanei siano stati regolarmente retribuiti dall'AMAT, tanto che questa pretesa non è stata azionata in ricorso.

Le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo alla non pretestuosità delle doglianze formulate dal ricorrente, ove non neutralizzate dalla menzionata disciplina protettiva dell'assetto organizzativo delle aziende controllate dagli enti territoriali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Soranno Francesco, con ricorso depositato il 28.12.2011, nei confronti della s.p.a. A.M.A.T., così provvede: rigetta la domanda attorea; compensa le spese processuali.

Taranto, il 31 gennaio 2013

IL GIUDICE

(Dott. Sebastiano L. Gentile)

Sebastiano L. Gentile

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO - 8 FEB. 2013

(Dott. Sc. P. BALDISSERRE)

1433

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Luca Barberio
 Avv. Marco Barberio

Avv. Giuseppe Giannotta
 Avv. Alessandra Longone

Taranto, lì 1° febbraio 2013

AMAT SPA

Via fax al n. 099.7794247

Oggetto: **AMAT SPA / SCARNERA** Giuseppe (Tribunale di Taranto – RG 10119/11)
AMAT SPA / NICOLI' Daniele (Tribunale di Taranto – RG 10120/11)
AMAT SPA / MARIANO Cataldo (Tribunale di Taranto – RG 10122/11)
AMAT SPA / SORANNO Francesco (Tribunale di Taranto – RG 10123/11)
AMAT SPA / MONTERVINO Nicola (Tribunale di Taranto – RG 10124/11)

Con riferimento alle posizioni in oggetto, si allegano n. 5 dispositivi con cui il Tribunale ha rigettato i ricorsi proposti nei confronti dell'azienda.

Le spese processuali sono state compensate.

Con i migliori saluti

Prot. N. 2077
 Del 04 FEB. 2013
 P. PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 UERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITÀ ☐

Avv. Marco Barberio
 Longone

AVVERTENZE PRIVACY

Le informazioni trasmesse nel messaggio o nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

n. 101 23 R.G. 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto – Giudice monocratico del lavoro

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

SORANNO Francesco, con ricorso depositato il 28.12.2011,

nei confronti della s.p.a. A.M.A.T., così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa le spese processuali.

Taranto, il 31 gennaio 2013

IL GIUDICE
(Dott. Sebastiano L. Gentile)

Sebastiano L. Gentile

1433



Prot. N° 6211 /UAG

Taranto, 04 APR. 2012

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'AMAT S.p.A. e giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nei giudizi promossi dai sotto elencati ricorrenti tutti rappresentati dall'Avv.to Donato De Martinis.

1. Mariano Cataldo: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012**;
2. Montervino Nicola: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012**;
3. Nicoli Daniele: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012**;
4. Pacciana Giuseppe: Tribunale di Taranto sez. lavoro . udienza del **31/10/2012**;
5. Scarnera Giuseppe: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012**;
6. Soranno Francesco: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012**;
7. Zonile Amedeo: Tribunale di Taranto sez. lavoro . udienza del **30/05/2012**.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

Per

P.2
04/04/2012

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

3102

Avv. Donato DE MARTINIS
Via Tito Minniti, n. 64 - tel. e fax 0997329959
74100 - TARANTO

1433

COPIA

10123/14

20 FEB. 2012

PR. PRESIDENTE
DE DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTI
UG AFFARI GENERALI
UR AGENTI CONTABILI
UL COORDINATORE GENERALE
UI INFORMATICA
UP PERSONALE ELETTRICITÀ
UT TECNICO
UR RAGIONIERI/ECOMATICO
STC STAFF

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

- Sezione del Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto, SORANNO Francesco, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato delego l'Avv. Donato DE MARTINIS a rappresentarmi e difendermi in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quella di impugnazione ed esecuzione, nonché in ogni altro giudizio ad esso conseguente e/o collegato, con le più ampie facoltà di legge, incluse quelle di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare ad ogni condizione la controversia, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti ed estinguere in ogni modo le procedure, assistere anche agli atti esecutivi, nominare consulenti di parte, associarsi e farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, ratificandone sin d'ora il loro operato. Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D. L.vo 196/03. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Taranto alla via Minniti, 64. Taranto, lì 9.11.2011

SORANNO Francesco, nato a Ginosa (TA) il 26.11.1964, residente in San Giorgio J. (TA) alla via Donizetti n. 12

(C.F. SRNFNC64S26E036R), rappresentato e difeso, giusta

procura rilasciata a margine del presente atto, dall'Avv.

Donato DE MARTINIS (C.F.: DMRDNT77H18C136U), presso il cui

studio in Taranto, alla via T. Minniti n. 64, è elettivamente

domiciliato;

RICORRENTE

Contro: A.M.A.T s.p.a. (c.f. 00146330733), in persona del

legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via C.

Battisti, n. 657;

RESISTENTE

FATTO

1. Con un primo contratto di lavoro a termine del 14.6.2003

(doc. 1), della durata di tre mesi, stipulato in applicazione

dell'art. 7, lettera A, punto 1 dell'Accordo Nazionale

Autoferrotranvieri del 27.11.2000, il ricorrente veniva

assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con l'attribuzione della

qualifica di operatore d'esercizio, parametro 140, con

decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15 settembre 2003.

2. L'apposizione del termine veniva così motivata, in

premessa, dall'A.M.A.T. S.p.a.: "...con ordine di servizio n.

13/2003 si è disposto in favore del Personale viaggiante

dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per

(SORANNO Francesco)

La firma è autografa.

(Avv. Donato DE MARTINIS)

Avv. Donato DE MARTINIS

28 DIC 2011

Cronologico

inventario atto

16 FEB. 2012

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

16.08.2003 al 31.12.2003 (cfr. doc. nn. da 2 a 11). Il ricorso

"pertanto, onde garantire ed assicurare la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

3. Con la stipulazione di numerosi contratti di somministrazione conclusi tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a., il ricorrente continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente dal 31.10.2003 al 31.12.2003 (cfr. doc. nn. da 2 a 11). Il ricorso a tale contratto veniva espressamente motivato per far fronte alla "sostituzione di lavoratori assenti".

4. Il sig. SORANNO veniva, poi, nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 2 gennaio 2004 (doc. n. 12), stipulato con riferimento espresso all'art. 7, lettera A), punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nonché con richiamo al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Tale contratto veniva stipulato per un periodo pari a 6 mesi e precisamente dal 3.1.2004 al 2.7.2004. Le ragioni sottese all'apposizione del termine venivano così individuate, in premessa, dalla società resistente: "...con deliberazione n.

82 del 28.10.2003 il Consiglio di Amministrazione

dell'A.M.A.T. S.p.a. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato..."; e ancora, "...nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, vista la necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio".

6. Solo in data 31.3.2004 la società resistente, in effetti, indicava un bando di concorso per la formazione di una graduatoria da cui selezionare personale qualificato (ovvero in possesso di idonea patente di guida e di certificato di abilitazione professionale di tipo "4A" o "KD") da assumere come conducente di linea, sia mediante contratto di inserimento, sia con ordinari contratti a tempo indeterminato (doc. n. 13).

7. Nelle more dell'espletamento della detta procedura di selezione, il contratto individuale a termine del 2.1.2004 (con scadenza originaria fissata al 2.7.2004) veniva successivamente prorogato sino al 30.6.2005 con comunicazione

A.M.A.T. S.p.A. - 00100 Roma - Via ... 14 ...

8. ... 9 novembre ...

... data 23 novembre 2011 (doc. 15), formulata dal

... avvocato, il ricorrente ha impugnato i contratti

summenzionati (del 14.6.2003 e successivi), impugnando la

nullità e mettendo contestualmente a disposizione le proprie

prestazioni lavorative. Tale comunicazione rimaneva priva di

riscontro, del tal che si rende necessario il presente

giudizio.

DIRITTO

Gli schemi contrattuali adottati dall'A.M.A.T. S.p.A. ed

indicati in narrativa, sono stati redatti in aperto contrasto

con la disciplina, nazionale e comunitaria, prevista in

materia di contratti a termine. Per quanto sarebbe sufficiente

soffermarsi sulla natura dei vizi gravanti sul primo dei

contratti summenzionati, le peculiarità dei singoli accordi

rendono, tuttavia, necessario analizzare distintamente

ciascuno di essi. Di certo è che, giova premetterlo, dalla

palese illegittimità dei vari termini apposti, non potrà che

discendere la conversione dell'originario rapporto a termine

in un contratto a tempo indeterminato.

A) CONTRATTO DEL 14.6.2003 - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA

APPOSITIVA DEL TERMINE

Preliminarmente è opportuno precisare che tale contratto

(doc. n. 1) rimanda erroneamente alla disciplina di cui

all'Accordo Nazionale Autoferrontranvieri del 27.11.2000. In realtà, attualmente il lavoro a termine è disciplinato dal D.Lgs. 368/2001, (come modificato dalla Legge 247/2007 e dal D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008), che ha tra l'altro abrogato la L. 230/62 e l'art. 23 L. 56/87.

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sulle ragioni che impongono la conversione del contratto del 14.6.2003 in un rapporto a tempo indeterminato per nullità della relativa clausola appositiva del termine. L'art. 1 comma 1° del citato decreto, stabilisce che può legittimamente essere instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato tutte le volte in cui ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. A sua volta la Legge 247/2007, modificando l'art. 1 del D.Lgs. 368/2001, ha stabilito che "il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato"; precisando, poi, al secondo comma che "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1". Non si tratta di una precisazione di poco conto, posto che, il legislatore, supportato, nel tempo, da copiosa giurisprudenza, ha, in tal modo, stabilito che, nel mondo del lavoro, è il contratto a tempo indeterminato a rappresentare la "regola", relegando, per l'effetto, i rapporti a termine al ruolo di semplice "eccezione". In quanto tale, questi ultimi

...
...
... della normativa posto a tutela del lavoratore.

Tale assetto normativo, nonostante la sua apparente genericità, impone che il datore di lavoro debba motivare adeguatamente il ricorso a tale tipologia contrattuale. Tanto non è avvenuto nel caso che ci occupa. L'A.M.A.T. S.p.A., infatti, ha stipulato il contratto a termine del 14.6.2003 per la dichiarata necessità di sostituire il "personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi" nulla di più! L'estrema genericità di tale formulazione denuncia, a chiare lettere, l'intenzione del datore di lavoro di eludere la "regola" in favore dell'"eccezione"; di avvalersi cioè, dello strumento del contratto a termine senza che al lavoratore fossero garantiti la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale addotta allo scopo di giustificare il termine apposto al contratto di lavoro.

Su tali aspetti si è pronunciata, in maniera risolutiva, la Consulta, con la nota sentenza n. 214/2009. Quest'ultima, in particolare, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità sollevata, ha finalmente fornito una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 11 del D.Lgs. n. 368/2001. Se è pur vero, precisa la Corte, che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, comma 1, l'apposizione

del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, altrettanto vero è che il suo secondo comma aggiunge quanto segue: "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1". Ne consegue, sempre a parere della Consulta, che "l'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Infatti, considerato che per "ragioni sostitutive" si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto".

peraltro, proceduta, nel tempo, anche la carta d'identità
e, merito e di legittimità. Tra tutte si riporta un estratto
della decisione del Tribunale di Genova del 13 febbraio 2004:
"Il contratto a tempo indeterminato e quello a tempo
determinato costituiscono, rispettivamente, il primo la regola
e il secondo l'eccezione, in quanto il contratto a termine,
pregiudicando fondamentali garanzie assicurate
dall'ordinamento al lavoratore dipendente, non può che
rappresentare un'eccezione. Il ricorso al contratto di lavoro
a termine è legittimo solo in presenza di determinate
circostanze oggettive e non può essere rimesso alla mera
volontà negoziale delle parti. Ne deriva che le
caratteristiche obiettive che giustificano l'apposizione di
un termine al contratto di lavoro e che sono oggi previste
dalla clausola elastica contenuta nell'art. 1, D.Lgs. n.
368/2001, non possono che ravvisarsi in una oggettiva
temporaneità della occasione di lavoro, da definirsi nel
contesto su cui deve operare la valutazione stessa e che va
rinvenuto nell'attività aziendale considerata nel suo
complesso; cosicché non può considerarsi transitoria una
occasione di lavoro che si pone quale uno dei momenti tipici,
destinato a ripetersi nella sua tipicità, della complessa
attività aziendale; in altri termini non è ammissibile che la
valutazione di transitorietà venga effettuata su di un tratto

di attività aziendale arbitrariamente isolato dal datore, in quanto l'opposta opinione, in modo surrettizio, attribuirebbe la facoltà di apporre il termine alla mera volontà dei contraenti e, in definitiva, alla mera volontà del datore" (cfr. anche Tribunale di Milano 12/04/2006 e Corte di Appello di Milano 24/08/2007). Sul punto si rimanda anche alla lettura delle seguenti pronunce: Cass. 7.3.2005 n. 4862, Cass. 18/6/2010 n. 14785, Cass. 27/4/2010 n. 10033, Trib. Milano 21/4/2004, Est. Sala, in D&L 2004, 319; Trib. Milano 25 maggio 2000). Non può, infine, sottacersi che, chiamato a decidere su di un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, anche il Tribunale di Taranto, con la recentissima sentenza n. 5148/2011 pronunciata dalla dott.ssa PALMA (doc. n. 16), si è espresso in senso conforme all'orientamento summenzionato. L'autorevole quadro giurisprudenziale innanzi rappresentato consente di affermare che il contratto a termine del 14.6.2003 è stato stipulato in violazione della disciplina vigente in materia. Infatti, lo stesso si limita ad invocare una generica necessità di sostituire i lavoratori in ferie, omettendo del tutto di indicare i nominativi di coloro che avrebbero usufruito del periodo di congedo.

Sotto altro aspetto, non può sfuggire che, nella tipologia contrattuale in esame, la ragione giustificativa dell'apposizione del termine deve far riferimento ad un'esigenza particolare, eccezionale o comunque transitoria,

memoria" con riferimento ad un evento previsto e prevedibile

qual è la fruizione delle ferie estive da parte dei dipendenti!

Come che sia, le considerazioni in fatto e diritto innanzi esplicitate fotografano un generale disallineamento del contratto individuale di che trattasi dallo schema previsto dal legislatore. Con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, I e II comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2011, la clausola appositiva del termine va considerata nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato.

B) CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Come anticipato in narrativa il sig. SORANNO, dopo il primo periodo svolto alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a. e terminato in data 15.9.2003, continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente dal 31.10.2003 al 31.12.2003. Tanto veniva reso possibile grazie alla stipulazione di numerosi contratti di somministrazione (dal carattere sostanzialmente unitario) conclusi tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a. La tipologia contrattuale adottata tradisce, ancora una volta, gli intenti elusivi dell'A.M.A.T. S.p.a. Quest'ultima, infatti, presumibilmente allo scopo di continuare ad avvalersi di rapporti di lavoro a

tema, è opportuno affidarsi alla Ato
per la fornitura di manodopera. In tal modo la società
esistente ha potuto servirsi, pressoché continuamente,
delle prestazioni lavorative del sig. SORANNO attraverso
un'alternanza tra contratto di somministrazione e
contratti a termine.

Questa breve premessa apre la strada ad una serie di
ulteriori considerazioni. Ferma restando la disciplina tipica
predisposta dal legislatore in tema di contratti di
somministrazione, non v'è dubbio che questi ultimi siano
comunque parzialmente sovrapponibili ai contratti a termine
quanto a finalità e forme di tutela del lavoratore. Ciò non è
sfuggito alla più accorta giurisprudenza secondo la quale, in
sintesi, il problema delle causali nel contratto di
somministrazione deve essere risolto alla stessa stregua dei
criteri stabiliti per il contratto a tempo determinato.

Ora, l'art. 20, comma 4 del D.Lgs n. 276/2003,
stabilisce, che "la somministrazione di lavoro a tempo
determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
referibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore". Ne
deriva che, conformemente a quanto già dedotto in merito ai
contratti a termine, le causali della somministrazione devono
essere indicate in maniera specifica e dettagliata nel

contratto. Qualora quest'ultimo dovesse risultare privo di tale specificazione, limitandosi, come nel caso che ci occupa, all'indicazione di causali del tutto generiche, si forma in capo al lavoratore il diritto a richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice. Con più specifico riferimento ai contratti di somministrazione in esame non può sfuggire che il ricorso a questi ultimi è stato motivato con la semplice e sommaria dicitura "sostituzione lavoratori assenti", senza indicazione dei nominativi dei lavoratori asseritamente sostituiti e senza alcuna specificazione in merito alle ragioni della loro assenza.

A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che "(...omissis) non si può infatti, non sottolineare come la clausola di cui all'art. 20, c. 4 cit. consenta alle parti una autonomia di ampiezza identica a quella stabilita per il contratto a tempo determinato dall'art. 1, c. 1 del D.lgs. 368/01, cosicché appare conforme alla ratio legislativa e certamente "compatibile" con l'impostazione dell'articolato nella materia della somministrazione la previsione del secondo comma dell'art. 1 del Dlgs. 368/01 relativa agli oneri di specificazione, essendo finalizzata a consentire al lavoratore ed al giudice - a fronte dell'evidente estensione delle possibilità di ricorso al lavoro somministrato dovute alla formula suddetta - la controllabilità dell'effettiva esistenza

... il primo contratto, che costituiva il primo di una serie di contratti, ...
... il secondo contratto, che costituiva il secondo di una serie di contratti, ...
... il terzo contratto, (...) (Trib. Milano, 28 maggio 2005. In senso
conforme, Trib. Bologna, 8 febbraio 2008; Trib. Milano, 4
gennaio 2007).

Da quanto esposto deriva il diritto del sig. SORANNO
alla conversione del rapporto in rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con la società
utilizzatrice, quanto meno con effetto dall'inizio della
somministrazione.

C) SUCCESSIONE DEI CONTRATTI - MANCATO RISPETTO DEL
TERMINE MINIMO - CONVERSIONE DEL RAPPORTO

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001
"qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi
dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data
di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero
venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a
tempo indeterminato".

Nel caso che ci occupa, come detto, il ricorrente, dopo
un primo rapporto di lavoro a tempo determinato, ha proseguito
a svolgere le proprie prestazioni lavorative presso l'A.M.A.T.
S.p.a attraverso numerosi contratti di somministrazione sino
al 31.12.2003. Il sig. SORANNO, veniva, poi, nuovamente
assunto con ulteriore contratto a tempo determinato del

2.1.2004 (dal 3.1.2004 al 2.7.2004). Duncue, è evidente che tra la scadenza dell'ultimo di tali contratti (31.12.2003) e l'inizio del successivo rapporto (3.1.2004) sia intercorso un periodo inferiore ai 10 giorni prescritti dalla legge. E poiché è innegabile la natura "a termine" anche dei contratti di somministrazione summenzionati, non può che applicarsi, per analogia, la disciplina di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001. Con la conseguenza che, anche per tale ragione, il sig. SORANNO ha diritto alla conversione del rapporto (in uno a tempo indeterminato) quanto meno a partire dal secondo contratto (stipulato in data 2.1.2004).

D) CONTRATTO DEL 2.1.2004 E SUCCESSIVA PROROGA - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Sebbene, come già anticipato, le considerazioni innanzi esposte assumono carattere assorbente in merito alla conversione dell'iniziale rapporto a termine in un altro a tempo indeterminato, la presente difesa ritiene di dover soffermare la propria attenzione anche sui profili di invalidità del successivo contratto a termine del 2.1.2004 (dal 3.1.2004 al 2.7.2004) successivamente prorogato sino al 30.6.2005.

Con riferimento al contratto summenzionato l'A.M.A.T. S.p.a. così motivava il ricorso a tale tipologia contrattuale: "...con deliberazione n. 82 del 28.10.2003 il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. S.p.a. ha preso atto di una

lavoro subordinato a tempo determinato diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" (art. 54 del d.lgs. n. 276 del 2003). Né, può, sottacersi che il bando di selezione di che trattasi è stato pubblicato in data 31.3.2004 e dunque circa tre mesi dopo la stipulazione del contratto a termine del 2.1.2004. Ciò significa che, al momento della (seconda) assunzione del sig. SORANNO, la ragione sottesa alla fissazione del termine era solo apparente e non realmente sostenuta da quelle oggettive e verificabili esigenze che ne avrebbero consentito la legittima apposizione.

L'A.M.A.T. S.p.a., ancora una volta, ha, dunque, adottato una tecnica contrattuale elusiva della disciplina vigente in tema di contratti a termine posta a tutela del lavoratore. Tanto trova ulteriore conferma nel fatto che la c.d. procedura di selezione pubblica si è protratta a lungo nel tempo e a sola discrezione della società resistente. Tale discrezionalità non può spingersi ad libitum; se ciò fosse consentito il datore di lavoro avrebbe gioco facile nell'avvalersi arbitrariamente della tipologia dei contratti a termine (per tutto il tempo ritenuto necessario!) solo perché ciò appare funzionale "all'espletamento delle procedure di assunzione" (cfr. C.C.N.L. del 27.11.2000).

... termine contrattualmente prorogato, in caso di
 proroga addirittura al 30.6.2005! Al tal riguardo e, in ogni
 caso, opportuno precisare che quest'ultimo soggiace anche alla
 normativa contrattuale dell'INAIL. Anteriormente al
 14.12.2004 (doc. n. 19). Tale Accordo Nazionale, stipulato ad
 espressa integrazione del D.Lgs. n. 368/2001, stabilisce, al
 suo art. 2, che "qualora l'assunzione a termine sia
 manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla
 lett. A) del presente articolo saranno applicabili le
 disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale
 a tempo indeterminato".

Ebbene, poiché la ragione giustificatrice
 dell'apposizione del termine, come già detto, appare
 contraddetta dalla realtà fattuale e documentale, da ciò
 deriva inevitabilmente la nullità parziale del contratto e la
 sua conversione in un rapporto di lavoro a tempo
 indeterminato.

E) DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Dalla nullità della clausola appositiva del termine
 deriva non solo la conversione del contratto a termine in
 contratto a tempo indeterminato sin dall'origine, ma anche una
 specifica conseguenza risarcitoria in favore del ricorrente. A
 tal proposito è sufficiente richiamare il contenuto dell'art.
 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), il

quale dispone che: "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (comma 5)".

F) ESCLUSIONE DEL MUTUO CONSENSO NELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In altri casi analoghi alla presente causa, i datori di lavoro convenuti hanno eccepito la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, appigliandosi alla circostanza - invero ricorrente anche nel caso di specie - del lasso di tempo trascorso tra la cessazione del contratto a termine e la richiesta del lavoratore di essere riassunto.

Questa tesi non può essere accolta. Il mutuo consenso può sciogliere il rapporto di lavoro tra le parti quando vi siano fatti concludenti inequivocabilmente idonei ad evidenziare l'acquiescenza ad un fatto/evento di provenienza dell'altra parte. Il comportamento concludente che probabilmente invocherà anche in questo caso la società convenuta, sarà il decorso del tempo più o meno considerevole tra la cessazione del rapporto e la costituzione in mora da parte del dipendente. Tale circostanza, da sola, non potrà mai essere intesa come acquiescenza alla risoluzione del rapporto

... rapporto con la consapevolezza dell'illegittimità del termine.

E' d'uopo ricordare che la Corte di Cassazione ha ritenuto che - in ossequio al principio della tassatività delle cause di cessazione del rapporto di lavoro - neanche le parti collettive possono attribuire ad un determinato comportamento un effetto estintivo del rapporto (cfr. per tutte Cass. 12492/99).

Al fine di sgomberare anzi tempo ogni dubbio sul punto, si sottolinea che l'assunto appena evidenziato è coerente con la natura dell'azione diretta a far valere la nullità del termine apposto, che per sua natura è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1411 c.c. e dunque può essere fatta valere in ogni tempo.

Ad ogni modo è opportuno sottolineare che il ricorrente dapprima non ha attivato immediatamente la via giudiziaria nella vana speranza di accedere a nuovi contratti a tempo determinato; in seguito, solo per scelta tecnica difensiva, ha atteso l'evoluzione dell'enorme contenzioso venutosi a creare sul tema.

Infine e da ultimo, si segnala l'ordinanza del 13.5.2011

della Suprema Corte di cassazione (cron. 12831/2011) che ha nuovamente ribadito che «non è consentito attribuire effetti negoziali alla mera inerzia, dovendo il giudice di merito individuare gli elementi che inducono a ritenere perfezionata la fattispecie negoziale, tenuto conto che l'onere di provarne la sussistenza incombe sul soggetto che invoca l'effetto estintivo».

* * * * *

Esposto e considerato quanto sopra, l'istante, ut supra rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, affinché, fissata l'udienza di discussione e di comparizione personale delle Parti, e concessi i termini della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all'A.M.A.T. s.p.a., voglia accogliere, *contrariis relictis*, le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 14.6.2003 e 2.1.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra SORANNO Francesco e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto:
- 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in

a) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SORANNO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.

3) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SORANNO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.

4) In caso di mancato riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e di somministrazione, accertare e dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto:

5) dichiarare la conversione del contratto a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004;

6) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SORANNO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a

titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.

7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentate legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti.

8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.

* * * *

Produzione - Si depositano in cancelleria unitamente al presente ricorso i seguenti documenti in copia fotostatica:

1) contratto di lavoro a termine del 14.6.2003; 2-11) n. 10 contratti di somministrazione (con relative proroghe) dal 31.10.2003 al 31.12.2003; 12) contratto di lavoro a termine del 2.1.2004; 13) avviso di selezione pubblica A.M.A.T. S.p.a. del 31.3.2004; 14) comunicazione A.M.A.T. S.p.a. Prot. N. 13505/UP del 2.7.2004 avente ad oggetto la proroga del contratto a termine del 2.1.2004; 15) lettera raccomandata a mani del 9.11.2011 a firma Adv. Donato DE MARTINIS per impugnazione contratti; 16) sentenza n. 5148/2011 Tribunale di

... (Avv. Donato DE MARTINIS) ...
... 18, copia documento d'identità del ricorrente ...
... supporto informatico contenente la seguente
contrattazione: Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del
... e Accordo Nazionale Autoferrotranvieri ...
14.12.2004.

Si dichiara: a) che il valore della domanda è indeterminato;
b) ai fini del versamento del contributo unificato, che il
ricorrente non ha un reddito imponibile IRPEF superiore ad €
31.884,48 (come da dichiarazione allegata - doc. n. 17); c)
che le comunicazioni processuali previste dalla legge potranno
essere inviate al n. 0997329959 di fax o alla seguente casella
di posta certificata: demartinis.donato@oravta.legalmail.it.

Taranto, il 9 novembre 2011

(Avv. Donato DE MARTINIS)

Avv. Donato De Martinis

INFORMATIVA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D. Lgs n.28/2010

Con riferimento all'incarico professionale conferitomi ed alla procura speciale rilasciata a margine all'atto cui viene allegata la seguente informativa, Le comunico che Lei ha la **possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione** previsto e disciplinato dalle disposizioni di legge richiamate in epigrafe.

La informo, altresì, che, a decorrere dal 20 marzo 2011, l'esperimento del procedimento di mediazione è **obbligatorio perché condizione di procedibilità** della domanda giudiziale, nelle controversie aventi in oggetto le materie sotto elencate¹.

In ogni caso, suddetto procedimento gode delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17² e 20³ della summenzionata disciplina, qui appresso trascritte e di cui Le do lettura.

000

Il sottoscritto Francesco SORANNO, nato a Ginosa il 26.11.1964 e residente in San Giorgio Ionico (TA) alla via Donizetti n. 12, dichiara di essere stato edotto di quanto rappresentato nella informativa che precede e di aver ricevuto copia della presente comunicazione.
Taranto, 3.11.2011

Sorano Francesco

1 Dal 20 Marzo 2011 il procedimento di mediazione è obbligatorio per tutte le controversie riguardanti: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. La Legge n. 10/2011 ha prorogato il detto termine al 20 marzo 2012 per le sole ultime due materie summenzionate (condominio e risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti).

2 Art. 17 - (Risorse, regime tributario e indennità)

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

3.Art. 20 - (Credito d'imposta)

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro

Il Giudice

Letto il ricorso;

esaminati gli atti e i documenti;

visto l'art. 415 c.p.c.;

F I S S A

l'udienza del 21 giugno 2012, ora di rito, per la comparizione
personale delle parti e per la discussione;

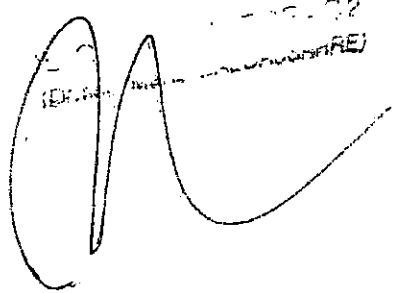
D I S P O N E

che il ricorso e questo decreto siano notificati al convenuto, a cura
dell'attore, entro dieci giorni da oggi.

Taranto, il 9 gennaio 2012

Il Giudice

Dott. Sebastiano L. Gentile



Gentile

Copia conforme all'originale

Taranto 27 GEN 1981

(32)

A :

S :

no

AMAT spa - in persona del legale rappresentante p.i.

abitante in Taranto C. BATTISTI 657

me: copia conforme all'originale

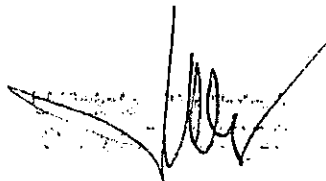
A mani dell'impiegato/funzionario

no. Luigi Staller

adempimento ed incaricato della

ricezione atti.

IA 20/02/2012



1433

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, 1° ottobre 2009

AMAT SpA
Via Cesare Battisti n. 657
74100 TARANTO

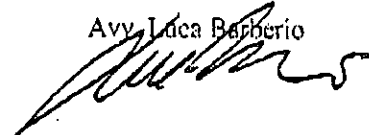
Fax n. 099/7794247

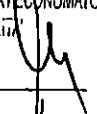
OGGETTO: Amat SpA c/ SORANNO Francesco
assunzione con diritto di precedenza

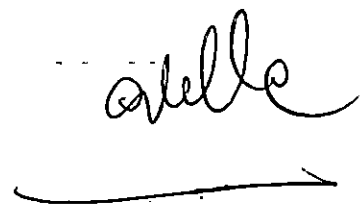
Allego il dispositivo di sentenza con cui il dott. L. Pazienza, pronunciando sulla controversia in oggetto, ha rigettato il ricorso e compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Con i migliori saluti

Avv. Luca Barberio



18070
Prot. N. 01 OTT. 2009
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
UPT PROGETTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
 ☐



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione lavoro

Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da So KAVNA FRANCESCO, con ricorso depositato il 30/3/2006, nei confronti al "A.N.A.T. Spe", così provvede:

1) rigetta le domande;

2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Taranto, 30/09/2009

Il Giudice
(Luigi Pazienza)

1633



Prot. 3007/UP

Taranto, lì 1.1 FEB. 2008

Al Sig. Soranno Francesco
Via Donizetti 12
San Giorgio Jonico (TA)

Raccomandata A/R

OGGETTO: Richiesta cambio Azienda

Con riferimento a quanto in oggetto, si riscontra la Sua del 07/01/2008, pervenuta al nostro protocollo in data 10/10/2008, con cui ha chiesto a questa Amministrazione il consenso per il proprio trasferimento alle nostre dipendenze nelle mansioni di autista, per significarle che, qualora lo ritenga, lei potrà avviare una procedura di cambio ex art. 20, lett. c del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931 (ossia tra agenti appartenenti a diverse Aziende e previo consenso di queste).

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13518492748 2

Numero

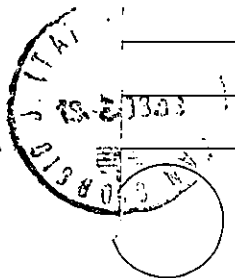
Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

SORANNO FRANCESCO
VIA DONIZZETTI N. 12
74027 SAN GIORGIO JONICO TA



2007
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

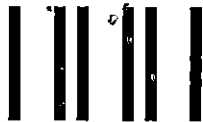
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invi multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

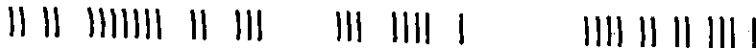
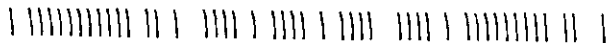


Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 VP - MOD. 01304 (EX W6402E) - St. [4] Ed. 07/05

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



Spett. AMAT Spa in persona del
Commissario gestore
Via Cesare Battisti n. 657
74100 TARANTO

Il sottoscritto Soranno Francesco nato a Ginosa in data 26.11.1964 e res. in San Giorgio Jonico Via Donizetti 12, dipendente a tempo indeterminato quale autista della azienda Ferrovianviera ATM di Milano premesso

- a) che lo scrivente ha necessità di ricongiungersi con il proprio nucleo familiare;
- b) che lo stesso ha difficoltà ad affrontare i costi elevati dipendenti dal suo soggiorno in Milano

chiede

che codesta spett. amministrazione voglia concedere il proprio consenso al trasferimento dello scrivente presso l'AMAT spa di Taranto con la medesima mansione di autista a tempo pieno e indeterminato. In tal caso lo scrivente rinuncerebbe all'azione giudiziaria proposta contro l'Amat spa avente ad oggetto "diritto di precedenza" pendente innanzi al Tribunale di Taranto sez. Lavoro dr. Pazienza, con conseguente rinuncia a spese e risarcimenti.

San Giorgio Jonico, 7.1.2008

Soranno Francesco

Soranno Francesco

Prot. N° 625
10 GEN. 2008
Del
P PRESIDENTE ☒
DG DIRETTORE GENERALE ☒
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☒
UPT PRODOTTI TRAFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐

[Handwritten signature]

Spett. AMAT Spa in persona del
Commissario gestore
Via Cesare Battisti n. 657
74100 TARANTO

Il sottoscritto Soranno Francesco nato a Ginosa in data 26.11.1964 e res. in San Giorgio Jonico Via Donizetti 12, dipendente a tempo indeterminato quale autista della azienda Ferrottranviera ATM di Milano premesso

- a) che lo scrivente ha necessità di ricongiungersi con il proprio nucleo familiare;
 - b) che lo stesso ha difficoltà ad affrontare i costi elevati dipendenti dal suo soggiorno in Milano
- chiede

che codesta spett. amministrazione voglia concedere il proprio consenso al trasferimento dello scrivente presso l'AMAT spa di Taranto con la medesima mansione di autista a tempo pieno e indeterminato.

In tal caso lo scrivente rinuncerebbe all'azione giudiziaria proposta contro l'Amat spa avente ad oggetto "diritto di precedenza" pendente innanzi al Tribunale di Taranto sez. Lavoro dr. Paziienza, con conseguente rinuncia a spese e risarcimenti.

San Giorgio Jonico, 7.1.2008

Soranno Francesco

Soranno Francesco

625

Prot. N
Del 10 GEN. 2008

P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

1433

Taranto, li 18 SET. 2006

Prot. n°: 13738 /UAG

artello file

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., e della scrittura privata di incarico professionale convenzionato del 12/04/2005, le conferisco l'incarico di rappresentare l'Amat S.p.A., di fronte al Tribunale di Taranto, sezione lavoro, nei ricorsi promossi dai sotto elencati dipendenti rappresentati dall'avv.to Mauro Ruffo:

Montervino Nicola (udienza del 08/05/2007);
Maranò Fabio (udienza del 08/02/2007);
Basile Oronzo (udienza del 20/02/2007);
Pacciana Giuseppe (udienza del 20/02/2007);
Soranno Francesco (udienza del 04/10/2006); 1433
Nicolì Daniele (udienza del 20/10/2006);
Leone Carmelo (udienza del 20/10/2006).

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Saverio Creazzo)

an
Allegati: n° 07 mandati e relativi ricorsi

9.12.18/9/06

AMAT S.p.A.
PROT in arrivo n. 13212
Del P D6 DA DT US U46 UA UC UE UF UP UT U5P UF-PT UF-D6 STQ
08 SET. 2006
- Presidente
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
- Segretario Generale
Aff. Gen. P.R./Sinistri
Acquisti/Contratti
Contabilità/Bilancio
Esercizio Movimenti
Informatica
Personale/Rimborsazioni
Studi/Progetti
Prodotto/Traffico
Regionale/Comando
Stati Com
ORIGINALI
COPIA
AUV. 08 SET. 2006

Will

ORIGINALI

COPIA

AVV. BERNARDINI

NELLA QUALITÀ' IN ATTI

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle successive fasi di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, riscuotere, rinunciare, quietanzare, riassumere e spiegare domanda riconvenzionale, con promessa di *rato* e valido.

Dichiaro inoltre di, ai sensi dell'art.13 D.lgs n.196/2003 di essere edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento.

Eleggo domicilio nello studio dell'avv. Mauro Ruffo sito in Taranto alla via Sorcinelli n. 15

È autentica
Avv. Mauro Ruffo

Avv. Mauro Ruffo

M/Leo

FATTO

Sore Throat

- zione di 10988 Cronologia

atto € 2.29
7 SET. 2006

UFFICIALE GIUDIZIARIO
servizio n.

Depositate in cancelleria

IL CANCELLIERE

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

che pertanto onde garantire la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

La disciplina di tale rapporto a termine veniva espressamente assoggettata (clausola H del contratto) alle disposizioni di cui all'Accordo Nazionale di Lavoro 27/11/2000, art. 7, lett. A punto 1, del D. Lgs.vo n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del R.D. n. 148/1931 ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'Amat s.p.a. in quanto applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro a termine.

c) Il secondo rapporto di lavoro a termine, successivamente prorogato, veniva motivato invece dalla necessità dell'espletamento di una non meglio precisata procedura selettiva - i cui contenuti e le cui modalità erano, al tempo dell'assunzione di cui si discorre, ancora ignoti - finalizzata alla copertura, tramite contratti a tempo indeterminato, di un imprecisato numero di posti vacanti nell'organico dell'Azienda di trasporto resistente, e più precisamente, *"dalla necessità di far fronte alla carenza organica, il presente contratto di lavoro avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratto a tempo indeterminato e con profilo di operatore di esercizio".*

Alla scadenza del contratto a termine da ultimo menzionato, l'A.M.A.T. S.p.A., ritenendo sussistere "le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive" poste alla base del rapporto di lavoro medesimo, lo prorogava sino al 30.06.2005, termine che determinava la cessazione del contratto. Tale contratto veniva espressamente assoggettato alle disposizioni dell'art. 7 lett. A, punto 2, dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonché al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al R.D. 148/1931.

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

d) Durante il periodo temporale di proroga del secondo contratto a termine, veniva introdotta la nuova disciplina del CCNL Autoferrotranvieri del 19/11/2004, che all'art. 7, integrando le norme del Dlgs. 6/9/2001 n. 368 ed 8 del R.D. 148/1931, prevede che " *Le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa*".

e) Una volta cessato il rapporto di lavoro alla data del 30/6/2005, il ricorrente, con nota raccomandata a.r. del 9 settembre 2005, inoltrata all'A.M.A.T. il successivo 10 settembre, invocando la titolarità di un diritto di precedenza all'assunzione, rispetto agli altri partecipanti alla selezione indetta dalla medesima A.M.A.T. di cui *infra*, intimava all'azienda convenuta di procedere con diritto di precedenza all'assunzione del ricorrente, pena il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

f) A tale intimazione, tuttavia, l'A.M.A.T. rimaneva inerte, non riscontrando nemmeno la richiesta del lavoratore.

g) Con ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato all'A.M.A.T. S.p.A. il 5 dicembre 2005, il ricorrente chiedeva il riconoscimento, nel caso di specie, del menzionato diritto di prelazione.

h) Instauratosi il giudizio ex art. 700 c.p.c., si costituiva l'A.M.A.T. S.p.A. la quale, nell'impugnare e disconoscere ogni avverso dedotto, eccepito, concluso e prodotto, chiedeva il rigetto della domanda attrice perchè inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.

i) Effettuata la discussione, la causa veniva riservata per la decisione.

j) L'Ill. mo Giudice adito decideva la lite emettendo ordinanza di rigetto del ricorso avverso cui, tuttavia, il ricorrente ha interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. .

DIRITTO

Punto nodale della vicenda per cui è causa risulta essere l'effettiva sussistenza, le modalità nonché il contenuto stesso di un diritto di prelazione nelle assunzioni in favore di soggetti, quale il ricorrente, con i quali sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'azienda datrice di lavoro.

Orbene, se è noto che il D.Lgs. 368/2001 ha abrogato con l'art. 11 1° comma l'intera disciplina della L. 230/1962, e con essa la norma che prevedeva in via generalizzata il diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso il medesimo datore di lavoro, è altrettanto vero che il CCNL Autoferrotranvieri del 19/11/2004, integrando le norme del D.Lgs. citato, prevede che "Le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa".

Alla luce di quanto appena esposto, non è revocabile in dubbio che, nonostante l'art. 10 della Legge 368/2001 individui un diritto di precedenza nell'assunzione, presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato a carattere stagionale (cfr. 23 co. 2 L. 56/1987), i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

degli Autoferrotranvieri, operando una deroga in melius a tale disciplina, abbiano inteso introdurre uno specifico diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo determinato del comparto di cui trattasi.

Ne deriva, pertanto, che il richiamo della L. 368/2001, operato dal ricorrente nel ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto, lungi dal riferirsi al disposto limitativo di cui all'art. 10 della medesima legge - operazione ermeneutica compiuta dal Magistrato adito in via d'urgenza - deve qui essere più correttamente inteso nel senso di utilizzare il più lungo termine d'esercizio del diritto di precedenza in tale legge previsto - 90 giorni - con conseguente nullità, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., del più breve termine di 15 giorni invece previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. applicabile al caso de quo.

Peraltro, il richiamo della legge 368/2001 pare, anche sotto questo più limitato profilo, ultroneo, in considerazione del fatto che, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cass.Civ. n. 9647/2004; Cass.Civ. 3186/1998; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 9202/2003), termine congruo per l'esercizio di un diritto di tal fatta pare essere quello di 6 mesi (termine mutuato in via analogica dall'art. 2113 c.c. in tema di rinunce e transazioni), con la conseguenza, pertanto, che il ricorrente ha certamente esercitato in tempo utile il diritto di precedenza con la richiesta a.r. del 9/9/2005, palesemente elusa e disattesa dalla convenuta anche per la mancata informativa in ordine alla volontà di effettuare nuove assunzioni.

In considerazione di quanto appena esposto, pertanto, sussistono tutte le condizioni previste affinché venga dato seguito al sopra menzionato diritto di precedenza (*id est* di prelazione) in quanto, da un lato l'A.M.A.T. S.p.A. ha di recente completato la procedura selettiva finalizzata all'assunzioni di nuovi operatori di esercizio iniziata con l'avviso pubblico del 31.03.2004, sicchè sta procedendo o dovrebbe effettivamente procedere, secondo le previsioni, ad

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

assumere nuovo personale; dall'altro, l'odierno ricorrente, proprio in quanto assunto con la qualifica di operatore d'esercizio dall'azienda convenuta con plurimi rapporti di lavoro a termine (l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2005), si ritiene abbia correttamente esercitato il sopra menzionato diritto di precedenza.

Alla luce di quanto innanzi, si conclude affinché l'On.le Tribunale adito voglia, disatteso il contrario, in accoglimento del presente ricorso,

1) con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato che la convenuta ha posto, o porrà in essere, in conseguenza della selezione pubblica espletata e dianzi richiamata del 31/3/2004, previa declaratoria, ove necessario, di nullità parziale dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri del 19/11/2004, nella parte in cui limita eccessivamente l'esercizio del diritto di precedenza del lavoratore, dichiarare che il diritto di precedenza del ricorrente è stato validamente esercitato successivamente al contratto di lavoro a termine scaduto il 30/6/2005 e, per l'effetto,

2) disporre l'assunzione del ricorrente presso il medesimo datore di lavoro con la qualifica già posseduta, con condanna dell'A.M.A.T. S.p.A. al pagamento di ogni compenso retributivo e previdenziale dovuto al ricorrente dalla data di maturazione del diritto sino alla formale assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) condannare la società A.M.A.T. S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale in re ipsa ex art. 2059 c.c. per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti, nella misura da liquidarsi in via di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205. – Fax. 099.7324328

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che venga disposta l'audizione delle parti. Si chiede altresì che il Giudice disponga l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 700 c.p.c. proposto dal ricorrente e deciso dal Giudice dott.ssa E. Palma con ordinanza comunicata in data 1.02.2006.

Taranto, 1 marzo 2006


Avv. Mauro Ruffo

IL TRIBUNALE DI TARANTO
MAGISTRATURA DEL LAVORO

letto il ricorso

fissa

per la discussione, l'udienza del giorno 4/10/2006, ore 9,30,

ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che
copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla
convenuta, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data
odierna.

Taranto, 15/03/2006

Il Cancelliere

Il Giudice del Lavoro

L. VIOLA PAZIOVA

IL CANCELLIERE - C2
(D. 224 Mod. 144/03 art. 12)

Copia conforme all'originale

Taranto - 8 SET. 2006



IL CANCELLIERE
OPERATORE GIUDIZIARIO (B2)
(Grazia BALDI)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto al Sig. A.M.A.T. S.p.A. in persona del L.R.P.T. abitante in Taranto - Via BASTISTI n. 657 mediante consegna di copia conforme all'originale a mani.

A mani del Stavros Poulos
Impiegato alla sede,
incaricato di ricevere atti.
Taranto - 8 SET. 2006

CORTE DI APPELLO LECCE
SEZIONE DISTACCATTA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Francesco SCIALPI)

1433



Taranto 14 LUG. 2006

Prot. N° 11184 /UP

CERTIFICATO DI DIPENDENZA

Si certifica che il sig. Soranno Francesco, nato a Ginosa (Ta) il 26/11/1964, è stato alle nostre dipendenze dal 03/01/2004 al 30/06/2005 con contratto a tempo determinato e con il profilo professionale di Operatore d'Esercizio par.140, C.C.N.L. Autoferrotranvieri.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Soranno Francesco

2/1/04 - 30.6.05

Taranto.li

Spelt/le.

PRESIDENTE AMAT

SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto SORANNO F. SCO ex, dipendente di codesta
Azienda con la qualifica di OP. di cantiere con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

☐	- dipendenza
☐	- I.N.P.S.
☐	- I.N.A.I.L. per visita collegiale ecc.
☐	- Dimostrativo della retribuzione
X	- CURRICULUM VITAE

In attesa, porgo distinti saluti.

Taranto li.

30.06.06

AMAT s.p.a. 10362

PROT in arrivo n.

Del 30 GIU. 2006

P - Presidente

DS - Direttore Generale

DA - Direttore Amministrativo

DT - Direttore Tecnico

US - Segreteria Generale

UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri

UA - Acquisti/Contratti

UC - Contabilità/Bilancio

UE - Servizio Movimento

UI - Informatica

UP - Personale/Retribuzioni

UT - Tecnico

USP - Studi/Progetti

UF-PT - Prodotti Traffico

UF-RC - Ragioneria/Economato

STQ - Staff Operativi

L'Agente

[Signature]

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

Taranto, 19 giugno 2006

AMAT SpA

Via Cesare Battisti n. 657
74100 Taranto
Fax n. 099/7794247

Oggetto: AMAT c/

PACCIANA Giuseppe
MONTERVINO Nicola
MARANO' Fabio
BASILE Oronzo
SORANNO Francesco
LEONE Carmelo
NICOLI' Daniele.

- Reclami -

*erelle
fili*

Allego copia dell'ordinanza 15.06.06 attraverso cui il Tribunale di Taranto Sez. Lavoro in composizione collegiale ha rigettato l'iniziativa proposta dai reclamanti in oggetto ed ha compensato le spese del procedimento. Attesa la sostanziale identità dei contenuti, mi limito ad inviare il provvedimento concernente il reclamo proposto da Nicoli Daniele, salvo ad integrare la residua documentazione, brevi manu, in occasione di un prossimo incontro.

Con i migliori saluti

AMAT s.p.a.
PROT in arrivo n. 9690
Del 20 GIU. 2006

Avv. Roberto Barberio

R. - Presidente ☐
DG - Direttore Generale ☐
DA - Direzione Amministrativa ☐
DT - Direzione Tecnica ☐
UG - Segreteria Generale ☐
UAG - Aff. Gen. / R. / S. / Int. ☒
UA - Acquisti / Contratti ☐
UC - Contabilità / Bilancio ☐
UE - Servizio Marketing ☐
UI - Informatica ☐
JP - Personale / Relazioni ☒
UT - Tecnico ☐
UGP - Studi / Progetti ☐
US-PT - Progetti Tecnici ☐
UF-RG - Ragioneria / Contabilità ☐
STQ - Staff Qualità ☐

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, composto dai magistrati

Raffaele Ciquera – presidente est.

Lorenzo De Napoli – giudice

Luisa Rotolo – giudice

ha emesso la seguente

ordinanza

a seguito del reclamo proposto da Nicoli Daniela (avv. Mario Ruffo) nei confronti dell'Amat (avv. Roberto Barberio) avverso il provvedimento reso da questo tribunale in composizione monocratica del 23/1/2005 all'esito di procedimento ex art. 700 c.p.c.;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

premesso che nella specie le parti dibattono sulla esistenza del diritto alla precedenza nell'assunzione sancita, secondo l'assunto dei reclamanti, dalla disciplina contrattuale di cui al c.c.n.l. autoferrotranvieri, diritto previsto in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato;

ritenuto che l'art. 10, co. 9, prima parte, del d.l.vo n. 368 del 2001 espressamente dispone che "è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati compartivamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23 co. 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (ossia quelle richiamate dall'art. 8 bis del d.l. n. 17 del 1983, convertito nella l. n. 79 del 1983);

rilevato che le ipotesi richiamate sono quelle relative a contratti di lavoro a tempo determinato per prestazioni a carattere stagionale e che è circostanza pacifica che il reclamante non ha lavorato in forza di un contratto a tempo determinato avente tale oggetto;

rilevato inoltre che il citato art. 10, co. 9 –atteso il suo tenore letterale– costituisce norma inderogabile, impedendo la possibilità di rimettere alle parti collettive la individuazione di un diritto di precedenza nelle assunzioni in ipotesi diverse da quelle legislativamente previste, con conseguente nullità (ex art. 1418 co. 1 c.c.) delle relative clausole contrarie;

che il fondamento della richiamata disciplina va ricercato nella esigenza di non "ingessare" il mercato del lavoro, impedendo la libera scelta dei dipendenti da assumere qualora in precedenza siano stati assunti dipendenti a tempo determinato: ciò è confermato anche dall'art. 9 del d. l.vo n. 368 del 2001, che demanda alla contrattazione collettiva le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori assunti a tempo

determinato circa i posti vacanti che dovessero rendersi disponibili in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno altri lavoratori;

ritenuto infine che nella specie non si pongono *prima facie* problemi di costituzionalità della normativa in esame, sia sotto il profilo della disparità di trattamento (art. 3 Cost.) , essendo evidente la sostanziale differenza tra contratti di lavoro stagionali, la cui reiterazione è insita nella natura stessa della prestazione, e contratti a tempo determinato stipulati per altre ragioni, sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, ex art. 76 Cost., con riferimento alla l. n. 422 del 1999 ed alla direttiva 1999/70/CE che impone, in forza della clausola di non regressione, l'inserimento di una disciplina meno favorevole rispetto al passato, atteso che un diritto di precedenza non era previsto per la fattispecie in esame;

che, pertanto, il provvedimento deve essere confermato, con compensazione delle spese di lite (ex art. 92 c.p.o.) in ragione della complessità e novità delle questioni dibattute

P.q.m.

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del procedimento.

Taranto, 15 giugno 2006

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Taranto, li 16.6.2006
CANCELLIERE C
(Maria INEXLATA)

Il presidente est.
dott. Raffaele Ciquera

1433

*enteller
P. Li
interessi*

Al Sig. Presidente dell'AMAT
Dott. Vincenzo Manco
Via Cesare Battisti n.657
74100 T A R A N T O

Oggetto : ricorso ex art. 700 c.p.c.. Reclamo : udienza 18 maggio 2006.
Nicoli Daniele, Leone Carmelo, Maranò Fabio, Montervino Nicola, Pacciana Giuseppe, Soranno Francesco, Basile Oronzo c/ AMAT

Egregio Sig. Presidente,
dopo aver prestato attività lavorativa con diversi contratti a tempo determinato alle dipendenze di Codesta Azienda ed aver visto svanire la possibilità di un'assunzione a tempo indeterminato tanto desiderata, ci siamo visti costretti a ricorrere alle vie legali per far dichiarare il nostro diritto ad un posto di lavoro.

Attualmente la causa pende dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto e sarà chiamata, per la discussione del reclamo presentato, all'udienza del 18 maggio 2006.

Con la presente Le comunichiamo, tuttavia, che nostro unico intendimento è quello di non arrecare alcun tipo di pregiudizio all'Azienda, essendo nostra unica aspirazione quella di poter prestare attività lavorativa stabilmente in Suo favore ed accettare una proposta di lavoro stabile che Codesta Azienda volesse prospettarci, anche per eliminare il contenzioso pendente, rinunciando a tutte le richieste formulate nel giudizio.

La nostra massima disponibilità a voler definire conciliativamente la vicenda unitamente alla serietà e l'impegno dimostrati prima, durante e dopo il rapporto di lavoro, non possono che essere tenuti in favorevole considerazione da Codesta Azienda, anche in ragione delle condotte assunte da altri colleghi che invece - almeno per quel che emerge dai giornali relativamente alle assunzioni mediante documenti falsi - non avrebbero mostrato pari correttezza e serietà.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, invitiamo Codesta Azienda a definire transattivamente il contenzioso pendente manifestando sin da ora la volontà di rinunciare a tutte le richieste avanzate e ad accettare la proposta che l'AMAT dovesse far far pervenire, confidando in un Suo Personale interessamento per la risoluzione della vicenda.

Con osservanza.
Taranto, 5 maggio 2006

- AMAT s.p.a. 8372
PROT in arrivo n. 29 MAG. 2006
- P - Presidente ☒
 - DG - Direttore Generale ☒
 - DA - Direttore Amministrativo ☒
 - DT - Direttore Tecnico ☒
 - US - Segreteria ☒
 - UAG - Aff. Gen./R./Sinistri ☒
 - UA - Acquisti/Contratti ☒
 - UC - Contabilità/Bilancio ☒
 - UE - Esercizio Movimento ☒
 - UZ - Informatico ☒
 - UP - Personale/Retribuzioni ☒
 - UT - Tecnico ☒
 - USP - Studi/Progetti ☒
 - UF-PT - Progetti Traffico ☒
 - UF-RG - Rappresentanza/Economato ☒
 - STQ - Staff Qualità ☒

Nicola Soranno
Basile Oronzo
Soranno Francesco
Pacciana Giuseppe
Nicola Montervino

20/5

1.04-30.6.05

372831

Taranto.li

1433

Spelt/le

PRESIDENTE AMAT

SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto SORANNO FRANCESCO, dipendente di codesta

Azienda con la qualifica di OPERATORE DI ESERCIZIO con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| ☐ | - dipendenza |
| ☐ | - I.N.P.S. |
| ☐ | - I.N.A.I.L. per visita collegiale |
| ☐ | - Dimostrativo della retribuzione |

MOD. 86/88

In attesa, porgo distinti saluti.

Taranto li.

L'Agente

Soranno Francesco

AMAT s.p.a.

Prot. in arrivo n.

Del 13 MAR. 2006

Presidente

Presidente

Generale

Operativo

Ufficio

Alfabetico

Movimento

Generale

Gen./P.R./Sinistri

Segreteria

Tecnico

Off. Prod. Traffico

RG - Off. Ragioneria

77

P.R. 27-03-06

Soranno

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio

00179 ROMA
Via C. Baronio n. 54/A - tel./fax 06.7850537

74100 TARANTO 09.03.2006
C.so Italia n. 254 - tel. 099.7351336 - fax 099.7362875

AMAT SpA

Via Cesare Battisti n. 657

74100 Taranto

Fax n. 099/7794247

Oggetto: AMAT c/

PACCIANA Giuseppe
MONTEVINO Nicola
MARANO' Fabio
BASILE Oronzo
SORANNO Francesco
LEONE Carmelo
NICOLI' Daniele, Reclami

I ricorrenti in oggetto, ex dipendenti dell'Amat con contratto a termine, hanno promosso reclamo avverso l'ordinanza n. 13918 del 23.10.2005, con cui la dott.ssa Elvira Palma aveva rigettato la loro richiesta di assunzione con diritto di precedenza ai sensi dell'invocato art. 7 CCNL Autoferrotranvieri.

La comparizione è fissata dinanzi al Collegio per l'udienza del 30.03.06 (relatore dott. Ciguera).

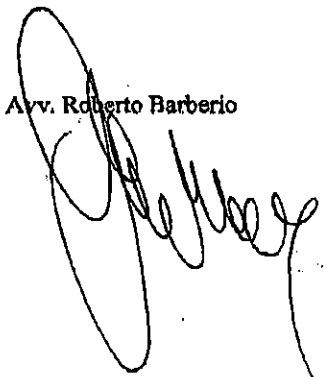
Attesa la sostanziale identità di contenuto dei sette ricorsi mi limito ad inoltrarvi, per il momento, solo quello depositato da Pacciana, salvo ad integrare la residua documentazione, brevi manu, in occasione di un prossimo incontro.

Resto in attesa di ricevere i mandati difensivi al fine di espletare gli adempimenti concernenti la costituzione in giudizio.

Con i migliori saluti

AMAT s.p.a. 4038
Prot. in arrivo n.
Del 10 MAR. 2006
P -Presidente
VP -Vice Presidente
D -Direttore Generale
DA -Direttore Amministrativo
DT -Direttore Tecnico
UC -Contabilità/Bilancio
UA -Contratti Appalti
UI -Informatica
UE -Esercizio Movimento
UP -Personale
UAG -Aff.Gen./P.R./Sinistri
US -Segreteria
UT -Tecnico
UF-PT -Uff.Prod.Traffico
UF-RG -Uff. Ragioneria

Avv. Roberto Barberio



Taranto, li 10 MAR. 2006

Prot. n°: 4032 /UAG

1433

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

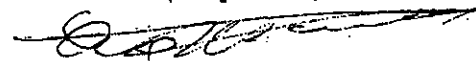
Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A.,
Le conferisco l'incarico di rappresentante l'AMAT S.p.A., nella controversia
promossa da i sigg.ri Nicolì Daniele, Pacchiana Giuseppe, Leone Carmelo,
Soranno Francesco, Basile Oronzo, Maranò Fabio, Montervino Nicola,
rappresentati e difesi dall'avv.to Mario Ruffo.

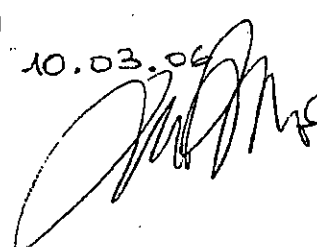
L'udienza di comparizione è fissata per il giorno 30/03/2006.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della
questionone, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Allegati:
n° 07 Ricorsi in originale, e n°07 Mandati

per ricevute
10.03.06





1433

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

**Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it**

Destinatario: Amat Spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 20 gennaio 2006
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: AMAT / PACCIANA, SORANNO, BASILE, LEONE, MARANO', NICOLI', MON- TERVINO
numero di pagine (inclusa la presente): 5	

Messaggio:

Allego fotocopia dell'ordinanza 18.01.06 mediante cui il giudice ha rigettato l'iniziativa proposta dai ricorrenti in oggetto ed ha compensato le spese.

Con i miei migliori saluti

AMAT s.p.a. 1075
Prot. in arrivo n.
Del 23 GEN. 2006
P -Presidente
VP -Vice Presidente
D -Direttore Generale
DA -Direttore Amministrativo
DT -Direttore Tecnico
UC -Contabilità/Bilancio
UA -Contratti Appalti
UI -Informatica
UE -Esercizio Movimento
UP -Personale
UAG -Aff.Gen./P.R./Sinistri
US -Segreteria
UT -Tecnico
UF-PT -UFF.Prod.Traffico
UF-RG -UFF. Ragioneria

13820/2005 r.g. "S"

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Il giudice

letti gli atti e la documentazione prodotta;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 10.01.2006;
osserva quanto segue:

il ricorso è infondato per difetto del requisito del *fumus boni iuris* -inteso quale probabile fondatezza del diritto che si intende far valere in via ordinaria- che legittima, unitamente al *periculum in mora*, il ricorso alla tutela cautelare urgente.

La normativa invocata da parte ricorrente a sostegno del preteso diritto di precedenza nelle assunzioni e con la medesima qualifica presso l'A.M.A.T. - azienda alle cui dipendenze ha prestato attività lavorativa in virtù di due distinti contratti a termine cessati alla data di presentazione del presente ricorso e motivati il primo dalla necessità di sostituire personale in ferie ed il secondo dalla necessità di garantire la regolarità del servizio pubblico di trasporto nelle more dell'espletamento di una indetta procedura concorsuale (cui ha preso parte peraltro anche l'odierno ricorrente) per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato- è inapplicabile al caso di specie per le ragioni di seguito esposte.

Il d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame (essendo stati, entrambi i contratti a termine, stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto), prevede espressamente all'art. 11 l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni, dell'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983 n. 79, dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nonché di tutte le disposizioni di legge che sono

comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.

Precisa, al successivo comma 2, che in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'art. 10 di detto Decreto prevede poi -testualmente- che "E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56".

Precisa di seguito le modalità di esercizio di tale diritto di precedenza, statuendo che "In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso".

Ebbene, il chiaro tenore normativo delle disposizioni in esame non consente interpretazioni diverse da quella fatta palese dalle norme stesse (*in claris non fit interpretatio*), essendo previsto un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore di una sola categoria di lavoratori: coloro cioè che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a termine nelle sole ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28.02.1987 n. 56 (come sostituito dall'art. 9-bis, d.l. 20 maggio 1993, n. 148).

Tali sono quei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato (articolo 8-bis, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1983, n. 79), nonché coloro che nel settore commercio e turismo siano chiamati (sempre con

contratto a termine), in determinati e limitati periodi dell'anno, per il verificarsi di una intensificazione dell'attività lavorativa a cui non sia possibile sopperire con il normale organico (d.l. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 3 febbraio 1978, n. 13 e della legge 26 novembre 1979, n. 598; disposizioni richiamate espressamente dal secondo comma del citato art. 8-bis, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1983, n. 79).

E' evidente che in nessuna di tali ipotesi può essere ricondotta la fattispecie in esame, con la conseguenza che alcun diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato che l'AMAT si sia determinata ad effettuare, può legittimamente vantare il ricorrente.

E' altresì evidente come il rinvio operato dalle legge (art. 10, commi 9 e 10, d. lgs. cit.) alla disciplina contrattuale collettiva di settore nel regolamentare le modalità di esercizio del diritto di precedenza non può che operare nelle sole ipotesi ivi espressamente riconosciute, caratterizzate dalla stagionalità delle prestazioni lavorative richieste (non è consentito, in altri termini, al c.c.n.l. prevedere nuove e diverse fattispecie di legittimo esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni; priva di significato -altrimenti- risulterebbe l'espressa limitazione legislativa).

Va, infine, sottolineato come l'art. 7, punto A), del c.c.n.l. 19.11.2004, lungi dall'istituire nuove e diverse ipotesi di riconoscimento in favore del lavoratore di un diritto di precedenza nelle assunzioni (così come sostenuto dal ricorrente), pone semplicemente a carico dell'azienda -ove vi sia necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato- un obbligo di informativa in favore dei lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto.

Per le ragioni tutte innanzi esposte, la domanda non può trovare accoglimento.



L'insussistenza del presupposto del *functio laesi iuris* richiesto *ex lege* per accordare la tutela cautelare, esime questo giudice dall'esame dell'ulteriore requisito, costituito dal *periculum in mora*.

Attesa la particolarità della questione trattata e, in assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate.

p.q.m.

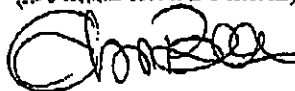
rigetta il ricorso. Spese compensate.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Taranto, 13 gennaio 2006

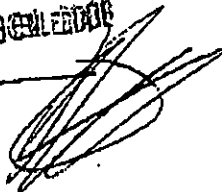
Il Tribunale - Giudice del Lavoro

(Dott.ssa Elvira Palma)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Taranto, _____



Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

entelle
→ unisco
le file
10/04/06
Copia
ORIGINALE

TRIBUNALE DI TARANTO
In COMPOSIZIONE COLLEGALE
SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 TER DECIES

AMAT s.p.a.
Prel. in amov. n. 3767
dat. 07 MAR. 2006
- Presidente
- Vice Presidente
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Contabilità/Bilancio
- Contratti Appalti
- Informatica
- Esercizio Movimento
- Rifornimento
- Aff. Gen. P.R. Sinistri
- Segreteria
- Tecnico
- Uff. Prod. Traffico
- Uff. Reg. Rappres.

nell'interesse del Sig. Soranno Francesco (C.F.: SRNFNC64S26E036R), nato a
Ginosa (Ta) il 26.11.1964, residente in San Giorgio (Ta) alla Via Donizetti n. 12,
elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli n. 15 presso lo studio
dell'Avv. Mauro Ruffo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a
margine del presente atto,

avverso

l'ordinanza n. 13920 emessa in data 23.01.2005 dal Giudice del Lavoro Dott.ssa
Elvira Palma, comunicata a cura della cancelleria in data 01.02.2006, con cui
veniva disposto il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. inoltrato dal sig. Soranno
Francesco c/ A.M.A.T. S.p.a. (N.R.G: 13920).

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato il 5 dicembre 2005, il sig.
Soranno Francesco conveniva in giudizio, dinanzi all'On. le Tribunale Civile di
Taranto - Sez. Lavoro, l'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

in via cautelare,

- con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o a tempo
indeterminato che la convenuta ha posto, o potrà in essere, in conseguenza della
selezione pubblica espletata e dianzi richiamata del 31/3/2004, ordinare
l'assunzione del ricorrente, con diritto di precedenza, alle condizioni e con le
modalità dei contratti di lavoro stipulati o stipulandi in forza della ridetta
selezione pubblica;

AVV. TO MAURO RUFFO
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente giudizio e nelle
successive fasi di impugnazione ed
esecuzione, conferendoVi all'uopo ogni
più ampia facoltà di legge, comprese
quelle di chiamare terzi in causa,
conciliare, transigere, riscuotere,
rinunziare, quietanzare, riassumere e
spiegare domanda riconvenzionale, con
promessa di rata e valido.
Vi autorizzo altresì a nominare in
Vostra vece altro procuratore, con stessi
poteri.
Dichiaro inoltre di, ai sensi dell'art.13
D.lgs n.196/2003 di essere edotto che i
dati personali richiesti direttamente
ovvero raccolti presso terzi verranno
utilizzati ai soli fini del presente
incarico e presto conseguentemente il
consenso al loro trattamento.
Prendo altresì atto che il trattamento dei
dati personali avverrà attraverso
strumenti manuali, informatici e
telematici con regole strettamente
connesse alla finalità dell'incarico.
Eleggo domicilio nello studio dell'avv.
Mauro Ruffo sito in Taranto alla via
Sorcinelli n. 15

Sore Francesco
È autentica
Avv. Mauro Ruffo

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
3739
Cronologia
658
Importo atto € -
Taranto, - 8 MAR. 2006

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Depositato in Cancelleria
Taranto, li 11 MAR. 2006
Il Cancelliere - C1
(Dora SEMERARO)

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

fissato ex art.669 - octies c.p.c., il termine per l'inizio del giudizio di merito, in tale sede, l'Autorità Giudiziaria adita Voglia accogliere, altresì, le seguenti conclusioni:

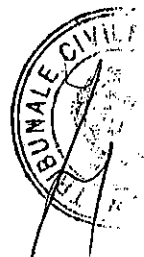
1) previa declaratoria, ove necessario, di nullità parziale dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri del 19/11/2004, nella parte in cui limita eccessivamente l'esercizio del diritto di precedenza del lavoratore, dichiarare che il diritto di precedenza del ricorrente è stato validamente esercitato successivamente al contratto di lavoro a termine scaduto il 30/6/2005 e, per l'effetto,

2) accogliere, nel merito, il ricorso per le causali e conclusioni del ricorso cautelare ed, in particolare, disporre l'assunzione del ricorrente presso il medesimo datore di lavoro con la qualifica già posseduta, con condanna dell'A.M.A.T. S.p.A. al pagamento di ogni compenso retributivo e previdenziale dovuto al ricorrente dalla data di maturazione del diritto sino alla formale assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) condannare la società A.M.A.T. S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale *in re ipsa* ex art. 2059 c.c. per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti, nella misura da liquidarsi in via di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Nelle premesse in fatto del ricorso ex art. 700 c.p.c., il ricorrente assumeva di essere stato assunto a tempo determinato dall'A.M.A.T. S.p.A. con mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea) e, una volta cessato il rapporto in data 30/6/2005, di aver esercitato, con lettera raccomandata del 9



Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

settembre 2005, ai sensi dell'art. 7 del CCNL Autoferrotramviari, diritto di prelazione rispetto alle assunzioni che l'A.M.A.T. S.p.A. stava nel frattempo effettuando.

Nessun riscontro, tuttavia, vi era stato al riguardo da parte dell'azienda convenuta.

Instauratosi il giudizio ex art. 700 c.p.c., si costituiva l'A.M.A.T. S.p.A. la quale, nell'impugnare e disconoscere ogni avverso dedotto, eccepito, concluso e prodotto, chiedeva il rigetto della domanda attrice perchè inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.

Effettuata la discussione, la causa veniva riservata per la decisione.

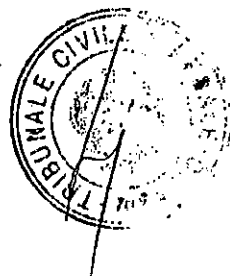
Il Giudice decideva la lite emettendo la sopra menzionata ordinanza che, in quanto ingiusta, viene impugnata per i seguenti

MOTIVI

Questa difesa non condivide l'interpretazione offerta dal Magistrato adito in ordine alla carenza di *fumus boni iuris* della pretesa avanzata dal ricorrente, odierno reclamante.

Invero, punto nodale della vicenda per cui è causa risulta essere l'effettiva sussistenza, le modalità nonché il contenuto stesso di un diritto di prelazione nelle assunzioni in favore di soggetti con i quali sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'azienda datrice di lavoro.

Orbene, se è noto che il D.Lgs. 368/2001 ha abrogato con l'art. 11 I° comma l'intera disciplina della L. 230/1962, e con essa la norma che prevedeva in via generalizzata il diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso il medesimo datore di lavoro, è altrettanto vero che il CCNL Autoferrotramviari del 19/11/2004, integrando le norme del D.Lgs. citato, prevede che “ *Le*

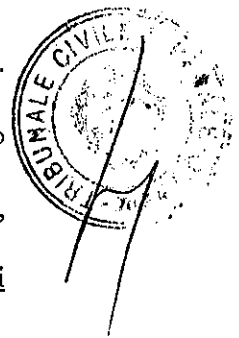


Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa".

Alla luce di quanto appena esposto, non è revocabile in dubbio che, nonostante l'art. 10 del D.Lgs. 368/2001 individui un diritto di precedenza nell'assunzione, presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato a carattere stagionale (cfr. 23 co. 2 L. 56/1987), i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotramvieri, operando una deroga *in melius* a tale disciplina, abbiano inteso introdurre uno specifico diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo determinato del comparto di cui trattasi.

Ne deriva, pertanto, che il richiamo al D.Lgs. 368/2001, operato dal ricorrente nel ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto, lungi dal riferirsi al disposto limitativo di cui all'art. 10 della medesima legge, avrebbe dovuto essere più correttamente inteso nel senso di utilizzare il più lungo termine d'esercizio del

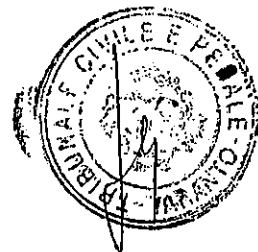


Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

diritto di precedenza in tale legge previsto - 90 giorni - con conseguente nullità, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., del più breve termine di 15 giorni invece previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. applicabile al caso *de quo*.

Peraltro, il richiamo al D. Lgs. 368/2001 pare, anche sotto questo più limitato profilo, ultroneo, in considerazione del fatto che, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cass.Civ. n. 9647/2004; Cass.Civ. 3186/1998; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 9202/2003), termine congruo per l'esercizio di un diritto di tal fatta pare essere quello di 6 mesi (termine mutuato in via analogica dall'art. 2113 c.c. in tema di rinunce e transazioni), con la conseguenza, pertanto, che il ricorrente ha certamente esercitato in tempo utile il diritto di precedenza con la richiesta a.r. del 9/9/2005, palesamente elusa e disattesa dalla convenuta anche per la mancata informativa in ordine alla volontà di effettuare nuove assunzioni.

In considerazione di quanto appena esposto, pertanto, sussistono tutte le condizioni previste affinché venga dato seguito al sopra menzionato diritto di precedenza (*id est*: di prelazione) in quanto, da un lato l'A.M.A.T. S.p.A. ha di recente completato la procedura selettiva finalizzata all'assunzioni di nuovi operatori di esercizio iniziata con l'avviso pubblico del 31.03.2004, sicchè sta procedendo o dovrebbe effettivamente procedere, secondo le previsioni, ad assumere nuovo personale; dall'altro, l'odierno ricorrente, proprio in quanto assunto con la qualifica di operatore d'esercizio dall'azienda convenuta con plurimi rapporti di lavoro a termine (l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2005), si ritiene abbia correttamente esercitato il sopra menzionato diritto di precedenza.

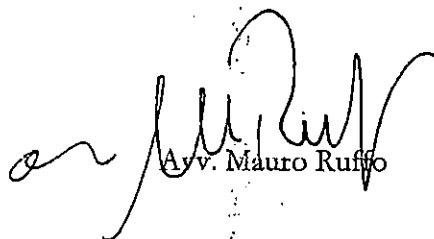


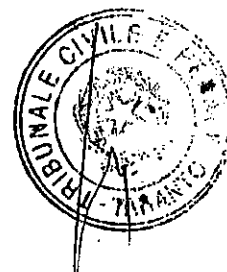
Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, di procedere all'assunzione del ricorrente, con diritto di precedenza, alle condizioni e con le modalità dei contratti di lavoro stipulati o stipulandi in forza della ridetta selezione pubblica ovvero di porre in essere tutti gli atti ed i comportamenti idonei a garantire all'odierno reclamante il diritto di precedenza nell'assunzione in relazione alle procedure selettive espletate e/o espletande, secondo le disposizioni dianzi richiamate, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si offrono in produzione ordinanza e fascicolo di parte del giudizio *ex art. 700 c.p.c.*

Taranto, 8 febbraio 2006


Avv. Mauro Ruffo



TRIBUNALE DI TARANTO

Il Presidente della Sezione Lavoro;

Letto il ricorso che precede;

visti i documenti allegati;

visto l'art. 738 c.p.c.

ORDINA

la comparizione delle parti innanzi alla collegio della _____ *Sezione*

Lavoro riunito in Camera di Consiglio per l'udienza del 30/02/06 *;*

Nomina relatore il dr Epure

DISPONE

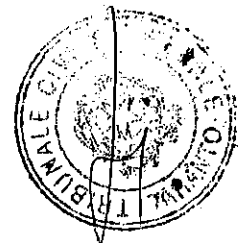
*che a cura del ricorrente copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla
controparte entro il* 15/03/06 *.*

Taranto, li

22 FEB. 2006

IL CANCELLIERE - C1
(Tina SEMERARO)

[Signature]



Il Presidente della Sezione Lavoro

Dr Vito Vozza

[Signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCA

TARANTO – UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad Istanza della parte costituita in atti, ed ove occorra dell'avv. Ma
Ruffo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suindicato ufficio
notificato il presente atto all'A.M.A.T. S.p.a., in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, corrente in Taranto alla via Cesare Battisti
n. 657, a mani

A. M. A. T. S.p.a.
L. ... della sede,
Lecce ... zone atti.

Taranto, 07 MAR 2006

COFFE S. ANGELO LECCE
SEZIONE DISTACCA
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI
(Principale 801747)

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

chell

COPIA

CRISTIANE

13970/05

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.700 C.P.C.

per Soranno Francesco (C.F.: SRNFNC64S26E036R), nato a Ginosa (Ta) il 26.11.1964, residente in San Giorgio (Ta) alla Via Donizetti n. 12, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mauro Ruffo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

CONTRO

l'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657.

FATTO

a) Il Sig. Soranno Francesco ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a., con mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea), in forza di distinti rapporti a termine - relativamente ai quali formula espressa riserva di impugnativa in un distinto giudizio ordinario per illegittima apposizione del termine - e per i seguenti periodi:

- 1) dal 16/06/2003 al 15/09/2003;
- 2) dal 3/01/2004 al 02/07/2004, successivamente prorogato senza soluzione di continuità sino al 30/6/2005.

b) Il primo contratto di lavoro a termine concluso con l'A.M.A.T. S.p.A. è stato motivato dalla necessità,

" che in applicazione degli accordi nazionali ed aziendali vigenti, con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con

AVV. TO MAURO RUFFO

Vi delego a rappresentarmi, difendermi nel presente giudizio e nelle successive fasi di impugnazione e esecuzione, conferendoVi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, riscuotere, rinunziare, quietanzare, riassumere e spiegare domanda riconvenzionale, con promessa di *ratio* e valida.

Vi autorizzo altresì a nominare in Vostra vece altro procuratore, con stessi poteri.

Dichiaro inoltre di, ai sensi dell'art.12 D.lgs n.196/2003 di essere edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento.

Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà attraverso strumenti manuali, informatici, telematici con regole strettamente connesse alla finalità dell'incarico.

Eleggo domicilio nello studio dell'Avv. Mauro Ruffo sito in Taranto alla via Sorcinelli n. 15

Soranno Francesco
E autentica
Avv. Mauro Ruffo

9 M/Ruffo

21012 Cronologico

Deposito atto €
Taranto, 28 NOV. 2005
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Depositata in cancelleria

18 NOV. 2005

IL CANCELLIERE

Taranto, li 30 DIC. 2005

Prot. n°: 24294 /UAG

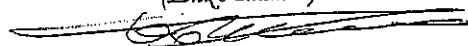
Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A.,
Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.p.A. nei ricorsi ex art.700 promossi
dai dipendenti Leone Carmelo, Nicolì Daniele, Soranno Francesco, Maranò
Fabio, Basile Oronzo, Pacchiana Giuseppe, Montervino Nicola rappresentati e
difesi dall'avv.to Mario Ruffo.

I ricorsi sono stati notificati il 05/12/2005; l'udienza di comparizione è
prevista per il 10/01/2006.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



4

documentazione
allegata ad ogni
ricorso

- conchietti e termini
intercorsi + altri gli

procedo
- domande gli partecipate
sue al ricorso

- bisogno di ricorso

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16/06-30/06; 16/07-31/07; 1/08-15/08; 16/08-31/08; 1/09-15/09;

che pertanto onde garantire la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

La disciplina di tale rapporto a termine veniva espressamente assoggettata (clausola H del contratto) alle disposizioni di cui all'Accordo Nazionale di Lavoro 27/11/2000, art. 7, lett. A punto 1, del D. Lgs.vo n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del R.D. n. 148/1931 ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'Amat s.p.a. in quanto applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro a termine.

c) Il secondo rapporto di lavoro a termine, successivamente prorogato, veniva motivato invece dalla necessità dell'espletamento di una non meglio precisata procedura selettiva - i cui contenuti e le cui modalità erano, al tempo dell'assunzione di cui si discorre, ancora ignoti - finalizzata alla copertura, tramite contratti a tempo indeterminato, di un imprecisato numero di posti vacanti nell'organico dell'Azienda di trasporto resistente, e più precisamente, *"dalla necessità di far fronte alla carenza organica, il presente contratto di lavoro avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratto a tempo indeterminato e con profilo di operatore di esercizio".*

Alla scadenza del contratto a termine da ultimo menzionato, l'A.M.A.T. S.p.A., ritenendo sussistere "le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive" poste alla base del rapporto di lavoro

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

medesimo, lo prorogava sino al 30.06.2005, termine che determinava la cessazione del contratto. Tale contratto veniva espressamente assoggettato alle disposizioni dell'art. 7 lett.A, punto 2, dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonchè al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè al R.D. 148/1931.

d) Durante il periodo temporale di proroga del secondo contratto a termine, veniva introdotta la nuova disciplina del CCNL Autoferrotranvieri del 19/11/2004, che all'art. 7, integrando le norme del Dlgs. 6/9/2001 n. 368 ed 8 del R.D. 148/1931, prevede che " *Le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa*".

e) Una volta cessato il rapporto di lavoro alla data del 30/6/2005, il ricorrente, con nota raccomandata a.r. del 9 settembre 2005, inoltrata all'A.M.A.T. il successivo 10 settembre, invocando la titolarità di un diritto di precedenza all'assunzione, rispetto agli altri partecipanti alla selezione indetta dalla medesima A.M.A.T. di cui *infra*, intimava all'azienda convenuta di procedere con diritto di precedenza all'assunzione del ricorrente, pena il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

f) A tale intimazione, tuttavia, l'A.M.A.T. rimaneva inerte, non riscontrando nemmeno la richiesta del lavoratore.

DIRITTO DI PRECEDENZA ALL' ASSUNZIONE

Se è vero che il D.Lgs. 368/2001 ha abrogato con l'art. 11 I° comma l'intera disciplina della L. 230/1962, e con essa la norma che prevedeva in via generalizzata il diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso il medesimo datore di lavoro, tuttavia con l'art. 10 comma 9^a e 10^a veniva demandata ai contratti nazionali collettivi di lavoro, stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi, la facoltà di conservare comunque il diritto di precedenza, esclusivamente a favore di quei lavoratori che avessero prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23 comma II° L. 28/2/1987 n. 56. Tale diritto di precedenza, sulla base del comma III° dell' articolo 10 del D. lgs. 368/2001, si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Del pari per l'espressa previsione del comma II° dell'articolo 11 del decreto legislativo citato, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 23 della legge 56/1987, e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, manterranno vigore, e salvo diverse intese, fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Chiarito il quadro normativo che presiede la materia, si rileva che il primo contratto a tempo determinato stipulato dal lavoratore ricade sotto la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotravvieri del 27/11/2000, valido dal 2000 al 2003,

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

quindi stipulato in epoca anteriore al D. Lgs. 368/2001, nel quale le parti collettive si erano già avvalse della previsione dell'art. 23 della legge 56/1987, prevedendo, all'art. 7 lett. A, delle ulteriori ipotesi di apposizione del termine. Di tal guisa, ai fini del diritto di precedenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri del 27/11/2000, per effetto del regime transitorio delineato dall'art. 11 comma II° del decreto legislativo, conservava efficacia sino alla sua scadenza naturale, prevista per il novembre 2003.

Il secondo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente, decorreva invece dal 3/01/2004 al 2/7/2004 e per successiva proroga cessato al 30/6/2005: quindi mentre era in corso, è intervenuto il rinnovo contrattuale del C.C.N.L. Autoferrotranvieri (sottoscritto il 19.11.2004), ancora vigente, il quale prevede espressamente al suo art. 7 (*che disciplina, integrandole, le norme di cui al D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, espressamente richiamato dall'A.M.A.T. S.p.A. nel contratto a termine di cui si discorre*) che *le aziende, ove vi sia necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione.*

Non è revocabile in dubbio che i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, avvalendosi della delega prevista dall'art. 10 comma 9° del decreto legislativo citato, hanno inteso attribuire inequivocabilmente un diritto di precedenza non solo ai lavoratori titolari di contratti a tempo determinato in corso (ed è il

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

caso del ricorrente), ma anche per quelli scaduti da non più di nove mesi.

Del pari, per effetto della norma del D. Lgs. 368/2001, il diritto di precedenza del lavoratore deve essere esercitato entro novanta giorni dalla cessazione del contratto: indi sul punto va disapplicata, in quanto inficiata da nullità parziale, per un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., quella parte della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19/11/2004, che prevede un termine minore di 15 giorni rispetto a quello legale, termine che quindi deve ritenersi sostituito da quello legale ex art. 1419 comma II° c.c. .

Di converso, il ricorrente ha certamente esercitato in tempo utile il diritto di precedenza con la richiesta a.r. del 9/9/2005, palesemente elusa e disattesa dalla convenuta anche per la mancata informativa in ordine alla volontà di effettuare nuove assunzioni.

Di tal guisa sussistono tutte le condizioni previste affinché venga dato seguito al sopra menzionato diritto di precedenza in quanto, da un lato l'A.M.A.T. S.p.A. ha di recente completato la procedura selettiva finalizzata all'assunzioni di nuovi operatori di esercizio iniziata con l'avviso pubblico del 31.03.2004, sicchè sta procedendo o dovrebbe effettivamente procedere, secondo le previsioni, ad assumere nuovo personale; dall'altro, l'odierno ricorrente, proprio in quanto assunto con la qualifica di operatore d'esercizio dall'azienda convenuta con plurimi rapporti di lavoro a termine ex art. 23 L. 56/87 (l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2005), si ritiene abbia correttamente esercitato il sopra menzionato diritto di precedenza.

Alla luce di quanto finora esposto sembra evidente, pertanto, che il presente ricorso sia assistito dal *fumus boni iuris* attesa l'evidente fondatezza delle ragioni poste a suo fondamento.

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, si rileva che soltanto l'adozione di un provvedimento cautelare potrebbe evitare al ricorrente il nocumento, non solo di natura patrimoniale, che deriva dallo stato di disoccupazione forzata cui il medesimo è stato costretto in ragione della mancata assunzione con diritto di precedenza, e che la misura invocata, ove accolta, è persino confacente anche agli interessi della stessa convenuta, che potrebbe essere costretta, in caso di accoglimento della domanda solo nel giudizio ordinario, e magari a distanza di notevoli anni, ad esborsi economici davvero consistenti !!!.

Tanto premesso.

il Sig. Soranno Francesco, come innanzi domiciliato, rappresentato e difeso, chiede che l'Ill. mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., esaminati gli atti, valutata l'urgenza ed il *fumus boni iuris*, assunte, ove ritenuto opportuno, sommarie informazioni, Voglia emettere i provvedimenti necessari e sufficienti affinché cessi immediatamente l'illecita/illegittima condotta dell'A.M.A.T. S.p.A., anche alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti nella presente vicenda, ed in particolare in via cautelare,

- con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato che la convenuta ha posto, o porrà in essere, in conseguenza della selezione pubblica espletata e d'anzì richiamata del 31/3/2004, ordinare l'assunzione del ricorrente, con diritto di

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

precedenza, alle condizioni e con le modalità dei contratti di lavoro stipulati o stipulandi in forza della ridetta selezione pubblica; fissato ex art.669 - octies c.p.c., il termine per l'inizio del giudizio di merito, in tale sede, l'Autorità Giudiziaria adita Voglia accogliere, altresì, le seguenti conclusioni:

- 1) previa declaratoria, ove necessario, di nullità parziale dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri del 19/11/2004, nella parte in cui limita eccessivamente l'esercizio del diritto di precedenza del lavoratore, dichiarare che il diritto di precedenza del ricorrente è stato validamente esercitato successivamente al contratto di lavoro a termine scaduto il 30/6/2005 e, per l'effetto,
- 2) accogliere, nel merito, il ricorso per le causali e conclusioni del ricorso cautelare ed, in particolare, disporre l'assunzione del ricorrente presso il medesimo datore di lavoro con la qualifica già posseduta, con condanna dell'A.M.A.T. S.p.A. al pagamento di ogni compenso retributivo e previdenziale dovuto al ricorrente dalla data di maturazione del diritto sino alla formale assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 3) condannare la società A.M.A.T. S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale *in re ipsa* ex art. 2059 c.c. per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti, nella misura da liquidarsi in via di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Il Giudice

letto il ricorso che precede, fissa per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 20/11/06, assegnando all'istante terminè fino a 20 prima di detta udienza per la notifica del ricorso e del presente provvedimento all'altra parte.

Taranto, 24/11/05

Il Cancelliere

L. CANCELLIERE
Dr. SSA MARIA GIUSEPPINA

Il Giudice

[Signature]

1433



TRASMISSIONE FAX N. 099 5662267

DA: Ufficio Personale e Retribuzioni

A: Ufficio di collocamento di Grottaglie – all'attenzione della dott.ssa PICIONE

Documento trasmesso:

Facendo seguito agli accordi telefonici intercorsi in data odierna, si comunica che il Sig. SORANNO Francesco ha prestato la sua attività lavorativa presso la nostra azienda dal 03/01/2004 al 30/06/2005 con il profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140 (con mansioni di conducente di autobus).

IL COORDINATORE DI UFFICIO

PICCHI Enrico

N° Pagine inclusa la presente:1

DATA:04/01/2006

RAPPORTINO

P. 01

04-GEN-2006 MER 11:18

PER: AMAT SPA

0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
04-GEN 11:18	0995662267	25"	1 TRASM.	OK	004

TOTALE: 25S PAGINE 1



TRASMISSIONE FAX N. 099 5662267

DA: Ufficio Personale e Retribuzioni

A: Ufficio di collocamento di Grottaglie - all'attenzione della dott.ssa PICIONE

Documento trasmesso:

Facendo seguito agli accordi telefonici intercorsi in data odierna, si comunica che il Sig. SORANNO Francesco ha prestato la sua attività lavorativa presso la nostra azienda dal 03/01/2004 al 30/06/2005 con il profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140 (con mansioni di conducente di autobus).

IL COORDINATORE DI UFFICIO

RICCHI ENRICO

859

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

00179 ROMA
Via C. Baronio n.54/A - tel./fax 06.7850537

74100 TARANTO 20 ottobre 2005
C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 2035
Del 21 OTT. 2005

☐ PRESIDENTE
☐ VICE PRESIDENTE
☐ DIRETTORE
☐ DIR. AMMINISTR.
☐ DIR. TECNICO
☐ CONTABILITA'/BILANCIO
☐ CONTRATTI/APPALTI
☐ INFORMATICA
☐ ESERCIZIO/MOVIMENTO
☐ PERSONALE
☐ UAG - AFF. GEN. / P.R. SINISTRI
☐ US - SEGRETERIA
☐ UT - TECNICA
☐ UFF. PT. UFF. PROD. TRAFFICO
☐ UFF. RG. UFF. RAGIONERIA

AMAT spa
Via Cesare Battisti n.657
74100 TARANTO

fax 099.7794247

PACCIANA Giuseppe, BASILE Oronzo, LEONE Carmelo, NICOLI' Daniele, SORANNO Francesco,
MARANO' Fabio, MONTEVERNO Nicola, LOCHI Gregorio

Proteso diritto di precedenza all'assunzione
Vs. nota 13.10.2005 - prot. n. 20277/P

Ho letto con attenzione la nota 8.10.05 della dott.ssa Menenti ed ogni altro documento rimessomi con la stessa.

Mi viene richiesto di verificare la fondatezza della richiesta di assunzione con precedenza formulata dai sigg.ri

Pacciana, Basile, Leone, Nicoli, Soranno, Marano, Monteverno e Lochi che, a suo tempo, erano stati assunti dall'Amat con la qualifica di "operatore d'esercizio" in virtù di contratti di lavoro a termine.

Ritengo di condividere appieno gli spunti problematici che traspaiono dalla argomentata nota della dott.ssa Menenti.

Come è noto i contratti di assunzione a termine furono esplicitamente rapportati alla carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "operatore di esercizio". Pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, i contratti di cui sopra risposero all'esigenza di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico.

Di tanto fu dato atto al momento perfezionativo dell'accordo contrattuale il cui testo contempla una condizione risolutiva (punto sub b - "se alla data del ... il contratto non si sarà già risolto per il verificarsi della condizione risolutiva del completamento delle procedure di assunzione, esso, in mancanza di espressa proroga, dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o ulteriore comunicazione").

Occorre pertanto esaminare se alla luce del testo contrattuale e/o della normativa applicabile risulti configurabile il proteso diritto di "precedenza".

La condizione risolutiva prevista in contratto non si concilia, nemmeno logicamente, con l'intendimento di concedere qualsivoglia precedenza a beneficio degli assunti a tempo determinato.

Al di fuori del contratto individuale, poi, anche in base alle stesse indicazioni degli interessati, assumono rilievo il CCNL 27.11.2000 ed il D.Lgs. 368/2001, cui fa espresso rinvio il contratto.

Del diritto di precedenza vi è traccia nell'art.10 nn.9-10 del D.Lgs. 368/2001 secondo cui "è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223.

In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso".

Come è dato vedere, la norma riportata non contiene una disciplina del diritto di precedenza, ma si limita ad operare un rinvio al CCNL circa l'eventuale previsione, in seno ad esso, di un tale diritto con riferimento ai lavoratori assunti ex art. 23 comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (abrogato dall'art.11 D.Lgs.368/01), ovvero con riferimento ad ipotesi normative estranee al caso di specie.

L'Amat ha stipulato i contratti a termine in base all'art. 7 lett. A, punto 2 del CCNL cit. secondo cui ...le parti concordano che contratti a termine possono essere attivati, ai sensi dell'art. 23 della L.28.02.1987 n.56, nelle seguenti casistiche e con le seguenti modalità:

1) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo ovvero per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di assunzione.

2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo ovvero per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di assunzione.

Alla luce di quanto sopra, il diritto di precedenza rivendicato non trova adeguati e decisivi riscontri nelle fonti contrattuali, né in quelle di legge.

Ulteriore considerazione merita la circostanza che tutti i soggetti che oggi rivendicano il diritto di precedenza

hanno partecipato alle selezioni non riuscendo a collocarsi in graduatoria in posizioni appetibili ai fini della certezza dell'assunzione.

Tanto rileva poiché la pretesa dell'assunzione con precedenza non risulta conciliabile con la partecipazione degli interessati alla selezione pubblica secondo le accettate regole della sua indizione e del suo espletamento.

In ogni caso, ritengo prevalenti gli effetti negativi connessi ad una linea che si proponga di assecondare le richieste in oggetto. Tanto perché l'ipotesi della precedenza comporterebbe un totale sovvertimento delle regole universalmente divulgate ai fini della selezione pubblica, con la conseguenziale violazione del diritto rivendicabile dai concorrenti in base al risultato conseguito all'esito della stessa.

Con i migliori saluti

avv. Roberto Barberio

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 - Taranto
Tel. 099.7302205 - Fax. 099.7324328

Taranto, lì 9 settembre 2005

del 03/01/04
el 30/06/05

Spett. le A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, n. 657
74100 Taranto

Racc. a.r.

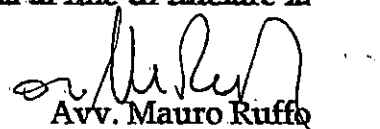
Formulo la presente nell'interesse del Sig. Soranno Francesco nato a Ginosa (Ta) il 26.11.1964, che sottoscrive in calce ad ogni effetto di legge.

Premesso che

- a) il mio assistito è stato assunto dall'azienda indicata in epigrafe con plurimi rapporti di lavoro a termine ex art. 23 L. 56/87, con qualifica di operatore di esercizio, l'ultimo dei quali scaduto il 30/06/2005, avverso i quali peraltro si fa riserva di apposita impugnativa;
- b) l'azienda intende procedere all'assunzione di personale con contratto di inserimento ed a tempo indeterminato, in esecuzione di una recente selezione pubblica;
- c) il Sig. Soranno Francesco è ex lege e per espressa previsione del contratto collettivo nazionale applicabile, peraltro integrativo del D. Lgs. 368/2001, titolare di un diritto di precedenza nell'assunzione.

Per quanto sopra, si chiede di procedere con diritto di precedenza all'assunzione del Sig. Soranno, riservando, in caso contrario, di adire l'Autorità Giudiziaria al fine di tutelare la posizione soggettiva del mio assistito.

Distinti saluti


Avv. Mauro Ruffo

per conferma e ratifica

Francesco Soranno



OK Selezione
n° 256

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 18945
Del 22 SET. 2005
P - PRESIDENTE ☒
VP - VICE PRESIDENTE ☐
D - DIRETTORE ☐
DA - DIRIG. AMMINISTR. ☐
DT - DIRIGENTE TECNICO ☐
UC - CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA - CONTRATTI APPALTI ☐
UI - INFORMATICA ☐
UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
UP - PERSONALE ☒
UAG - AFF. GEN./R.R./SINISTRI ☐
US - SEGRETERIA ☐
UT - TECNICA ☐
UF-PT- UFF. PROD. TRAFFICO ☐
UF-RG- UFF. RAGIONERIA ☐


! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005 !

! AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA !
! DIPENDENTE : 387831 SORANNO FRANCESCO !

! DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ. !
! 3/01/2004 3/01/2004 30/06/2005 1 6 !

! DESCRIZIONE ! RITENUTE ! COMPETENZE !

! TFR 31/12 a. p. comples. maturato ! 1.063,11 !
! TFR 31/12 a. p. da erogare 1.063,11 !
! Rivalutazione di 1.063,11 X 1,597458% ! 16,98 !
! Imp.sostit.rival. 16,98 X 11% = ! 1,87 !
! TFR effettivo lordo anno in corso ! 800,27 !
! Legge 297/82 Art.3 su impon. 11.408,00 ! 57,05 !

! TOTALI ! 58,92 ! 1.880,36 !

! TOTALE IMPORTO TFR ! 1.821,44 !

! Ammontare lordo T.F.R. ! 1.823,31 - !
! Riv.cor. 16,98 Tassata 0,00 ! 16,98 - !
! Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00 ! 0,00 + !
! Liberalita' 100% ! 0,00 + !
! Preavviso ! 0,00 + !
! Anticipi C.C.N.L. ! 0,00 + !
! Altre indennita' ! 0,00 + !

! Imponibile fiscale liquidazione ! 1.806,33 X !
! Aliquota media ! 23,00 % = !

! Imposta dovuta ! 415,46 - !
! Detr.norm. 175,56 Part-time 0,00 ! 175,56 - !
! Imposta operata su antic./preavv./acconti ! 0,00 = !
! Imposta residua ! 239,90 !

! Importo Netto T.F.R. ! 1.583,41 - !
! IRPEF su rivalutazione ! 1,87 = !
! Importo Netto Totale ! 1.581,54 !

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.581,54 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005

Firma : _____

Data : 02/08/2002

Firma :

Il sottoscritto _____
 Riceve notizia di licenziamento di lavoro N. _____
 rilasciato il _____
 Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi
 titolo a ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia
 aspettativa inerente al rapporto di lavoro cui la presente dichiarazione si
 riferisce.
 Quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto
 di cui è allegato la somma di 1.281,24 a saldo di

Importo Netto Totale	1.281,24	
IRPEF su rivalutazione	1,87	=
Importo Netto I.F.R.	1.283,41	-
Imposta sostitutiva	239,90	-
Imposta sostitutiva su anticipo/preavviso/acconto	0,00	=
Detr. norm.	172,26	-
Imposta sostitutiva	412,46	-
Aliquota media	23,00	=
Imposta sostitutiva fiscale rivalutazione	1.806,33	X
Altre indennità	0,00	-
Anticipo C.C.M.L.	0,00	-
Preavviso	0,00	-
Liberalità, 100%	0,00	-
Rid. norm.	0,00	-
Rid. part-time	0,00	-
Rid. cor.	16,98	-
Ammortamento lordo I.F.R.	1.823,31	-
TOTAL IMPORTO I.F.R.		
TOTAL	26,92	=
Legge 28/82 Art. 3 su impon.	11.403,00	-
IRPEF effettivo lordo anno in corso	27,02	-
Imp. sostit. rivalut.	16,98	X 11%
Rivalutazione di	1.003,11	X 1,507428%
IRPEF 31/12 a p. da erogare	1.003,11	-
IRPEF 31/12 a p. compless. maturato	1.003,11	-
DESCRIPTION	ATTENUTE	COMPETENZE
3/01/2004	3/01/2004	3/01/2004
DATA ASS.	DATA ASS. COM.	DATA ASS. RAPP.
387831	387831	387831
DIPENDENTE	ASSENDA PER LA MOBILITA' NEI/Aree di Lavoro SpA	
PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 02/08/2002		

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
 DIPENDENTE : 387831 SORANNO FRANCESCO

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
 3/01/2004 3/01/2004 30/06/2005 1 6

DESCRIZIONE RITENUTE COMPETENZE

TFR 31/12 a. p. comples. maturato 1.063,11
 TFR 31/12 a. p. da erogare 1.063,11
 Rivalutazione di 1.063,11 X 1,597458% 16,98
 Imp.sostit.rival. 16,98 X 11% = 1,87
 TFR effettivo lordo anno in corso 800,27
 Legge 297/82 Art.3 su impon. 11.408,00 57,05

TOTALI 58,92 1.880,36

TOTALE IMPORTO TFR 1.821,44

Ammontare lordo T.F.R. 1.823,31 -
 Riv.cor. 16,98 Tassata 0,00 16,98 -
 Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00 0,00 +
 Liberalita' 100% 0,00 +
 Preavviso 0,00 +
 Anticipi C.C.N.L. 0,00 +
 Altre indennita' 0,00 +

Imponibile fiscale liquidazione 1.806,33 X
 Aliquota media 23,00 % =

Imposta dovuta 415,46 -
 Detr.norm. 175,56 Part-time 0,00 175,56 -
 Imposta operata su antic./preavv./acconti 0,00 =
 Imposta residua 239,90

Importo Netto T.F.R. 1.583,41 -
 IRPEF su rivalutazione 1,87 =
 Importo Netto Totale 1.581,54

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.581,54 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia aspettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005

Firma : _____

Taranto.li

Spelt/le

PRESIDENTE AMAT

SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto FORANNO FRANCESCO dipendente di codesta
Azienda con la qualifica di Op. d'Esenzio con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- ☐ - dipendenza
- ☐ - I.N.P.S.
- ☐ - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- ☐ - Dimostrativo della retribuzione

A Mon. DS 22

In attesa, porge distinti saluti.

Taranto li. *04.07.2005*

L'Agente

Sore R

AMAT s.p.a.

Prot. In arrivo n. _____

Del *04 LUG. 2005*

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☐
UAG	-AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETARIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD.TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐

☐

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE O DI MOBILITÀ

(da allegare al mod. DS. 21)
(fornire le notizie e barrare le caselle che interessano)



A DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO			
DENOMINAZIONE AMAT spa		COD. FISCALE O PARTITA IVA 00146330133	
MATRICOLA INPS 80335535P	C.S.C.	CODICE AUTORIZZAZIONE	SEDE INPS DI ISCRIZIONE TA
ATTIVITÀ ESERCITATA: ☐ INDUSTRIALE NON EDILE ☐ EDILE O AFFINE ☒ ALTRE (specificare l'attività) TRASPORTO PUBBLICO			
È SOGGETTA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ☐ SI ☒ NO			

B DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE			
COGNOME SORANNO	NOME FRANCESCO	COGNOME DEL MARITO	
CODICE FISCALE SRNFRN64S26E036R	SESSO M	DATA DI NASCITA 26/11/64	COMUNE DI NASCITA GINOJA
INDIRIZZO (Via, Piazza ecc.) VIA BONI-RETTI, 12			COMUNE SAN GIORGIO JONICO
			PROV. TA
			PROV. TA

C DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO (riferiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro)																		
DENOMINAZIONE STABILIMENTO/CANTIERE/UNITÀ PRODUTTIVA PRESSO CUI PRESTAVA SERVIZIO IL/LA DIPENDENTE AMAT spa - TARANTO		DATA DI ASSUNZIONE 03/01/04	ORARIO CONTR. E SETTIM. L.E. 39															
QUALIFICA RIVESTITA OPERAIO ☒ IMPIEGATO ☐ QUADRO ☐ DIRIGENTE ☐ LAVOR. A DOMICIL. ☐ APPRENDISTA ☐ ALTRO ☐	TIPO DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ☐ A TEMPO DETERMINATO ☒ STAGIONALE ☐ A PART-TIME ORIZZONTALE ☐ A PART-TIME VERTICALE ☐ ALTRO (specificare tipo di contratto) ☐	INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>A SEGUITO DI</th> <th>DATA</th> <th>MOTIVO</th> </tr> <tr> <td>SOSPENSIONE ☐</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIMISSIONI ☐</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LICenziAMENTO ☒</td> <td>30.6.2001</td> <td>SCAD. CONTRATTO</td> </tr> </table> CON DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO FINO AL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>		A SEGUITO DI	DATA	MOTIVO	SOSPENSIONE ☐			DIMISSIONI ☐			LICenziAMENTO ☒	30.6.2001	SCAD. CONTRATTO			
A SEGUITO DI	DATA	MOTIVO																
SOSPENSIONE ☐																		
DIMISSIONI ☐																		
LICenziAMENTO ☒	30.6.2001	SCAD. CONTRATTO																

D DATI RELATIVI AI PERIODI DI LAVORO NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA RISOLUZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO									
PERIODI DI OCCUPAZIONE (indicare, per ciascun mese dell'anno, la retribuz. corrisposta ed il n. delle settim. retribuite)						PERIODI DI SOSPENSIONE (malattia, maternità, cig, infortunio, servizio militare ecc.)			
MESI	ANNO 2003		ANNO 2004		ANNO 2005		DAL	AL	MOTIVO
	RETRIBUZIONE	N.	RETRIBUZIONE	N.	RETRIBUZIONE	N.			
GENNAIO			1271,23	4	2355,06	5			
FEBBRAIO			1838,34	4	2056,58	4			
MARZO			1750,34	4	2015,66	4			
APRILE			1574,39	4	1270,71	5			
MAGGIO			1740,63	5	1800,92	4			
GIUGNO	583,43	2	159,40	4	1921,11	4			
LUGLIO	1504,72	4	1132,85	5					
AGOSTO	1779,62	5	1881,55	4					
SETTEMB.	1158,78	4	2652,38	4					
OTTOBRE			1677,71	5					
NOVEMB.			1884,09	4					
DICEMB.			3118,23	4					
TOTALE	5.026,54	15	25.113,44	51	11.920,09	26			

PERIODI DI APPRENDISTATO			
DAL	AL	DAL	AL

E DATI PER DETERMINARE L'INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE RELATIVI AI TRE MESI PRECEDENTI LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO				
EMOLUMENTI AL LORDO DI QUALSIASI RITENUTA (compresi i ratei di mensilità aggiuntive)		GIORNATE LAVORATE (compresi sabati, domeniche e festività infrasettimanali)		MOTIVO DELLE EVENTUALI ASSENZE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE
IMPORTO COMPLESSIVO €	IMPORTO GIORNALIERO €	N.		N. GIORNI
6.104,06	67,82	11		MALATTIA
				MATERNITÀ
				INFORTUNIO
				SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO
				SCIOPERO
				PERMESSI NON RETRIBUITI
				ALTRI MOTIVI
				TOTALE GIORNATE DI ASSENZA
CONFORMITÀ DELLA RETRIBUZIONE AL CONTRATTO DI LAVORO				
☒ SI ☐ NO				

F DATI PER DETERMINARE IL TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA RELATIVI ALLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE EFFETTIVAMENTE LAVORATE (riservato aziende edili o affini)				
IMPORTO COMPLESSIVO EMOLUMENTI SPETTANTI (al lordo di qualsiasi ritenuta)				IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO A PERIODO DI SOSPENSIONE CON DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE RESPINTA INDICARE: - DATA DI TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI LAVORATORI PER I QUALI È STATA INOLTATA DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
DAL	AL	ORE	EURO	
TOTALE				- MOTIVO DELLA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI CIG: - DATA DI PRESENTAZIONE EVENTUALE RICORSO

G DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ (da compilare per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità)				
MOTIVO DELLA MESSA IN MOBILITÀ DEL DIPENDENTE		IL LAVORATORE / LA LAVORATRICE È INCLUS_ NELL'ELENCO NOMINATIVO INVIATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DI IN DATA		
☐ RIDUZIONE DI ATTIVITÀ ☐ TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ ☐ CESSAZIONE DI ATTIVITÀ ☐ CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE		IL LAVORATORE PUÒ FAR VALERE PRESSO L'AZIENDA LAVORO EFFETTIVO PER MESI: ☐ 6 (legge 223/91, art. 16, c. 1) (*) ☐ 18 (legge 223/91, art. 11 c. 2) ☐ 24 (legge 451/94, art. 3, c. 3) (*) (vanno compresi periodi di ferie, infortuni, festività infrasettimanali e sospensione per gravidanza o puerperio)		
LA RETRIBUZIONE ORARIA SPETTANTE AL LAVORATORE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (COMPENSIVA DEI RATEI DI MENSILITÀ AGGIUNTIVE) È DI €				
L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE SULLE MENSILITÀ DOVUTE È COMPRESO NEL VERSAMENTO COME SOTTOSPECIFICATO				
IMPORTO VERSAMENTO	N. LAVORATORI	DATA DEL VERSAMENTO	NUMERO C.C.P.	SAP INPS DI

H DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA	
Il/La sottoscritt_____, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che le notizie fornite rispondono a verità e sono conformi alla documentazione aziendale ed alle risultanze dei libri paga e matricola.	
DATA 11 LUG. 2005	IL PRESIDENTE f. g. Enzo Manco TIMBRO E FIRMA _____

Handwritten signature/initials

Handwritten signature: Sora R

Prot. n°: 14475 UP

Taranto, li 30 GIU. 2005

Spett.le I.N.A.I.L.

Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

74100

Oggetto: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000.

Si invia, in allegato alla presente, il modello di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo ai sottoelencati dipendenti con decorrenza 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo, per scadenza contrattuale.

1 - D'APRILE	COSIMO	32 - ZONILE	AMEDEO
2 - PERRONE	LUIGI	33 - SCARNERA	GIUSEPPE
3 - MARIANO	CATALDO	34 - GENERALI	ANTONIO
4 - <u>SORANNO</u>	FRANCESCO	35 - MOSCA	MICHELE
5 - TOMASELLI	GIUSEPPE NICOLA	36 - TOZZI	PIER MARIO
6 - VESPE	DOMENICO	37 - NOTARISTEFANO	DONATO
7 - LIUZZI	GIOVANNI	38 - PORTACCI	ANGELO
8 - SAPIO	MARCELLO	39 - ROMANO	ETTORE
9 - BRESCIA	FRANCESCO	40 - LANZO	GIUSEPPE
10 - DE VITTORIA	ANGELO	41 - SARDIELLO	NICOLA
11 - PORCELLINI	STANISLAO	42 - RONGO	ERNESTO
12 - SCIALPI	PIETRO	43 - MONTERVINO	NICOLA
13 - SOLITO	NICOLA	44 - MARTINELLI	GIOVANNI
14 - CALEGNA	PIER PAOLO	45 - D'ANDRIA	FRANCESCO
15 - PERILLO	LUIGI	46 - MARIANO	ANTONIO
16 - PACCIANA	GIUSEPPE	47 - FERRETTI	DAMIANO
17 - SUSCO	EMILIANO	48 - DI MANSO	EMANUELE M.
18 - CARRO	PASQUALE	49 - SCHIANO L.	ANTONIO
19 - RUTA	UMBERTO	50 - CONTE	STEFANO
20 - LOCHI	GREGORIO	51 - MAGGIO	BIAGIO
21 - CAZZATO	ALESSANDRA	52 - PAVONCELLI	GIOVANNI
22 - ALBANO	CATALDO	53 - BUONOCORE	PIETRO
23 - BASILE	ANDREA	54 - BASILE	ORONZO
24 - MARTURANO	COSIMO	55 - MARANO'	FABIO
25 - GRANIO	ANGELO	56 - VERSACE	FILIPPO
26 - NICOLI'	DANIELE	57 - CANNIZZARO	GIANCARLO
27 - D'ANDRIA	VITTORIO	58 - ANGELINI	ANTONIO
28 - D'ERRICO	SALVATORE	59 - LONGO	ROMOLO
29 - FANELLI	LUIGI	60 - TARTARELLO	DONATO
30 - LAMARINA	ANTONIO	61 - UNGARO	ANTONIO
31 - LEONE	CARMELO	62 - LANZOLLA	MASSIMO

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

COD.FISC.DITTA

					0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

D	P	R	C	S	M	5	9	C	1	3	L	0	4	9	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0					0	6					2	0	0	5
---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

P	R	R	L	G	U	6	1	M	0	5	L	0	4	9	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0					0	6					2	0	0	5
---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

M	R	N	C	L	D	6	3	R	1	1	L	0	4	9	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0					0	6					2	0	0	5
---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

S	R	N	F	N	C	6	4	S	2	6	E	0	3	6	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0					0	6					2	0	0	5
---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

T	M	S	G	P	P	6	5	E	0	1	I	0	1	8	Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0					0	6					2	0	0	5
---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA INIZIO RISCHIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0					0	6					2	0	0	5
---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

V	S	P	D	N	C	6	6	B	2	3	L	0	4	9	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

L	Z	Z	G	N	N	6	7	P	0	5	L	0	4	9	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA FINE RISCHIO

3	0					0	6					2	0	0	5
---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

Posizione Assicurativa Ditta

7	1	0	2	1	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

C.C.

2	0
---	---

COD. FISC. LAVORATORE

S	P	A	M	C	L	6	9	B	0	6	E	2	0	5	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATA INIZIO RISCHIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

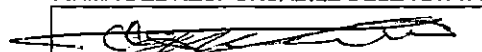
DATA FINE RISCHIO

3	0					0	6					2	0	0	5
---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(Parte Riservata INAIL)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA



Prot. n.: 13505/UP

Taranto, lì 02/07/2004

e p.c.

All'agente
SORANNO FRANCESCO
Direttore
Dirigente Amm.vo
Dirigente Tecnico
Area Esercizio
Area Personale
SEDE

Oggetto: Proroga del contratto a termine ex art. 4 del D. Leg.vo n° 368/2001

Poiché continuano a sussistere oggettivamente le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive relative all'operatività dell'Area Esercizio poste a base del contratto a termine da Lei sottoscritto e in scadenza il 2 luglio 2004, è ns. volontà prorogare il precitato contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di guida, in esecuzione dell'avviso di selezione pubblica approvato con deliberazione del C.d.A. di quest'Azienda n° 30/2004.

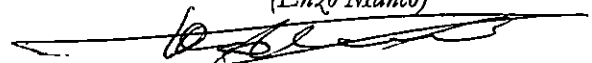
Il contratto, pertanto, si intende prorogato fino al 30/06/2005, ma si risolverà antecedentemente, ad ogni effetto contrattuale e di legge, qualora la selezione di cui sopra si concluda prima della scadenza del termine indicato del 30/06/2005.

La proroga si intende effettuata alle condizioni già in atto contenute nel contratto sottoscritto.

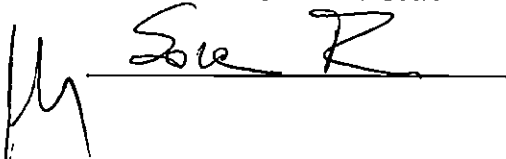
La presente dovrà da Lei essere controfirmata per accettazione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



PER ACCETTAZIONE



CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra:

a) l'AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.), in persona del Presidente del C.d.A., nonché legale rappresentante pro-tempore, Sig.

Enzo Manco, in relazione ai poteri conferitigli con deliberazione n° 3/2001;

b) Il Sig. SORANNO FRANCESCO, nato a GINOSA il 26/11/1964 e residente a SAN GIORGIO J., alla VIA DONIZZETTI 12;

P R E M E S S O

- che, con deliberazione n° 82 del 28/10/2003 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato, attraverso modalità che saranno individuate in un successivo provvedimento del Consiglio stesso;

- che nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, vista la necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio;

- che con nota del 13/12/2003, prot. n° 590, i sanitari dell'ASL TA/1 hanno inviato il giudizio d'idoneità del Sig. SORANNO, emesso ai sensi del D.M. n° 88/99 e successive modificazioni ed integrazioni per l'espletamento delle mansioni di guida;

- visti, altresì, la patente di guida ed il certificato di abilitazione professionale

- | | |
|----|--|
| i) | in servizio l'agente si impegna a tenere un comportamento decoroso e dignitoso nei confronti dell'utenza e ad indossare, altresì, un pantalone lungo e una giacca di colore scuro e scarpe idonee alla guida dei mezzi; |
| j) | l'Azienda ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi di legge, per giusta causa o giustificato motivo, ovvero qualora nel comportamento dell'agente siano accertati rilevanti violazioni disciplinari; |
| k) | il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle disposizioni normative già precedentemente citate, dal R.D. n° 148/1931, nonché dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'AMAT S.p.A., in quanto applicabili alla fattispecie del contratto stesso; |
| l) | il numero d'iscrizione nel libro matricola aziendale in uso è: 1433 |

Taranto, li

2 GEN. 2004

Il Sig. SORANNO FRANCESCO

Il Presidente

(Enzo Manco)

Soranno Francesco

Enzo Manco

M

in corso di validità, acquisiti in copia agli atti aziendali;

SI STIPULA

il presente contratto di lavoro a termine, disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 7, lett. A, punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonché dal D.Leg. n° 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i termini di seguito indicati:

a) il presente contratto di lavoro a termine, motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica, avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato e con profilo di operatore d'esercizio. La durata del presente contratto, comunque, non sarà superiore ad un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dal 03/01/2004, e quindi con scadenza il giorno 02/07/2004, salvo eventuale successiva proroga nei termini di legge;

b) se alla data del 02/07/2004 il contratto non si sarà già risolto per il verificarsi della condizione risolutiva del completamento delle procedure di assunzione, esso, in mancanza di espressa proroga, dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o di ulteriore comunicazione;

c) l'assunzione è da intendersi subordinata al definitivo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 dell'Allegato A) al R.D. n° 148/1931, qualora gli stessi siano stati resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000. In caso di esito negativo dell'accertamento il rapporto di lavoro si risolverà di diritto;

d) in applicazione della classificazione del personale addetto ai servizi di tra-

sporto di cui all'A.N. sopra citato, l'assunzione viene disposta con l'attribuzione del profilo professionale di "operatore d'esercizio", parametro 140. L'assunzione è sottoposta ad un periodo di prova ex R.D. n° 148/1931 della durata di 15 giorni di servizio effettivo;

e) i compiti attribuiti al Sig. SORANNO, secondo le indicazioni impartite dai superiori dell'Area Esercizio, sono quelli di "guida degli automezzi aziendali per il trasporto pubblico di persone", oltre alle mansioni contrattualmente previste per lo specifico profilo professionale attribuito;

f) il trattamento economico e normativo spettante è quello riveniente dal CCNL di categoria, e più precisamente la retribuzione mensile dovuta sarà costituita dalle seguenti voci:

Retribuzione tabellare	EURO	527,82
C.A.U.	EURO	38,59
indennità di mensa	EURO	16,53
Indennità di contingenza + E.D.R.	EURO	533,58
T.D.R.	EURO	41,32

oltre alle indennità dovute, ai ratei delle mensilità aggiuntive e alle eventuali ulteriori voci salariali aziendali rivenienti da specifici accordi di secondo livello, qualora siano applicabili in relazione sia alla natura degli stessi accordi sia alle caratteristiche del predetto contratto di lavoro a termine;

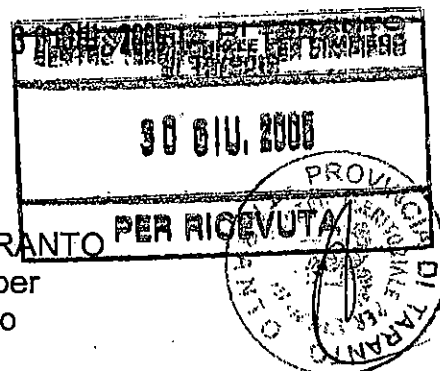
g) l'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali, con una media giornaliera di 6,30 ore su un ciclo lavorativo di 17 settimane, così come previsto dall'art. 22 dell'A.N. 27/11/2000 e dall'accordo aziendale vigenti;

h) per quanto concerne la maturazione delle ferie e delle festività soppresse, si fa espresso rinvio al CCNL di categoria e ai vigenti accordi di settore;

Prot. n° 11876 UP

Taranto, li

SPETT.LE
PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
74100 - T A R A N T O



OGGETTO: Comunicazione

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che gli agenti Sigg.:

- 1- **BRESCIA Francesco**, nato a Taranto (TA) il 02/10/1970 e ivi residente in Via Lago di Garda n. 28, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BRS FNC 70R02 L049T;
- 2- **CALEGNA Pierpaolo**, nato a Taranto (TA) il 29/06/1976 e ivi residente in Via Lago di Nemi n. 104, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CLG PPL 76H29 L049E;
- 3- **CARRO Pasquale**, nato a Taranto (TA) il 13/10/1979 e residente a Lizzano in Via Rossini n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRR PQL 79R13 L049L;
- 4- **CAZZATO Alessandra**, nata a Taranto (TA) il 27/11/1981 e residente a Talsano in Via P. di Piemonte n. 49/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CZZ LSN 81S67 L049Z;
- 5- **D'APRILE Cosimo**, nato a Taranto (TA) il 13/03/1959 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 114, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DPR CSM 59C13 L049Y;
- 6- **DE VITTORIA Angelo**, nato a Taranto (TA) il 12/08/1971 e residente a Talsano in Via Togna n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DVT NGL 71M12 L049E;
- 7- **LIUZZI Giovanni**, nato a Taranto (TA) il 05/09/1967 e residente a San Vito in Via Cocciche n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LZZ GNN 67P05 L049K;
- 8- **LOCHI Gregorio**, nato a Manduria (TA) il 11/10/1980 e ivi residente in Via G. Di Vittorio n. 49, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LCH GGR 80R11 E882V;
- 9- **MARIANO Cataldo**, nato a Taranto il 11/10/1963 e ivi residente in Via Caravaggio n. 86, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN CLD 63R11 L049Y;
- 10- **PACCIANA Giuseppe**, nato a Taranto il 07/04/1977 e residente a San Vito in Via Dentice n. 4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PCC GPP 77D07 L049P;
- 11- **PERILLO Luigi**, nato a Taranto il 10/11/1976 e ivi residente in Via P. Morrone n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRL LGU 76S10 L049O;

- 12- **PERRONE Luigi**, nato a Taranto il 05/08/1961 e residente a Statte in Via G. De Cesare n. 1/b, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRR LGU 61M05 L049C;
- 13- **PORCELLINI Stanislao**, nato a Taranto il 12/08/1971 e ivi residente in Vico San Giorgio n. 7, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRC SNS 71M20 L049B;
- 14- **RUTA Umberto**, nato a Taranto il 03/01/1980 e residente a Leporano in Via delle Viole n. 19, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RTU MRT 80A03 L049Q;
- 15- **SAPIO Marcello**, nato a Grottaglie il 06/02/1969 e residente a Carosino in Via T. Occhinegro n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SPA MCL 69B06 E205N;
- 16- **SCIALPI Pietro**, nato a Taranto il 10/09/1974 e ivi residente in Via Molise n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCL PTR 74P10 L049X;
- 17- **SOLITO Nicola**, nato a Taranto il 10/07/1975 e ivi residente in Via Magnaghi n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SLT NCL 75L10 L049B;
- 18- **SORANNO Francesco**, nato a Ginosa il 26/11/1964 e residente a San Giorgio Jonico in Via Donizzetti n. 12 in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRN FNC 74S26 E036R;
- 19- **SUSCO Emiliano**, nato a Taranto il 02/10/1978 e ivi residente in Via Berardi n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SSC MLN 78R02 L049J;
- 20- **TOMASELLI Giuseppe Nicola**, nato a San Marzano il 01/05/1965 e ivi residente in Via Bari n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TMS GPP 65E01 I018Q;
- 21- **VESPE Domenico**, nato a Taranto il 23/02/1966 e ivi residente in Via Lago di Bolsena n. 6/8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VSP DNC 66B23 L049T;
- 22- **ALBANO Cataldo**, nato a Taranto il 10/05/1957 e residente a Talsano in Via Cabine n. 52, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LBN CLD 57E10 L049Y;
- 23- **BASILE Andrea**, nato a Taranto il 08/09/1969 e residente a Pulsano in Via Napoli n. 8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL NDR 69P08 L049M;
- 24- **GRANIO Angelo**, nato a Taranto il 04/01/1975 e ivi residente in Via D. Alighieri n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRN NGL 75A04 L049E;
- 25- **MARTURANO Cosimo**, nato a Taranto il 20/09/1973 e ivi residente in Via Anfiteatro n. 237, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT CSM 73P024 L049I;
- 26- **NICOLI' Daniele**, nato a Taranto il 20/09/1973 e residente a Talsano in Via M. delle Grazie n. 48, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NCL DNL 79L11 L049J;
- 27- **D'ANDRIA Vittorio**, nato a Taranto il 05/05/1969 e residente a Lama in Via S. D'Acquisto n. 11/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND VTR 69E05 L049G;
- 28- **D'ERRICO Salvatore**, nato a Taranto il 24/04/1972 e ivi residente in Viale Trentino n. 157, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DRR SVT 72D24 L049X;
- 29- **FANELLI Luigi**, nato a Taranto il 11/08/1975 e residente a Leporano in Via Estramurale n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FNL LGU 75M11 L049Y;

- 30- **LAMARINA Antonio**, nato a Taranto il 17/08/1979 e residente a Lama in Via Primule n. 42, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LMR NTN 79M17 L049H;
- 31- **LANZO Giuseppe**, nato a Grottaglie il 16/03/1973 e residente a Fragagnano in Via S. Pellico n. 2, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ GPP 73C16 E205X;
- 32- **LEONE Carmelo**, nato a Taranto il 14/11/1967 e residente a Lama in Via Anemoni n. 11, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNE CML 67S14 L049I;
- 33- **PORTACCI Angelo**, nato a Taranto il 17/09/1968 e ivi residente in Via Corazzate n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRT NGL 68P17 L049Y;
- 34- **ROMANO Ettore**, nato a Taranto il 01/02/1965 e residente a Lama in Via Lama n. 77, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RMN TTR 65B01 L049R;
- 35- **MONTERVINO Nicola**, nato a Taranto il 05/03/1980 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 62, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MNT NCL 80L05 L049S;
- 36- **RONGO Ernesto**, nato a Taranto il 21/01/1975 e ivi residente in Via Dante n. 372, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RNG RST 75A21 L049Q;
- 37- **SARDIELLO Nicola**, nato a Taranto il 06/10/1968 e ivi residente in Via A. De Gasperi n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRD NCL 68R06 L049S;
- 38- **MARTINELLI Giovanni**, nato a Taranto il 22/08/1977 e ivi residente in Via G. Salvemini n. 37, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT GNN 77M22 L049S;
- 39- **D'ANDRIA Francesco**, nato a Taranto il 01/09/1952 e ivi residente in Via Campania n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND FNC 52P01 L049F;
- 40- **MARIANO Antonio**, nato a Taranto il 21/07/1954 e ivi residente in Via Duca di Genova n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN NTN 54L21 L049Z;
- 41- **FERRETTI Damiano**, nato a Taranto il 29/12/1970 e ivi residente in Via Spadaro n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FRR DMN 70T29 L049H;
- 42- **DI MANSO Emanuele**, nato a Taranto il 24/03/1972 e residente a Leporano in Via Extramurale n. 27, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DMN MLN 72C24 L049J;
- 43- **SCHIANO Lomoriello Antonio**, nato a Taranto il 26/08/1972 e ivi residente in Via Toscana n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCH NTN 72M26 L049G;
- 44- **CONTE Stefano**, nato a Taranto il 09/12/1972 e ivi residente in Via Lago Trasimeno n. 29, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNT SFN 72T09 L049L;
- 45- **MAGGIO Biagio**, nato a San Marzano il 06/07/1976 e ivi residente in Via Lasca n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MGG BGI 76L06 I018E;
- 46- **PAVONCELLI Giovanni**, nato a Mottola il 18/06/1977 e residente a Palagianò in Corso Lenne n. 105, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PVN GNN 77H18 F784B;
- 47- **BUONOCORE Pietro**, nato a Taranto il 16/03/1960 e ivi residente in Via Galilei n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BNC PTR 60516 L049H;

- 48- **BASILE Oronzo**, nato a Montemesola il 07/10/1970 e ivi residente in Via Rimembranze n. 68, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL RNZ 70R07 F563B;
- 49- **MARANO' Fabio**, nato a Montefasi il 08/09/1973 e ivi residente in Via San Marco n. 14, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN FBA 70R07 F563B;
- 50- **VERSACE Filippo**, nato a Taranto il 23/03/1985 e ivi residente in Via Donizzetti n. 25, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VRS FPP 66C18 L049P;
- 51- **ZONILE Amedeo**, nato a Taranto il 07/07/1952 e ivi residente in Via Capotagliata n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: ZNS MDA 52L07 L049C;
- 52- **SCARNERA Giuseppe**, nato a Taranto il 04/06/1955 e ivi residente in Via Manzoni p. 1/4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCR GPP 55H04 L049X;
- 53- **CANNIZZARO Giancarlo**, nato a Taranto il 17/02/1960 e ivi residente in Viale 2 Giugno Pal. n. 14/20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNN GLR 60B17 L049G;
- 54- **ANGELINI Antonio**, nato a Taranto il 27/02/1964 e ivi residente in Via Otranto n. 22, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGL NTN 64B27 L049P;
- 55- **LONGO Romolo**, nato a Taranto il 27/12/1968 e ivi residente in Via P. Amedeo n. 200, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNG RML 68T27 L049P;
- 56- **TARTARELLO Alessandro**, nato a Taranto il 10/06/1975 e ivi residente in Via Gorizia n. 20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TRT LSN 75H10 L049D;
- 57- **UNGARO Antonio**, nato a Taranto il 18/08/1981 e residente a Talsano in Via Stelle Marine n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGR NTN 81M18 L049N;
- 58- **LANZOLLA Massimo**, nato a Taranto il 09/01/1973 e residente a Leporano in Via Dei Colibri s.n., in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ MSM 73A09 L049Z;
- 59- **GENERALI Antonio**, nato a Vico Equense (NA) il 18/04/1979 e residente a Lama in Via 1^a traversa n. 6800, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: GNR NTN 79D18 L845U;
- 60- **MOSCA Michele**, nato a Taranto il 26/11/1970 e ivi residente in Via M Pacuvio n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MSC MHL 70S26 L049I;
- 61- **TOZZI Pier Mario**, nato a Roma il 19/11/1968 e residente a Taranto in Via Liguria n. 65, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TZZ PMR 68S19 H501H;
- 62- **NOTARISTEFANO Donato**, nato a Mottola (TA) il 14/08/1959 e ivi residente in Contrada Petrella n. 23, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NTR DNT 59M14 F784W;

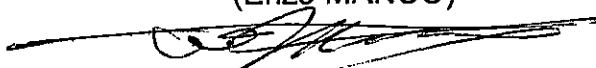
hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con questa Azienda a decorrere dal 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo per scadenza contrattuale.

Distinti saluti.



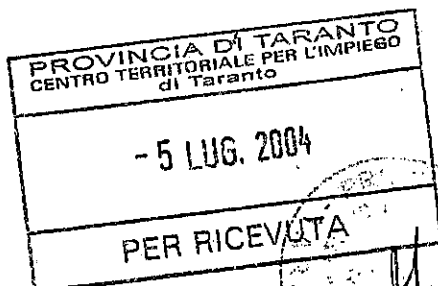
30 GIU. 2005

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)



Prot. n° 13578/UP

Taranto, lì 02 LUG. 2004



Spett.le
Provincia di Taranto
Centro Territoriale per
l'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
TARANTO

Oggetto: Comunicazione proroga contratti di lavoro a tempo determinato riferiti a 50 unità lavorative

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati nell'elenco allegato, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

In caso di risoluzione anticipata dei contratti, rispetto al termine ultimo di proroga indicato del 30/06/2005, sarà cura di quest'Azienda effettuare le dovute comunicazioni nei termini di legge.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

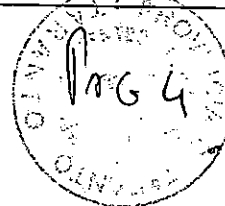
	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)
1	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
2	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE	OPERATORE D'ESERCIZIO
3	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
4	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.	OPERATORE D'ESERCIZIO
5	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
6	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
7	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
8	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO	OPERATORE D'ESERCIZIO
9	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
10	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
11	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
12	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
13	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
14	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
15	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
16	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
17	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
18	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
19	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
20	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA	OPERATORE D'ESERCIZIO
21	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
22	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO

5 LUG. 2004

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTO FERROTRANVIERI 27/11/2000)
23	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
29	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
32	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
33	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
34	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI	OPERATORE D'ESERCIZIO
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
38	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
39	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
40	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
41	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
42	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Leporano	OPERATORE D'ESERCIZIO
43	Schiavo Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
44	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO

14.6.3 51116. 2004

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTO FERROTRANVIERI 27/11/2000)
45	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe	OPERATORE D'ESERCIZIO
46	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso lenne, 105	Palagiano	OPERATORE D'ESERCIZIO
47	Buonocore	Pietro	TARANTO	16/03/60	Via Etolia, 5	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
48	BASILE	Oronzo	Montemesola	07/10/70	Via Rimembranze, 24	Montemesola	OPERATORE D'ESERCIZIO
49	Maranò	Fabio	MONTEIASI	08/09/73	Via San Marco, 14	Monteiasi	OPERATORE D'ESERCIZIO
50	VERSACE	FILIPPO	TARANTO	18/03/66	Via Donizzetti, 25	SAN GIORGIO J.	OPERATORE D'ESERCIZIO



5 LUG. 2004



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

05.07.2004



SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

13556

Prot. n° :/UP

Taranto, lì 02 LUG. 2004

AUT. CI TATA

Via FAX 099 732 2510

IL 2-7-04 ore 11,48

Spett.le

I.N.A.I.L.

Ufficio Datori di Lavoro

Via Salinella Zona Bestat

TARANTO

Oggetto: Comunicazione proroga contratto di lavoro a tempo determinato 50 unità lavorative.

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati negli allegati modelli di denuncia nominativa degli assicurati, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

In caso di risoluzione anticipata dei contratti, rispetto al termine ultimo di proroga indicato del 30/06/2005, sarà cura di quest'Azienda effettuare le dovute comunicazioni nei termini di legge.

La presente comunicazione è resa in data odierna in quanto gli uffici amministrativi aziendali osservano la settimana corta.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

001K6330733

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

03.07.2004 03 + 0

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

APRESM59E13L049Y

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

SEDE SOCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

PRRLG061M05L049E

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

HRMELD63R11L049Y

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

VSPDN66B23L049T

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

L224NN67P05L049W

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

BR5FNE70R02L049T

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

DVTN4L71M12L049E

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

PRE5N571M20L049B

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

00116330733

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 08 40

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE
SELPTRT474710LOH9X

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/05/2005

PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE
SLTNEL75L10LOH9B

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/05/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE
ELGP7L76H29LOH9E

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE
7RL7L6076510LOH9D

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE
7EEGP777707LOH9P

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE
SSENL778R1022LOH9J

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE
E277L5N8115167LOH92

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta C.C.
71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE
LBNE757E10LOH9J

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/05/2005

COD. FISC. CITTA

001H6330733

L. A. I. L.
ASSICURATA IL

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

03.07.2004 00:40

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

MRTESM73P20LOH9I

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

GRNPA75A0HLOH9E

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

NELANL79L11LOH9Y

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

DNBVTRA69E05LOH9A

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

DRRSVT72D24LOH9X

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

LARNFN79H17LOH9H

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

LHEEL6751HLOH9I5

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

PATNG68P17LOH9Y

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE:

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA CITTA

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

000146330733

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 08:40

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

RHNTT7265B01L0H9R

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

SRDNE68R06L0H9S

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

RHGRST75A2160H9Q

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

MNTNRL80E0SL0H9S

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

MRITGNNT77M22L0H9S

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

DNDFNRE52701L0H9F

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

HRNNTN5H21L0H9Z

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

FRIRDHH70729L0H9H

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

00106330733

1.000.000
1.000.000

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

30.07.2004 00:00

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

DMHMLM72E2HLC0H9J

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

SEHMTM72M26LC0H9G

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

ENTSFH72T09LC0H9L

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

BSLNDR69P08LC0H9M

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

ERRPRL79R13LC0H9L

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

LNZGPP73E166205X

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

PVNGHMH77H18F78H3

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

LEHGGRR8OR11E882V

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE

00106330733

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA CITTA

IL PRESIDENTE

ENZO MANCO

COD. FISC. DITTA

00146330733

I.N.A.I.L.
ARRIVATA IL

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2004 09 40

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 C.C. 20

COD. FISC. LAVORATORE

M R N F B A 7 3 7 0 8 7 5 3 1 T

DATA INIZIO RISCHIO

03/04/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 C.C. 20

COD. FISC. LAVORATORE

V R S F P P 6 6 e 1 8 6 0 4 9 P

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

COD. FISC. DITTA

00116330733

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 08:40

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

SRHFHE6HIS26E036R

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

RTVMRT80A03LOH9Q

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

FNLCA045M1100H9Y

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

TMSGP65E01I018Q

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

MIGABGI76L06I018E

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

SPANEL69B06E205H

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

BNEPTTR60E16LOH9H

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

BSLRNZ70R04F563B

DATA INIZIO RISCHIO

03/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

ATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

ENZO MANCO

RAPPORTINO				I.N.A.I.L. P. 01	
				ARRIVATA IL	
				02-LUG-2004 VEN 11:48	
				05.07.2004 08:40	
PER:	AMAT SPA	0997794247			
ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE
02-LUG 11:46		2' 44"	8	TRASM.	SEDE PROVINCIALE DI TAMNOIT DP
				OK	693
TOTALE:				2M 44S	PAGINE 8



83556
Prot. n° :/UP

02 LUG. 2004
Taranto, li

Spett.le
I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

Oggetto: Comunicazione proroga contratto di lavoro a tempo determinato 50 unità lavorative.

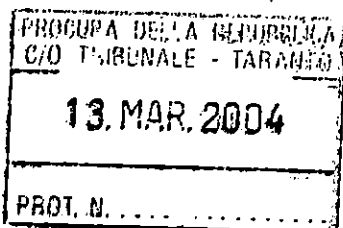
Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati negli allegati modelli di denuncia nominativa degli assicurati, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.
9	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO
10	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
11	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
12	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
13	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO
14	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
15	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO
16	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
17	LANZOLLA	MASSIMO	TARANTO	09/01/73	VIA DEI COLIBRI' SN	LEPORANO
18	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
19	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
20	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
21	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
22	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
23	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
24	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
25	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO
26	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO
27	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA
28	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO
29	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO
30	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO
31	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO
32	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
33	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO
34	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO
35	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
36	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
37	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO
38	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
39	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
40	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
41	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
42	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO

Prot. az. n° ...11120/04

Taranto, 10 MAR. 2004



On.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Taranto
Ufficio Casellario Giudiziale
Via Marche
TARANTO

74100

*i certificati in regola
nelle cartelle degli interessati*

*copie nelle
lettere e allegato
in cartelle*

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato:

- il possesso del godimento dei diritti civili;
- l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

[Handwritten signature]

AMAT s.p.a. - TARANTO
Prot. In arrivo n° 11120/04
Del: 25 MAR. 2004

P	VICE PRESIDENTE	☒
VP	DIRETTORE	☒
D	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DA	DIRETTORE TECNICO	☒
DT	CONTABILITÀ/BILANCIO	☒
UC	CONTRATTI/APPALTI	☒
UA	INFORMATICA	☒
UI	ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
UE	PERSONALE	☒
UP	AFF. GEN./P.R./S.MISTRI	☒
UAG	SEGRETARIA	☒
US	TECNICA	☒
UT	UFF. PRODOTTI TRAFICO	☒
UF-PT	UFF. RAGIONEERIA	☒
UF-RG		☒



Taranto, lì 10 MAR. 2004

Prot. n°.....1134/04

COMUNE DI
S. GIORGIO JONICO

15. MAR 2004

PROI 1969/2
CAL. BASE

**Spett.le
Comune di San Giorgio
Servizi Demografici
e Decentramento
Servizio Anagrafe
Servizio Elettorale
Via D'Acquisto
San Giorgio (TA)**

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a tempo determinato, il Sig. Soranno Francesco, nato a Ginosa il 26/11/64 e residente a San Giorgio alla Via Donizzetti 12, ha autocertificato il possesso di alcuni requisiti.

Le dichiarazioni rese hanno sostituito i certificati di cittadinanza, di nascita, di residenza e di godimento dei diritti politici.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità della predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

(Enzo Manco)

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prov. Azioni n° 1474

17 MAR 2004

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Direttore

Dirigente Amministrativo

Dirigente Tecnico

Area Contabilità e Bilancio

Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.

Area Informatica

Area Movimento

Area Personale

Area Tecnica

Ripartizione Contratti e Appalti

Rip. P.R.-A.A.GG.-Sintesi

Ufficio Prodotti del Turismo

Ufficio Ragione D.



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

PROVINCIA DI TARANTO

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO CUMULATIVO

IL SINDACO

Ai sensi dell'Art.11 della legge 4.1.1968, n.15, ed in
conformita' alle risultanze degli atti

CERTIFICA CHE

SORANNO FRANCESCO

nato a GINOSA (TA) il 26.11.1964 atto 319-1.A

residente in VIA DONIZETTI n.12

Immigrazione da TARANTO (TA) il 07.01.1997 p.n.2

Esente dall'imposta di
bollo sin dall'origine
(AR. B.D.P.R. 24/01/1978 n. 31)

E' RESIDENTE IN QUESTO COMUNE

HA LA CITTADINANZA ITALIANA

HA IL GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI

E' iscritto nelle liste elettorali di questo Comune al n. 5525

E' NATO NEL LUOGO E ALLA DATA SOPRA INDICATI

Rilasciato in carta libera

La presente certificazione ha validita' di 6 mesi dalla data del
rilascio

SAN GIORGIO IONICO, li 17/03/2004



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Dr. Francesco Cavallo

L'intestatario dichiara, ai sensi dell'art. 2,
comma 4, della legge n.127/1997, consapevole delle sanzioni
previste in caso di falsa dichiarazione (art. 496 C.P.), che le
informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito
variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:

Prot. az. n° ...1120/04

Taranto, 10 MAR. 2004

74100

On.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Taranto
Ufficio Casellario Giudiziale
Via Marche
TARANTO

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato:

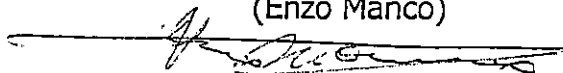
- a) il possesso del godimento dei diritti civili;
- b) l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- c) di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'invisano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.
9	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO
10	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
11	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
12	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
13	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO
14	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
15	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO
16	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
17	LANZOLLA	MASSIMO	TARANTO	09/01/73	VIA DEI COLIBRI' SN	LEPORANO
18	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
19	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
20	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
21	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
22	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
23	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
24	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
25	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO
26	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO
27	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA
28	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO
29	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO
30	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO
31	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO
32	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
33	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO
34	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO
35	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
36	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
37	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO
38	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
39	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
40	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
41	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
42	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO

43	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
44	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO
45	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
46	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO
47	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
48	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
49	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
50	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
51	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
52	Notaristefano	Donato	Mottola	14/08/59	Contrada Petrella, 23	Mottola
53	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
54	Di Manso	Emanuele	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
55	Schiano	Massimo				
55	Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
56	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto
57	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe
58	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso lenne, 105	Palagianò

Avviso di ricevimento

☐

Raccomandata

☐

Pacco

☐

Assicurata

Euro _____

12000420334 A

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario PROCURA. DELLA - REPUBBLICA

Via MARCHE

C.A.P. 64100 Località MACERATA

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

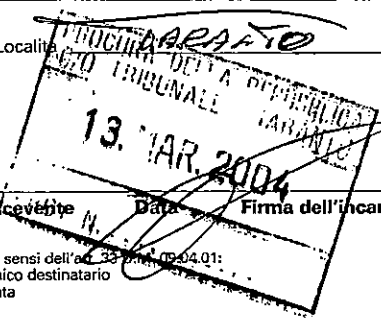
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.L. 04.01.2004

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



12000420334 A

Taranto, lì **10 MAR. 2004**

Prot. n°.....**1134/04**

Spett.le
Comune di San Giorgio
Servizi Demografici
e Decentramento
Servizio Anagrafe
Servizio Elettorale
Via D'Acquisto
San Giorgio (TA)

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a tempo determinato, il Sig. **Soranno** Francesco, nato a Ginosa il 26/11/64 e residente a San Giorgio alla Via Donizzetti 12, ha autocertificato il possesso di alcuni requisiti.

Le dichiarazioni rese hanno sostituito i certificati di cittadinanza, di nascita, di residenza e di godimento dei diritti politici.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità della predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'invidano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Avviso di ricevimento

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12000420341 9

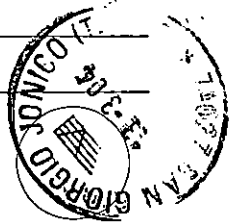
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario COMUNE - B. SAN GIORGIO

Via B'ACQUISTO

C.A.P. 94028 Località SAN GIORGIO JONICO



13/03/04/ Heno R ✓

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

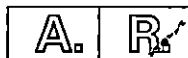
Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

1434/04

UR

Posteitaliane



Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/O Cod. W8401E



AMAT s.p.a.

Da restituire a

Via C. Battisti 657

Via

74100 Taranto

C.A.P.

Località

Provincia

387830

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2429
del	11 FEB. 2004
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

TARANTO, 10/02/04

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Oggetto: richiesta compilazione modello

Io sottoscritto SORANNO FRANCESCO Dipendente di codesta azienda, con la presente chiedo alla S.V., tramite gli uffici competenti, la compilazione del modello 86/88 di dichiarazione del datore di lavoro per poter procedere alla definizione della pratica da me presentata presso I.N.P.S.

Distinti saluti.

L'Agente
Sorano R

19-02-04 Sorano R



DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI

La presente dichiarazione va riferita **esclusivamente** alla/e attività lavorative intervenute nell'anno solare di riferimento (dal 1 gennaio al 31 dicembre precedente l'anno di presentazione della domanda di disoccupazione)

Alla Sede / Agenzia di TARANTO

Anno 2003

A DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO			
A.T.A.T. S.P.A. TARANTO		0014633033	
DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE O PARTITA IVA	
7803355354			TARANTO
MATRICOLA INPS	C.S.C.	CODICE AUTORIZZAZIONE	SEDE INPS DI ISCRIZIONE
ATTIVITÀ ESERCITATA	☐ INDUSTRIALE NON EDILE ☐ EDILE O AFFINE ☒ ALTRE		
SOCIETÀ COOPERATIVA DPR 602/70		☐ SI ☐ NO	

B DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE			
SORDANO		FRANCESCO	
COGNOME		NOME	
		SANFNC64S26E036R	
COGNOME DEL MARITO		CODICE FISCALE	
26.11.1966	GINOSA	☐ M ☒ F	
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	SESSO	
VIA DONI 225 TRI 12	SAN GIOVANNI DONICO	☒ TA ☐ PROV.	
INDIRIZZO (Via, Piazza, etc.)		COMUNE DI RESIDENZA	
		☒ TA ☐ PROV.	

C DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO			
IL CONTRATTO DI LAVORO PREVEDE CHE LA RETRIBUZIONE <u>MENSILE</u> SIA CORRISPONDA PER GIORNI: <u>30</u> (*)			
N.B. Al quadro E - Retribuzione per gg. effettivamente lavorate - deve essere indicato l'importo risultante dal seguente calcolo: Retribuzione lorda mensile (vedi istruzioni) / gg contrattualmente retribuite (*) X gg effettivamente lavorate			
DATA DI ASSUNZIONE <u>16.06.2003</u>		GIORNATE RETRIBUITE NELL'ANNO (rilevabile dal quadro "Dati previdenziali ed assistenziali" del CUD sez. 1. 15)	
QUALIFICA RIVESTITA OPERAIO ☒ IMPIEGATO ☐ QUADRO ☐ DIRIGENTE ☐ LAVOR. A DOMICILIO ☐ APPRENDISTA ☐ SOCIO LAVORATORE ☐ INSEGNANTE ☐	TIPO DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ☐ A TEMPO DETERMINATO ☒ STAGIONALE ☐ PART-TIME ORIZZONTALE ☐ PART-TIME VERTICALE ☐ SURROGA ☐ ALTRO (specificare tipo di contratto) ☐	INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ⁽¹⁾ A SEGUITO DI: SOSPENSIONE ☐ DIMISSIONI ☐ LICENZIAMENTO ☒	
LAVOR. SPETTACOLO ☐ LAVORO SUBORDINATO ☐		DATA <u>15.09.2003</u> MOTIVO <u>CONTRATTO A TEMINE</u>	
LAVOR. SPETTACOLO ☐ LAVORO SUBORDINATO ☐		CON DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO FINO AL:	

(1) Omettere se si compila il quadro D.

D ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATI NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO (di cui al quadro A)			
DAL	AL	LAV. SUBORDINATO SI/NO	MOTIVO CESSAZIONE

ATTENZIONE: Il presente quadro deve essere compilato in alternativa al quadro C sez. "Interruzione rapporto di lavoro" qualora il dipendente abbia avuto più rapporti di lavoro con la stessa azienda. Il presente quadro può sostituire il certificato di servizio previsto per gli insegnanti.

E DATI RELATIVI AI PERIODI DELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO (giornate lavorate / non lavorate e retribuzione corrisposta / dovuta)																																	F DATI PER LA RILEVAZIONE DEGLI ASSEGNI NUCLEO FAMIL.											
MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Tot. GG EFFETT. LAVOR.	RETRIB. LORDA PER GG EFFETTIVAMENTE LAVORATE (*)	N.GG NON LAVOR. MA RETRIBUITI	RETRIBUZIONE LORDA MENSILE (*)	N. GG ANF corrisp	N. compon. Nucleo fam.	N. FIGLI	COD NUCLEO FAMIL.					
GENNAIO																																												
FEBBRAIO																																												
MARZO																																												
APRILE																																												
MAGGIO																																												
GIUGNO																																												
LUGLIO	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X		X	X				12	1.666,44	3	583,43	13	4	2	11			
AGOSTO	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X				27	1.050,17	4	1.166,80	26	4	2	11		
SETTEMBRE	F	F	X	X	X		X	X	X	X	X		F	X																					24	933,44	7	1.166,80	26	4	2	11		
OTTOBRE																																					10	388,85	5	583,43	13	4	2	11
NOVEMBRE																																												
DICEMBRE																																												
TOTALE																																					73	2.839,35	19	3.500,58				

G RISERVATO ALLE SCUOLE: Si dichiara che nell'anno _____ l'interessato **HA/NON HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE** per il periodo estivo e precisamente dal _____ al _____ che nell'anno _____ ha ottenuto la nomina in ruolo dal _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

QUADRO E: Contrassegnare con una X le GG effettivamente LAVORATE nel mese anche se queste superano il numero di quelle indicate al quadro C (es. se il contratto prevede che vengano retribuite nel mese n.26 gg e le giornate effettivamente lavorate sono 27, contrassegnare 27gg.). Se la settimana lavorativa si articola su 5 gg e se questi sono stati tutti lavorati contrassegnare 5 gg (per i part-times verticali contrassegnare solo le giornate di effettiva presenza). Le domeniche e le festività devono essere contrassegnate soltanto se sono state lavorate. Le GG non lavorate devono essere contraddistinte dai seguenti codici: ML=malattia; I=fortunio; F=ferie; MT=maternità; S=sciopero; P=permesso personale; C=CIG o CIGS; D=donazione di sangue; CM=congedo matrimoniale; per le altre assenze indicare il codice V. Nella colonna N.GG NON LAVORATE, MA RETRIB. indicare il n. delle giornate non lavorate ma coperte da retribuzione e contribuzione o indennizzate a qualsiasi titolo. Il n. delle gg effett. lav. e di quelle non lav. ma retribuite non devono superare la capienza del mese. RETRIBUZIONI vedi punto 1(*) e punto 2 (*) delle istruzioni allegate.

H DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che le notizie fornite rispondono a verità e corrispondono a quanto esposto nei libri contabili. Dichiara inoltre che la retribuzione corrisposta, specificata nel quadro E, non è inferiore a quella spettante sulla base di quanto previsto dal contratto nazionale o provinciale di categoria per la qualifica indicata al quadro C.

DATA **17 FEB. 2004**

L'assenza del timbro rende inaccettabile la presente dichiarazione

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

FIRMA E TIMBRO DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Ditta : 1

(art. 23 D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni)

Matr. : 384831

Io sottoscritto/a

SORANNO FRANCESCO

Luogo di nascita

GINOSA

Prov.

Data di nascita

TA. 26.11.64

Codice fiscale

SAN ENC645268036R

Residente

Data cambio residenza

SAN GIORGIO JONICO - VIA ANIZZITI, 12

Dipendente/collaboratore della Ditta

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

Codice fiscale del coniuge (ovvero se non possiede redditi, solo cognome e nome)

Rizzo

GIULIANA

Stato civile

CONIUGATA

Titolo di studio

LICENZA T/SHA

Sotto la mia responsabilità DICHIARO ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 600/73 di aver diritto alle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, di seguito specificate (contrassegnare le caselle che interessano):

☐ SI ☐ NO

LAVORO DIPENDENTE fino a concorrenza dell'imposta lorda.

Reddito complessivo previsto per l'attribuzione della detrazione.

Fino a : € _____ ; se non viene indicato alcun reddito verrà considerato il reddito del rapporto di lavoro.

☐ SI ☐ NO

REDDITO COMPLESSIVO PRESUNTO DICHIARATO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA Se non viene indicato alcun reddito, verrà considerato l'imponibile del rapporto di lavoro:

☐ Fino a € 15.493,71☐ Fino a € 30.987,41☐ Fino a € 36.151,98☐ Fino a € 41.316,55☐ Fino a € 46.481,12☐ Fino a € 51.645,69☐ Oltre € 51.645,69☒ SI ☐ NO

CONIUGE A CARICO dal _____ al _____, non legalmente ed effettivamente separato, che non possiede reddito proprio superiore a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili.

☒ SI ☐ NO

FIGLI A CARICO

N. _____ figli a carico di età inferiore a tre anni dal _____ al _____ ☒ al 100% - ☐ al 50% - ☐ al _____ % *

N. _____ figli a carico di età inferiore a tre anni dal _____ al _____ ☐ al 100% - ☐ al 50% - ☐ al _____ % *

N. _____ figli a carico di età superiore a tre anni dal _____ al _____ ☐ al 100% - ☐ al 50% - ☐ al _____ % *

N. _____ figli a carico di età superiore a tre anni dal _____ al _____ ☐ al 100% - ☐ al 50% - ☐ al _____ % *

N. _____ figli a carico portatori di handicap dal _____ al _____ ☐ al 100% - ☐ al 50% - ☐ al _____ % *

N. _____ figli a carico portatori di handicap dal _____ al _____ ☐ al 100% - ☐ al 50% - ☐ al _____ % *

Indicare inoltre se l'altro genitore manca in quanto deceduto ovvero non ha riconosciuto i figli ed il contribuente non è coniugato, ovvero se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; ovvero se si sia in presenza di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e quest'ultimo non è coniugato, ovvero se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato: ☐ SI ☐ NO

☐ SI ☒ NO

ALTRI FAMILIARI A CARICO

N. _____ a carico dal _____ al _____ ☐ al 100% - ☐ al 50% - ☐ al _____ % *

N. _____ a carico dal _____ al _____ ☐ al 100% - ☐ al 50% - ☐ al _____ % *

☐ SI ☐ NO

APPLICAZIONE ALIQUOTA PIU' ELEVATA di quella che deriva dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito per evitare che l'imposta dovuta in sede di conguaglio sia troppo elevata: ☐ _____ %

☐ SI ☐ NO

RESTITUZIONE DEL CREDITO IRPEF RISULTANTE DAL CONGUAGLIO **

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE

CONIUGE A CARICO

ALTRI FAMILIARI A CARICO ***

Reddito	Detrazione	Scaglioni di Reddito	Detrazione	Reddito	Detrazione
Oltre € 27.000,00 fino a € 29.500,00	€ 130,00	Fino a € 15.493,71	€ 546,18	Fino a € 51.645,69	€ 303,68
Oltre € 29.500,00 fino a € 36.500,00	€ 235,00	Fino a € 30.987,41	€ 496,60	Oltre € 51.645,69	€ 285,08
Oltre € 36.500,00 fino a € 41.500,00	€ 180,00	Fino a € 51.645,69	€ 459,42		
Oltre € 41.500,00 fino a € 46.700,00	€ 130,00	Oltre € 51.645,69	€ 422,23		
Oltre € 46.700,00 fino a € 52.000,00	€ 25,00				

Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione ex art. 10 bis TUIR.

Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 TUIR e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 TUIR, si deduce l'importo di 3.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di 3.000 euro è aumentata di un importo pari a 4.500 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La deduzione di cui sopra deve essere riconosciuta dal sostituto d'imposta secondo le modalità previste dall'art. 23 DPR n. 600/73 e successive modificazioni e integrazioni.

La detrazione è stabilita nella misura di € 285,08 per ciascun figlio legittimo o legittimato o naturale o adottivo. Se il reddito complessivo non supera € 51.645,69 l'importo attribuibile per il primo figlio è elevato a € 303,68, mentre è ulteriormente aumentato a € 336,73 per i figli successivi al primo. E inoltre prevista un'ulteriore detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni nella misura di € 123,95. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in € 516,46 per ciascun figlio a carico nei seguenti casi:

- contribuenti con un reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 con un figlio a carico;
- contribuenti con un reddito complessivo non superiore a € 41.316,55 con due figli a carico;
- contribuenti con un reddito complessivo non superiore a € 46.481,12 con tre figli a carico;
- contribuenti con almeno quattro figli a carico.

Per ogni figlio portatore di handicap ex art. 3 L. 104/1992 la detrazione è aumentata a € 774,69. La detrazione prevista per il coniuge si applica, se più conveniente e ricorrendone le condizioni, al primo figlio.

Consapevole degli obblighi di legge, mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione dichiarata.

Dichiaro inoltre: di aver avuto ☐ di non aver avuto ☐ nell'anno un precedente rapporto di lavoro

☐ Dichiaro di non essere pensionato

☐ Dichiaro di essere pensionato Cat. _____ N. _____ (Allegare frontespizio libretto di pensione).

☐ Dichiaro di avvalermi della facoltà prevista dall'art. 23, comma 4 tenendo conto, ai fini delle applicazioni delle ritenute fiscali per l'anno

_____ anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso precedente rapporto di lavoro (Allegare mod. CUD)

* Barrare una casella o indicare una percentuale compresa fra 1 e 100; indicare 100 solo se non ci sono altri soggetti che possono usufruire della detrazione.

** I sostituti d'imposta, fermo restando l'obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio ai sensi dell'art. 23 DPR n. 600/73, possono, su richiesta formale del lavoratore, non restituire il credito IRPEF derivante dalla richiesta di applicazione di un'aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, in assenza di specifica richiesta da parte del percipiente, il sostituto provvederà in ogni caso a restituire l'eventuale credito IRPEF.

*** La detrazione è attribuita in base all'effettivo onere sostenuto e a condizione che il familiare con cui il contribuente ovvero questi provveda al suo mantenimento. Per altri familiari a carico si intendono quelle persone indicate nell'art. 433 codice civile

Data

10/02/04

FIRMA DEL DICHIARANTE

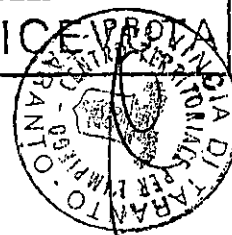
Sore

Prot. n°: Pr/07/04

Taranto, li 5 GEN. 2004

PROVINCIA DI TARANTO CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO di TARANTO
7 GEN. 2004
PER RICEVERE

Spett.le
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO



OGGETTO: Comunicazione.

Si inviano in allegato alla presente n. 29 (ventinove) modelli C/ASS relativi agli agenti riportati nell'allegato "A", assunti con contratto a termine dal 03/01/2004 al 02/07/2004, con il profilo professionale di operatore di esercizio parametro 140 motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica (art. 7, lett. A punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27/11/2000).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

ALLEGATO "A"

MATRICOLA	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
1426	ZONILE	AMEDEO	07/07/1952	TARANTO
1427	SCARNERA	GIUSEPPE	04/06/1955	TARANTO
1428	D'APRILE	COSIMO	13/03/1959	TARANTO
1429	CANNIZZARO	GIANCARLO	17/02/1960	TARANTO
1430	PERRONE	LUIGI	05/08/1961	TARANTO
1431	MARIANO	CATALDO	11/10/1963	TARANTO
1432	ANGELINI	ANTONIO	27/02/1964	TARANTO
1433	SORANNO	FRANCESCO	27/11/1964	GINOSA
1434	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	01/05/1965	SAN MARZANO
1435	VESPE	DOMENICO	23/02/1966	TARANTO
1436	LIUZZI	GIOVANNI	05/09/1967	TARANTO
1437	LONGO	ROMOLO	27/12/1968	TARANTO
1438	SAPIO	MARCELLO	06/02/1969	GROTTAGLIE
1439	BRESCIA	FRANCESCO	02/10/1970	TARANTO
1440	DE VITTORIA	ANGELO	12/08/1971	TARANTO
1441	PORCELLINI	STANISLAO	20/08/1971	TARANTO
1442	LANZOLLA	MASSIMO	09/01/1973	TARANTO
1443	SCIALPI	PIETRO	10/09/1974	TARANTO
1444	TARTARELLO	ALESSANDRO	10/06/1975	TARANTO
1445	SOLITO	NICOLA	10/07/1975	TARANTO
1446	CALEGNA	PIERPAOLO	29/06/1976	TARANTO
1447	PERILLO	LUIGI	10/11/1976	TARANTO
1448	PACCIANA	GIUSEPPE	07/04/1977	TARANTO
1449	SUSCO	EMILIANO	02/10/1978	TARANTO
1450	CARRO	PASQUALE	13/10/1979	TARANTO
1451	RUTA	UMBERTO	03/01/1980	TARANTO
1452	LOCHI	GREGORIO	11/10/1980	MANDURIA
1453	UNGARO	ANTONIO	18/08/1981	TARANTO
1454	CAZZATO	ALESSANDRA	27/11/1981	TARANTO

- 7 GEN. 2004





7 GEN. 2004

Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di TARANTO

Comunicazione di assunzione effettuata in data

05 GENNAIO 2004

PER RICEVUTA

DATORE DI LAVORO A.M.A.T. S.P.A.

codice istat (Ateco 91)

☐

C.F.

☐☐☐☐☐☐☐☐sede legale in TARANTOvia CESARE BATTISTI, 657tel. 099-7356211fax. 099-7794847luogo di svolgimento del lavoro TARANTOvia CESARE BATTISTI n. 657tel. C.S.fax. C.S.

LAVORATORE

cognome SORANNOnome FRANCESCO

C.F.

SRNFRNCGHSGE036R

sesso

☒☐nato a GINOSAil 26.11.64residente in SAN GIORGIO JONICOvia DONI 225 FI n. 12cittadinanza ITALIANAtitolo di studio LICENZA MEDIA

iscritto nelle liste di collocamento

o di mobilità della SCI di

CROTTAGLIE

dal

iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine (1)

1433

Tipologia contrattuale

DAL 03.01.2004AL 03.07.2004

tempo indeterminato

☐

tempo determinato

☒durata 6 MESI

apprendistato (2)

☐

contratto formaz. lavoro (2)

☐

lav. domicilio (2)

☐

tempo parziale

☐orario medio settimanale (3) 39Qualifica di assunzione OPER. M. ESERC. CCNL applicato AUTOFERROTRAN. livello PAR. 140ovvero trattamento economico normativo convenuto (4) ☐

Per la richiesta di agevolazioni previste per l'assunzione va compilato, tranne che per i contratti di apprendistato e di formazione lavoro, il modello C/ASS/AG.

- (1) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, la comunicazione alla SCI del numero d'ordine di iscrizione nel libro di matricola, sarà effettuata nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista (v. art. 9 D.P.R. 30.12.1956 n. 1668);
- (2) Riempire il relativo quadro sul retro;
- (3) L'orario medio settimanale si ottiene dividendo l'orario annuale per 52;
- (4) La casella va barrata solo se il datore di lavoro non applica il CCNL in tal caso va riempito il quadro D sul retro, salvo che l'assunzione riguardi un dirigente.

A) Apprendistato

autorizzazione ispettorato del lavoro di del
visita medica del (5) titolo di studio
durata del rapporto

B) Contratto di formazione e lavoro

☐ tipo a 1 (professionalità intermedie) durata mesi
☐ tipo a 2 (professionalità elevate) durata mesi
☐ tipo b (inserimento professionale) durata mesi
livello di inquadramento: iniziale finale

autorizzazione Ministero del Lavoro n. del
approvazione Commissione regionale per l'impiego n. del
accordo collettivo o progetto tipo di riferimento
dichiarazione di conformità del

- ☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.
☐ Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, né, nei 12 mesi precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.

C) Lavoro a domicilio

iscrizione registro committenti n. del
tipo di lavorazione tariffa applicata

D) Trattamento economico e normativo convenuto

retribuzione mensile ore di lavoro settimanale n. ore **39**
ferie retribuite n. giorni preavviso di licenziamento n. giorni

E) Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).

☐ SI ☐ NO motivi

Allegati ☐ ☐ attestato di disoccupazione (mod. C/1)

☐ copia permesso di soggiorno

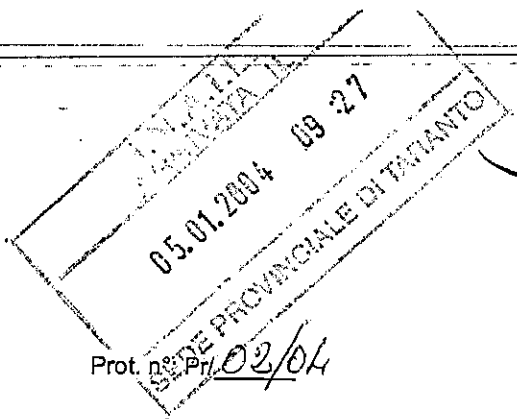
☐ altro

data **3 GEN. 2004**

timbro e firma

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, gli estremi della visita medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista.



Taranto, li - 2 GEN. 2004

Prot. n. Pr. 02/04

SPETT.LE I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
74100 TARANTO

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si invia, in allegato alla presente nota, il modello di denuncia di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato degli agenti sottoindicati, con decorrenza 3 gennaio 2004 fino al 2 luglio 2004.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

ZONILE	Amedeo	LANZOLLA	Massimo
SCARNERA	Giuseppe	SCIALPI	Pietro
D'APRILE	Cosimo	TARTARELLO	Alessandro
CANNIZZARO	Giancarlo	SOLITO	Nicola
PERRONE	Luigi	CALEGNA	Pierpaolo
MARIANO	Cataldo	PERILLO	Luigi
ANGELINI	Antonio	PACCIANA	Giuseppe
SORANNO	Francesco	SUSCO	Emiliano
TOMMASELLI	Giuseppe Nicola	CARRO	Pasquale
VESPE	Domenico	RUTA	Umberto
LIUZZI	Giovanni	LOCHI	Gregorio
LONGO	Romolo	UNGARO	Antonio
SAPIO	Marcello	CAZZATO	Alessandra
BRESCIA	Francesco		
DE VITTORIA	Angelo		
PORCELLINI	Stanislao		

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

00166330733

05.01.2004 09

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

C.C.

SEDE FISC.

COD. FISC. LAVORATORE

ZNLPA52LO7LOH9C

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

SCR6PP55H0HLOH9X

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DPRCSH59C13LOH9Y

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

CNN6CR60B17LOH9G

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

PRRLGV61P05LOH9C

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

PRNCLD63R11LOH9Y

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

NGLNTN6H327LOH9P

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

F1021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

SRNFNC6H526E036A

DATA INIZIO RISCHIO

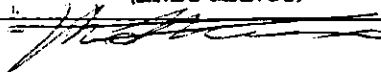
03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

DATA DI PRESENTAZIONE/SPECIFICAZIONE
(riservata INAIL)

/ /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA
Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

COD. FISC. DITTA

00146330733

RECEVUTA
ARRETRATA

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000 5.01.2004 09-27

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

TNSGPP65E01I0186

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

VSPDN66B23LOH9T

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

LZZGN67P05LOH9K

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

LN6RNL68T27LOH9P

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

SPANCL69B06E205N

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

BRSFNCL70R02LOH9T

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

DVTN6L71N12LOH9E

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

COD. FISC. LAVORATORE

PARCSNST71N20LOH9B

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(riservata INAIL)

FIRMA DEL RESPONSABILE

Azienda per la Mobilità

nell'Area di Taranto SpA

IL PRESIDENTE

(ENZO MANCO)

COD. FISC. DITTA

00146330733

ARRETRATI

05.01.2004 09:27

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

SEDE PROVINCIALE TARANTO

COD. FISC. LAVORATORE

LNZPSN73A09LOH9Z

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

SCLPTR7HP10LOH9X

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

TRTLSEN75H10LOH9A

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

SLTNCL75L10LOH9B

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

CLGPPL76H29LOH9E

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

PRLCLGU76S10LOH90

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

PCLCLGP77D07LOH9P

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

SSCLNLN78R02LOH9J

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(inviata INAIL)

/ /

FIRMA DEL RESPONSABILE

Azienda per la Mobilità

nell'Area di Taranto SpA

IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

COD. FISC. DITTA

00146330733

85.01.2004 09:27

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

SEDE PROVINCIALE

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

LRPRQL79K13L0H4L

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

RTUPTRT80A03L0H9A

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

LCHGGRR80R11E882V

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2004

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

NGRNTN81P18L0H9N

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2003

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

71021230 20

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

CZZLSN81S67L0H9Z

DATA INIZIO RISCHIO

03/01/2003

DATA FINE RISCHIO

02/07/2004

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

C.C.

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(riservata INAIL)

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

RAPPORTO DI CONFERMA

02-GEN-09 13:44

NUMERO FAX :

NOME :

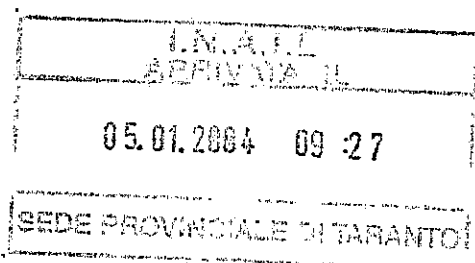
NUMERO FAX :

PAG. : 05

TEMPO TRASCORSO : 02'08"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto SORANNO FRANCESCO
(cognome) (nome)

nato a CINOSA (TA) il 26.11.1964

residente a SAN GIORGIO J. (TA) in Via DONIZZI n. 12

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

Di essere nato a CINOSA (TA) il 26.11.1964

Di essere residente a SAN GIORGIO JONICO

Di essere cittadino italiano

Di godere dei diritti civili e politici

Di essere in possesso del titolo di studio _____

Di essere in possesso della patente di guida di categoria A con il relativo certificato di abilitazione professionale AT in corso di validità

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

IL DICHIARANTE
Sorano

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
PRESIDIO TESTA
Tel 0997786270 -397 fax 0997786332**

Prot. n. 590/SuSIP
del 13 DIC. 2003

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° <u>17863</u>	
del <u>16 DIC. 2003</u>	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
	

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di ammissione.

Sig. SORANNO FRANCESCO

Si certifica che il Sig. **SORANNO FRANCESCO** nato a Ginosa (Taranto) il 26. 11. 1964
e residente a San Giorgio Jonico (Taranto) Via Donizetti n. 12 sulla scorta degli accertamenti
sanitari eseguiti, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23 .02.1999 e
D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di
trasporto.



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. C. Scarniera)**



REPUBLICCA
ITALIANA
MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE
3RNFNC64S26E036R

COGNOME
SORANNO

NOME
FRANCESCO

LUOGO DI
NASCITA
GINOSA

PROVINCIA
TA

1999

SESSO
M

DATA DI NASCITA
26/11/1964

Il Ministro delle Finanze

360596508
SP27984

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n° 445/2000)

Il sottoscritto SORANNO FRANCESCO, nato a LINOSA
(prov. TA) il 26.11.1964 e residente a SAN GIORGIO JONICO
(prov. TA) in Via DONIZZETTI M. 12

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000

D I C H I A R A

Che nell'anno di calendario in corso, nel periodo precedente la data di assunzione con contratto a

termine presso l'AMAT S.p.A., avente decorrenza dal 03 01 2004
(giorno) (mese) (anno)

1 – non ha usufruito di alcun giorno di malattia indennizzati dall'INPS.

2 – di aver usufruito di n° _____ giorni di malattia indennizzati dall'INPS.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge n° 675/96, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Taranto, _____

Il Dichiarante

Sorano Francesco

Taranto, lì

Prot. n.: .../.....

Oggetto: Delega

Con la presente il sottoscritto, dipendente di codesta Azienda dal 3.1.04 con il profilo professionale di OPER. DI SEER, autorizza l'Azienda ad effettuare sulle proprie retribuzioni la "trattenuta per lutto" così come prevista dall'Accordo Sindacale del 1° marzo 1997, e più precisamente due ore di retribuzione in caso di decesso di dipendente ovvero di un'ora di retribuzione nel caso di lutto familiare (moglie e/o figli).

Il dipendente

[Firma]

N. 669 del Modulario
a rigoroso rendiconto



Mod. MC 708 CAP

MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione Civile

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

NOTE: Il presente certificato è valido solo se accompagnato da adeguata patente nazionale di guida.

Tipo KB = motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio (per maggiori di anni 21).

Tipo KC = autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t (per minori di anni 21).

Tipo KD = veicoli di cui al tipo KB nonché autobus, autotreni, autoanodi per trasporto di persone in servizio di linea, noleggio o scolari (per maggiori di anni 21).

A 0161365

ESTENSIONI DELLA PATENTE		VERIFICAZIONI ANNUALI		REPUBBLICA ITALIANA	
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA PATENTE N. 1122562143 (INZBDS) A. BONTAZZI 74017 SAN GIORGIO TONICATA		VERIFICAZIONI ANNUALI 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030		PATENTE DI GUIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	
CONFERMA DI VALIDITÀ Valida fino al Data Firma		CONFERMA DI VALIDITÀ Valida fino al Data Firma		CONFERMA DI VALIDITÀ Valida fino al Data Firma	
RICORDANDO 1647 RICORD. RENDICONTI D. 8651883 781/22		RICORDANDO 1647 RICORD. RENDICONTI D. 8651883 781/22		RICORDANDO 1647 RICORD. RENDICONTI D. 8651883 781/22	

SPETT.LE
A.M.A.T. S.P.A.
S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei limiti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuali all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto SORANNO FRANCESCO

Matricola n° 1433

In servizio, alle dipendenze dell'azienda: A. M. A. T. S.p.A.

Esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie:

- iscrizioni alle OO.SS.
- assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali
- partecipazioni ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori
- assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche ed elettive
- accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto
- carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti)

Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede
